

N. 11956 di rep.

N. 6201 di racc.

**Verbale di assemblea**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2015 (duemilaquindici)

il giorno 28 (ventotto)

del mese di aprile

alle ore 15,20 (quindici e venti)

in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Liberati Iginio**, nato a Pavia il 19 settembre 1931, domiciliato per la carica in Uboldo, via Caduti della Liberazione n. 53, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni:

**"Lu-Ve - S.p.A."**

con sede in Varese, via Vittorio Veneto n. 11, capitale sociale Euro 10.945.800 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese 01570130128, iscritta al R.E.A. di Varese al n. 191975 (alla quale nel seguito ci si riferirà anche semplicemente come la "Società" o "Lu-Ve"),

mi chiede di far constare della assemblea della società stessa qui riunitasi per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1) fusione per incorporazione di ISI S.p.A. in Lu-Ve S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) ammissione delle azioni ordinarie e dei warrant emessi dalla Società alle negoziazioni sull'AIM Italia, mercato alternativo del capitale gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) autorizzazione all'acquisto e successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) delibere in merito alle cariche sociali e alla società di revisione.

Aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza il comparente nella sua predetta veste ed ai sensi di Statuto, il quale constata e dà atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 17 aprile 2015 a mezzo mail ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale;

- sono regolarmente rappresentate tutte le n. 14.092.480 azioni ordinarie prive del valore nominale rappresentanti l'intero capitale sociale, essendo infatti presenti:

-- **Finami S.r.l.**, titolare di n. 10.428.574 azioni ordinarie, qui in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Iginio Liberati, fatta avvertenza che le stesse sono gravate da diritto di pegno a favore di

Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., con diritto di voto in capo al socio;

-- G4 S.r.l., titolare di n. 3.663.906 azioni ordinarie, qui in persona del proprio amministratore unico e legale rappresentante Michele Faggioli

(soci legittimati ai sensi di legge e di statuto);

- oltre ad esso comparente assistono i Consiglieri Ing. Pierluigi Faggioli (Vice Presidente), Matteo Liberali, Michele Faggioli e Michele Garulli, nonché tutti i sindaci Carla Cepi (Presidente), Giancarlo Ballarati e Stefano Beltrame.

Partecipa all'assemblea, con il consenso di tutti gli intervenuti, l'Ing. Stefano Paleari.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita, stante la convocazione come sopra fatta, ed atta a deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

\* \* \*

Prima di passare alla trattazione analitica degli argomenti in agenda, il Presidente richiama anzitutto i contenuti essenziali dell'accordo (l'"Accordo Quadro") perfezionato tra la Società ed Industrial Stars of Italy S.p.A. ("ISI"), una Special Purpose Acquisition Company quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana per l'integrazione delle due società. L'Accordo Quadro, reso noto al mercato mediante comunicato stampa congiunto del 26 gennaio 2015, prevede, in estrema sintesi, che Lu-Ve incorpori ISI e contestualmente si quoti sul mercato AIM Italia; peraltro, anche a seguito della quotazione *Finami S.r.l.* continuerà a detenere il controllo di diritto della Società.

Il Presidente rammenta come, nel corso delle negoziazioni dell'Accordo Quadro, si è giunti a scegliere, quale struttura più efficace per realizzare l'operazione di aggregazione delle due società, la fusione per incorporazione di ISI in Lu-Ve. Infatti, nonostante l'incorporazione di ISI (società i cui strumenti finanziari sono già ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia) in Lu-Ve comporti l'estinzione di ISI stessa, con il conseguente annullamento dei titoli dalla stessa emessi, e la necessità, per fare in modo che gli strumenti finanziari della società risultante dalla fusione siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, di ottenere una autonoma ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di Lu-Ve da parte di Borsa Italiana, cionondimeno si è ritenuto che tale soluzione presentasse alcuni indiscutibili vantaggi. In via principale, infatti, garantisce la continuità operativa ed evita il rischio di un'eventuale interruzione del riconoscimento in relazione a tutte le certificazioni ed utenze facenti capo a Lu-Ve, ed in particolare delle certificazioni Eurovent, ISO 9001 e ASME.

L'odierna assemblea è quindi chiamata ad implementare l'Accordo Quadro.

\*\*\*

Quanto al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, richiamandosi alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile, presenta ed illustra il progetto di fusione per l'incorporazione di ISI nella Società (di seguito, anche: il "**Progetto di Fusione**").

Il Presidente, in particolare, sottolinea come:

- quali situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione, ISI ha utilizzato la propria situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 e Lu-Ve ha utilizzato il proprio bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile;

- la Fusione avverrà secondo le modalità tutte di cui al Progetto di Fusione e alla relativa Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dunque, in particolare e tra l'altro:

-- con aumento del capitale sociale scindibile di Lu-Ve a servizio della Fusione per massimi Euro 51.550.000,00 mediante emissione di massime n. 5.155.000 azioni di nuova emissione, di cui massime n. 5.005.000 nuove azioni ordinarie Lu-Ve prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, e massime n. 150.000 azioni speciali Lu-Ve prive di indicazione del valore nominale e aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6 del nuovo statuto sociale, di cui *infra*, con annullamento senza concambio delle eventuali azioni ordinarie di ISI, che alla data di efficacia della Fusione, saranno in proprietà di ISI nella sua qualità di incorporanda ovvero di Lu-Ve nella sua qualità di incorporante a norma dell'articolo 2504-*ter* del codice civile; il tutto procedendo alle relative emissioni azionarie secondo il rapporto di cambio che risulta dal Progetto di Fusione e quindi per ogni n. 1 (una) azione ordinaria di ISI, verrà assegnata n. 1 (una) nuova azione ordinaria di Lu-Ve e per ogni n. 1 (una) azione speciale di ISI, verrà assegnata n. 1 (una) nuova azione speciale di Lu-Ve (il "Rapporto di Cambio");

-- con emissione di massimi n. 7.507.500 warrant da parte di Lu-Ve (i "Warrant Lu-Ve") disciplinati dal relativo regolamento allegato al Progetto di Fusione di cui: (a) n. 2.502.500 Warrant Lu-Ve di nuova emissione da attribuire gratuitamente ai titolari dei warrant di ISI in misura di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 1 (uno) warrant di ISI annullato di cui siano titolari alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione (i "Warrant Lu-Ve in Sostituzione"); (b) massimi n. 2.502.500 Warrant Lu-Ve da assegnarsi gratuitamente entro il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia della Fusione ai soggetti che, il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell'atto di Fusione, siano titolari di azioni ordinarie di ISI (ad eccezione di quelle

per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso) in misura di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 2 (due) azioni ordinarie di ISI dagli stessi detenute; e (c) massimi n. 2.502.500 Warrant Lu-Ve da attribuirsi gratuitamente a Finami S.r.l. e G4 S.r.l. (attuali azionisti di Lu-Ve) in proporzione alla partecipazione dagli stessi attualmente detenuta in Lu-Ve al fine di mantenere inalterato - successivamente alla Fusione - il valore economico complessivamente detenuto dagli attuali soci di Lu-Ve, in un numero pari al 50% della somma del numero di Warrant Lu-Ve effettivamente emessi ai sensi delle lettere a) e b) che precedono;

-- con ulteriore aumento del capitale scindibile di Lu-Ve per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 215.316,00, da attuarsi mediante emissione di massime numero 2.153.151 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero virgola 1) per ciascuna azione, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant Lu-Ve in conformità al relativo regolamento dei Warrant Lu-Ve;

-- con adozione di un nuovo statuto sociale di Lu-Ve - con efficacia dal giorno di efficacia della Fusione - nel testo allegato al Progetto di Fusione e che contempla, in particolare e tra l'altro, l'introduzione e la disciplina, accanto alle azioni ordinarie, di una ulteriore categoria di azioni (da denominarsi "Azioni Speciali"), ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2348, 2350 e 2351 del codice civile, con diritti analoghi a quelle attualmente disciplinate dallo statuto ISI e dunque dotate di diritti diversi per quanto concerne in particolare i limiti al loro trasferimento, i diritti patrimoniali e il diritto di voto (di cui le Azioni Speciali sarebbero prive).

Circa l'iter procedurale, il Presidente, infine, ricorda che, **per quanto concerne Lu-Ve:**

- il Progetto di Fusione è stato depositato presso la sede il 23 marzo 2015 con la restante documentazione di cui all'articolo 2501-septies del Codice Civile;

- il Progetto di Fusione è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Varese in data 24 marzo 2015;

- la società di revisione BDO S.p.A., esperto comune designato dal Tribunale di Varese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile con decreto del 16/18 febbraio 2015, si è espressa positivamente sulla congruità del Rapporto di Cambio.

Il Presidente, a nome dell'intero organo amministrativo e ai sensi dell'articolo 2501-quinquies, quarto comma, del Codice Civile, fa poi presente all'Assemblea che tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della Società e la data della presente assemblea non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi del passivo e dell'attivo.

Al presente verbale si allegano in un unico fascicolo sotto "A" il Progetto di Fusione, la relativa Relazione degli Amministratori e la Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile.

E quindi i Soci, ringraziando il Presidente per l'esposizione, approvano l'operazione descritta rinunciando ad ogni ulteriore termine ed adempimento ed in particolare confermano la propria rinuncia irrevocabile ed incondizionata (i) all'esercizio del diritto di recesso in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e, per l'effetto, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Lu-Ve da parte del Consiglio di Amministrazione di Lu-Ve, ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, codice civile, e alla sua messa a disposizione ai sensi della comma 5 del medesimo articolo, nonché (iii) ad ogni ulteriore Relazione e parere in relazione agli aumenti di capitale previsti dal Progetto di Fusione ed ai relativi termini di deposito.

Infine il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, dà atto ed attesta che l'attuale capitale sociale è interamente sottoscritto e versato.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea,

- preso atto:

- a) del progetto di fusione per incorporazione di ISI in Lu-Ve S.p.A. redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile (la "Fusione" ed il "Progetto di Fusione");
- b) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Progetto di Fusione redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile (la "Relazione Illustrativa sulla Fusione");
- c) delle situazioni patrimoniali di fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, che consistono: per ISI nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 e per Lu-Ve nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; e
- d) della relazione di BDO S.p.A., esperto comune designato dal Tribunale di Varese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-sexies del codice civile, con decreto del 16/18 febbraio 2015,

con voto espresso per alzata di mano

**unanime delibera**

1.) di approvare il Progetto di Fusione e così di approvare la fusione mediante incorporazione di ISI in Lu-Ve, secondo le modalità tutte di cui al Progetto di Fusione e, quindi di approvare:

(a) l'aumento del capitale sociale scindibile di Lu-Ve a servizio della Fusione per massimi Euro 51.550.000 (cinquantunomilionicinquecentocinquantamila) mediante emissione di massime n. 5.155.000 (cinquemilionicentocinquantacinquemila) azioni di nuova emissione, di cui massime n. 5.005.000 (cin-

quemilionicinquemila) nuove azioni ordinarie Lu-Ve prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, e massime n. 150.000 (centocinquantamila) Azioni Speciali Lu-Ve prive di indicazione del valore nominale, con annullamento senza concambio delle eventuali azioni ordinarie di ISI, che alla data di efficacia della Fusione, saranno in proprietà di ISI nella sua qualità di incorporanda ovvero di Lu-Ve nella sua qualità di incorporante a norma dell'articolo 2504-ter del codice civile; il tutto procedendo alle relative emissioni azionarie secondo il Rapporto di Cambio che risulta dal Progetto di Fusione e quindi per ogni n. 1 (una) azione ordinaria di ISI, verrà assegnata n. 1 (una) nuova azione ordinaria di Lu-Ve e per ogni n. 1 (una) azione speciale di ISI, verrà assegnata n. 1 (una) nuova azione speciale di Lu-Ve (il "Rapporto di Cambio");

(b) l'emissione - con decorrenza dal giorno di efficacia della Fusione - di massimi n. 7.507.500 (settemilionicinquecentosette milacinquecento) warrant (i "Warrant Lu-Ve") disciplinati dal relativo regolamento, qui approvato ed allegato sotto "B", di cui: (a) n. 2.502.500 (duemilionicinquecentoduemilacinquecento) Warrant Lu-Ve di nuova emissione da attribuire gratuitamente ai titolari dei warrant di ISI in misura di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 1 (uno) warrant di ISI annullato di cui siano titolari alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione (i "Warrant Lu-Ve in Sostituzione"); (b) massimi n. 2.502.500 (duemilionicinquecentoduemilacinquecento) Warrant Lu-Ve da assegnarsi gratuitamente entro il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia della Fusione ai soggetti che, il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell'atto di Fusione, siano titolari di azioni ordinarie di ISI (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso) in misura di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 2 (due) azioni ordinarie di ISI dagli stessi detenute; e (c) massimi n. 2.502.500 (duemilionicinquecentoduemilacinquecento) Warrant Lu-Ve da attribuirsi gratuitamente a Finami S.r.l. e G4 S.r.l. (attuali azionisti di Lu-Ve) in proporzione alla partecipazione dagli stessi attualmente detenuta in Lu-Ve al fine di mantenere inalterato - successivamente alla Fusione - il valore economico complessivamente detenuto dagli attuali soci di Lu-Ve, in un numero pari al 50% (cinquanta per cento) della somma del numero di Warrant Lu-Ve effettivamente emessi ai sensi dei precedenti punti (a) e (b); il numero effettivo dei Warrant Lu-Ve da emettere sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione di Lu-Ve, tenendo conto del numero di azioni ordinarie di ISI in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso;

(c) l'ulteriore aumento scindibile - con decorrenza dal

giorno di efficacia della Fusione - del capitale di Lu-Ve per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 215.316 (duecentoquindicimilatrecentosedici), da attuarsi mediante emissione (senza sovrapprezzo) entro il mese successivo alla scadenza del quinto anno dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant di Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM, di cui infra, di massime numero 2.153.151 (duemilionicentocinquantatremilacentocinquantuno) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero virgola 1) per ciascuna azione, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant Lu-Ve in conformità al relativo regolamento dei Warrant Lu-Ve, fatta avvertenza che, ove non integralmente sottoscritto entro il predetto termine, l'aumento resterà valido nei limiti delle sottoscrizioni raccolte;

(d) l'adozione - con decorrenza dal giorno di efficacia della Fusione - del nuovo statuto sociale di Lu-Ve che, al presente verbale si allega sotto "C", che tiene conto di tutto quanto qui deliberato;

2.) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente dott. Iginio Liberali e al Consigliere Matteo Liberali, anche in via disgiunta fra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla Fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel Progetto di Fusione, oltre che nelle deliberazioni che precedono, e quindi, senza limitazione alcuna, per:

(i) stipulare e sottoscrivere, comunque nel rispetto delle condizioni sospensive indicate nel Progetto di Fusione oltre che nelle altre deliberazioni odierne, anche a mezzo di procuratori speciali e con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 del Codice Civile, l'atto pubblico di fusione (determinandone la data di efficacia, anche successiva all'ultima delle iscrizioni dello stesso prescritte dalla legge), nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario o opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto del progetto di fusione;

(ii) provvedere, in genere, a quant'altro richiesto, necessario, opportuno o utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra e dell'operazione oggetto delle stesse, apportando di volta in volta le eventuali necessarie modifiche statutarie (incluso l'aggiornamento dell'art. 5 del nuovo statuto in dipendenza degli esiti del concambio) e consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi

necessaria od opportuna ai fini dell'operazione in questione nel suo complesso.

\*\*\*

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia l'esigenza di approvare la richiesta di ammissione delle azioni ordinarie e degli emittendi warrant della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale ("AIM Italia"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., presso il quale sono ad oggi quotati i corrispondenti strumenti finanziari di ISI. Proseguendo nella trattazione, il Presidente illustra i principali adempimenti connessi alla procedura di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia e rappresenta l'opportunità di confermare, quale Nomad (ovverosia il soggetto che valuta l'appropriatezza dell'emittente per l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM e, successivamente all'ammissione, assiste e supporta l'emittente nell'assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal Regolamento Emittenti AIM Italia approvato da Borsa Italiana) e Specialist (ovverosia del soggetto che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari dell'emittente) della società, UBI Banca Scpa, che già riveste tali funzioni per ISI e che ben conosce l'operazione di aggregazione di ISI in Lu-Ve.

Nell'ambito della prospettata operazione di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sull'AIM Italia si rende infine opportuno conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente Dott. Iginio Liberali e al Consigliere Dott. Matteo Liberali, in via disgiunta fra loro, ogni necessario potere per dare attuazione alla prospettata operazione di ammissione alle negoziazioni, con tutte le facoltà occorrenti per il compimento di ogni necessario od opportuno atto, ivi inclusa la predisposizione, il perfezionamento e la sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria o anche solo opportuna e/o propeedeutica all'operazione, nonché per definire le modalità e i termini dell'operazione stessa, ivi inclusi i rapporti con i consulenti e le istituzioni che assistono la Società in tale processo nonché Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. e, più in generale, porre comunque in essere quanto necessario, o solo opportuno per il buon esito dell'operazione nel suo complesso.

L'Assemblea preso atto di quanto illustrato dal Presidente della riunione, dopo esauriente discussione,

con voto espresso per alzata di mano

**unanime delibera**

3.) di autorizzare, per quanto occorrere possa, la richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., conferendo al Consi-

glio di Amministrazione pro-tempore in carica e al suo Presidente Dott. Iginio Liberali e al Consigliere Dott. Matteo Liberali, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega, ogni necessario potere per dare attuazione alla prospettata operazione di ammissione alle negoziazioni, con tutte le facoltà occorrenti per il compimento di ogni necessario od opportuno atto anche in relazione al collocamento delle azioni, ivi inclusa la predisposizione, il perfezionamento e la sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria o anche solo opportuna e/o propedeutica all'operazione, nonché per definire le modalità e i termini dell'operazione stessa, ivi inclusi i rapporti con i consulenti e le istituzioni che assistono la società in tale processo nonché Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. e, più in generale, porre comunque in essere quanto necessario, o solo opportuno per il buon esito dell'operazione nel suo complesso; il tutto, con espressa approvazione della proposta di confermare, quale Nomad e Specialist della società, UBI Banca Scpa.

\*\*\*

Quanto al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che rendono opportuno approvare l'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie. In particolare, tale autorizzazione consentirebbe:

- a) di procedere ad investimenti in azioni della società qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione, anche al fine di poter svolgere, ove ne ricorra la necessità e nel rispetto della normativa applicabile, un'attività di sostegno alla liquidità del titolo sui mercati borsistici, favorendo la regolarità delle contrattazioni;
- b) se del caso, di utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o di cessioni di pacchetti azionari;
- c) se del caso, di acquistare e/o cedere, le azioni proprie in relazione a piani di compenso basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F..

Sulle base delle stime effettuate, si ritiene adeguata un'autorizzazione che abbia ad oggetto atti di acquisto delle azioni della società da effettuarsi, anche in più riprese, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 1.409.248 (unmilionequattrocentonovemiladuecentoquarantotto) azioni ordinarie, tenendosi conto, a tal fine, anche delle azioni eventualmente detenute da società controllate e, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'autorizzazione dovrà includere la facoltà di disporre successivamente, senza limiti di tempo, delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventual-

mente di riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sarà concessa con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari della società sull'AIM Italia e per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data di tale inizio.

L'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, viene richiesta senza limiti di tempo.

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega ad uno o più Amministratori, con l'osservanza delle seguenti modalità: il prezzo di acquisto dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore del 20% (venti per cento) e, come massimo, non superiore del 10% (dieci per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sull'AIM Italia il giorno di mercato aperto precedente l'acquisto.

Per quanto concerne la successiva disposizione delle azioni acquistate, viene definito unicamente il limite di prezzo minimo della vendita a terzi, che dovrà essere tale da non comportare effetti economici negativi per la Società, e comunque non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sull'AIM Italia nei cinque giorni di mercato aperto precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie sia nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o comunque d'interesse della società, sia nel caso di assegnazione e/o cessione, di azioni o di correlate opzioni ad amministratori, dipendenti o collaboratori del gruppo Lu-Ve, nonché, in generale, in esecuzione di qualsiasi piano a ciò finalizzato, o di programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

Le operazioni di acquisto di azioni dovranno essere effettuate nel rispetto dell'art. 2357 e seguenti del Codice Civile, della parità di trattamento degli azionisti ai sensi del Regolamento AIM e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti inclusi, per quanto applicabili, i principi di cui all'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (T.U.F.), quelli di cui all'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e s.m.i. concernente la disciplina degli emittenti, nonché quelli di cui ad ogni altra norma da considerarsi applicabile. Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Per quanto attiene alla disposizione delle azioni in questione, essa potrà avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti; la disposizione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa, fuori mercato, o median-

te scambio con partecipazioni o altre attività nell'ambito di progetti industriali e/o comunque di interesse per la Società, assegnazione e/o cessione di azioni o di correlate opzioni a favore di amministratori, dipendenti, collaboratori del Gruppo Lu-Ve e, in generale, in esecuzione di qualsiasi piano a ciò finalizzato, o anche nell'ambito di programmi di assegnazione gratuita ai Soci o mediante offerta pubblica di vendita o di scambio.

Le azioni potranno essere alienate anche per il tramite di abbinamento ad altri strumenti finanziari.

L'Assemblea, preso atto di quanto illustrato dal Presidente della riunione, dopo esauriente discussione,

con voto espresso per alzata di mano

**unanime delibera**

con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle  
negoziazioni degli strumenti finanziari della società  
sull'AIM Italia

4.) (A) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dall'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari della società sull'AIM Italia, a perfezionare atti di acquisto delle azioni della Società da effettuarsi, anche in più riprese, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 1.409.248 (unmilionequattrocentonovemiladuecentoquarantotto) azioni ordinarie, tenendosi conto, a tal fine, anche delle azioni eventualmente detenute da società controllate e, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, stabilendosi che:

- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega ad uno o più Amministratori, con l'osservanza delle seguenti modalità: il prezzo di acquisto dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore del 20% (venti per cento) e, come massimo, non superiore del 10% (dieci per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sull'AIM Italia il giorno di mercato aperto precedente l'acquisto;

- le operazioni di acquisto di azioni dovranno essere effettuate nel rispetto dell'art. 2357 e seguenti del Codice Civile, della parità di trattamento degli azionisti ai sensi del Regolamento AIM e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti inclusi, per quanto applicabili, i principi di cui all'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (T.U.F.), quelli di cui all'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e s.m.i. concernente la disciplina degli emittenti, nonché quelli di cui ad ogni altra norma da considerarsi applicabile. Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni;

4.) (B) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile a disporre delle azio-

ni proprie acquistate dalla Società, stabilendosi che:

- tale facoltà è attribuita senza limiti di tempo, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte;
- il limite di prezzo minimo della vendita a terzi dovrà essere tale da non comportare effetti economici negativi per la Società e comunque non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sull'AIM Italia nei cinque giorni di mercato aperto precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie sia nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o comunque d'interesse della società, sia nel caso di assegnazione e/o cessione, di azioni o di correlate opzioni ad amministratori, dipendenti o collaboratori del gruppo Lu-Ve, nonché, in generale, in esecuzione di qualsiasi piano a ciò finalizzato, o di programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci;
- la disposizione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa, fuori mercato, o mediante scambio con partecipazioni o altre attività nell'ambito di progetti industriali e/o comunque di interesse per la Società, assegnazione e/o cessione di azioni o di correlate opzioni a favore di amministratori, dipendenti, collaboratori del Gruppo Lu-Ve e, in generale, in esecuzione di qualsiasi piano adottato ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F., o anche nell'ambito di programmi di assegnazione gratuita ai Soci o mediante offerta pubblica di vendita o di scambio;
- l'autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione si intende concessa anche in relazione ad altri strumenti finanziari abbinati alle azioni.

\*\*\*

Quanto al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente, segnala che si rende necessario:

- nominare, con efficacia immediata, un membro del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del Consigliere Simone Liberali;
- nominare, con decorrenza dal giorno di efficacia della Fusione, un nuovo Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni pervenute dall'intero Consiglio in funzione appunto di tale circostanza;
- nominare, con decorrenza dal giorno di efficacia della Fusione, un nuovo Collegio sindacale a seguito delle dimissioni pervenute dall'intero Collegio in funzione appunto di tale circostanza.

Il Presidente rappresenta inoltre che la Società ha proceduto a proporre alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., attualmente in carica, la risoluzione consensuale dell'incarico in essere, specificando che tale risoluzione si rendeva opportuna in considerazione dell'operazione di Fusione in essere e degli accordi correlati alla stessa. In parti-

colare, poiché in base agli accordi era prevista la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e di un nuovo collegio sindacale, in carica per un triennio a partire dalla data di efficacia della Fusione, è parso opportuno allineare anche la durata dell'incarico di revisione legale alla durata dei nuovi organi sociali.

In data 27 aprile 2015, la società di revisione ha accettato la proposta di risoluzione consensuale, senza formulare osservazioni in merito alle ragioni addotte dalla società nella propria proposta.

Prende la parola il presidente del Collegio Sindacale, Dr.ssa Carla Ceppi, la quale, a nome del Collegio, riferisce che il Collegio, esaminate le motivazioni addotte dalla società nella propria proposta di risoluzione consensuale, non ha osservazioni.

Riprende la parola il Presidente, il quale ricorda che, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché dal Regolamento successivamente adottato con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261, la risoluzione consensuale ha effetto dalla sua approvazione da parte dell'assemblea della Società e a decorrere dalla nomina del nuovo revisore e rappresenta agli intervenuti la necessità di:

- approvare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito dall'assemblea di Lu-Ve S.p.A. per gli esercizi dal 2013 al 2015;
- attribuire, con decorrenza immediata, un nuovo incarico di revisione legale dei conti alla società Deloitte & Touche S.p.A., ai termini ed alle condizioni di cui alla relativa proposta che al presente verbale si allega sotto "D", in conformità alla proposta motivata del Collegio sindacale che al presente verbale si allega sotto "E".

L'Assemblea preso atto di quanto illustrato dal Presidente della riunione, dopo esauriente discussione,

con voto espresso per alzata di mano

**unanime delibera**

5) di nominare, con efficacia immediata, quale membro del Consiglio di Amministrazione l'Ing, Stefano Paleari, nato a Milano il 24 gennaio 1965;

6.) di nominare, con decorrenza dal giorno di efficacia della Fusione, un nuovo Consiglio di Amministrazione in carica per tre esercizi, composto di 10 (dieci) membri, a comporre il quale vengono anzitutto chiamati:

- Liberali Iginio, nato a Pavia il 19 settembre 1931, Presidente;
- Faggioli Pierluigi, nato a Ferrara il 28 dicembre 1936;
- Vitale Marco, nato a Brescia il primo agosto 1935;
- Liberali Matteo, nato a Pavia il 21 marzo 1968;
- Liberali Fabio, nato a Pavia il 28 settembre 1963;
- Faggioli Michele, nato a Torino il 27 luglio 1967;

- Garulli Michele, nato a Como il 26 aprile 1959;  
- Stefano Paleari, nato a Milano il 24 gennaio 1965;  
- Giovanni Cavallini, nato a Milano il 28 dicembre 1950;  
- Attilio Francesco Arietti, nato a Torino il 2 giugno 1950,  
tutti cittadini italiani ed aventi i requisiti di legge, domiciliati per la carica presso i seguenti indirizzi: (i) il dott. Liberali Iginio, in Uboldo (VA), Via Caduti della Liberazione n. 53, CAP 21040; (ii) il dott. Faggioli Pierluigi, in Limana (BL), Via Baorche n. 39, CAP 32020; (iii) il dott. Vitale Marco, in Milano (MI), Via Amedei n. 8, CAP 20123; (iv) il dott. Liberali Matteo, in Uboldo (VA), Via Caduti della Liberazione n. 53, CAP 21040; (v) il sig. Liberali Fabio, in Uboldo (VA), Via Caduti della Liberazione n. 53, CAP 21040; (vi) il sig. Faggioli Michele, in Limana (BL), Via Baorche n. 39, CAP 32020; (vii) il dott. Garulli Michele, in Uboldo (VA), Via Caduti della Liberazione n. 53, CAP 21040; e (viii) l'Ing. Stefano Paleari, in Uboldo (VA), Via Caduti della Liberazione n. 53, CAP 21040; (ix) l'Ing. Giovanni Cavallini in Torino, via XX settembre 3; (x) il dott. Attilio Arietti in Torino, via XX settembre 3; assegnando a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione cui non siano attribuite particolari cariche un compenso annuo di Euro 18.000,00 (diciottomila) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali vigenti, per l'anno in corso e fino alla scadenza del mandato; e dando mandato al Consiglio di Amministrazione di stabilire un compenso per i Consiglieri con cariche specifiche, che non ecceda, quanto alla componente fissa, un importo complessivamente non superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e, quanto alla componente variabile, una percentuale complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) del risultato ante imposte risultante dall'ultimo bilancio consolidato approvato;

7.) di nominare, con decorrenza dal giorno di efficacia della Fusione, un nuovo Collegio sindacale in carica per tre esercizi, a comporre il quale vengono anzitutto chiamati:

**quali Sindaci Effettivi**

- Ceppi Carla, Presidente del Collegio Sindacale, nato a Orbassano (TO) il 11 novembre 1952;  
- Beltrame Stefano, nato a Belluno (BL) il 28 agosto 1973;  
- Ivano Pelassa, nato a Chieri (TO) il 2 luglio 1974;

**quali Sindaci Supplenti**

- Cerana Mauro, nato a Castellanza (VA) il 29 novembre 1965  
- Giulia Chiarella, nata a Torino (TO) il 4 settembre 1979,  
tutti cittadini italiani ed aventi i requisiti di legge, domiciliati per la carica presso i seguenti indirizzi: (i) la dott.ssa Ceppi Carla in Milano (MI), Via Amedei n. 8, CAP 20123; (ii) il dott. Beltrame Stefano in Belluno (BL), Via Feltre n. 2, CAP 32100; (iii) il dott. Ivano Pelassa in Torino, via XX Settembre n. 3; (iv) il dott. Cerana Mauro in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 10, CAP 20123; e (v) la

dott.ssa Giulia Chiarella in Torino, via XX Settembre n. 3, con i seguenti compensi: Euro 33.000,00 (trentatremila) annui lordi per il Presidente del Collegio ed Euro 22.000,00 (ventiduemila) annui lordi per ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi;

8.) di approvare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale attribuito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., per le ragioni riferite dal Presidente;

9.) di attribuire, con decorrenza immediata, un nuovo incarico di revisione legale dei conti alla società Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi dal 2015 (duemilaquindici) al 2017 (duemiladiciassette), ai termini ed alle condizioni di cui alla relativa proposta che al presente verbale si allega sotto "D", in conformità alla proposta motivata del Collegio sindacale che al presente verbale si allega sotto "E".

L'assemblea, infine, sempre unanime

**delega ed autorizza**

i legali rappresentanti *pro tempore* della Società, in via tra loro disgiunta, ad introdurre nel testo del presente verbale, sue delibere ed *infra* allegato statuto sociale, tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità anche per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Altro non essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Sono le ore 16 (sedici)

Del


presente ho dato lettura al comparente che lo approva e come sottoscrive, omessa per sua dispensa la lettura degli allegati tutti.

Consta

di otto fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine trenta e della trentunesima sin qui.

F.to Iginio Liberali

F.to Carlo Marchetti notaio



All. "A" al n. 4956/6201 di rep

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

DI

**INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.P.A.**

IN

**LU-VE S.P.A.**

**REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2501-TER COD. CIV.**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## PREMESSA

A. I consigli di amministrazione delle società:

- Lu-Ve S.p.A. (“Lu-Ve” o la “Società Incorporante”) e
- Industrial Stars of Italy S.p.A. (“ISI” o la “Società Incorporanda”)

hanno redatto il presente progetto di fusione (il “Progetto di Fusione”) relativo alla fusione per incorporazione di ISI in Lu-Ve (la “Fusione”), con i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante ed essenziale dello stesso:

Allegato A: lo statuto sociale che Lu-Ve adotterà con effetto dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell’atto di Fusione (il “Nuovo Statuto Lu-Ve”);

Allegato B: lo statuto di Lu-Ve vigente a seguito delle modifiche adottate dall’assemblea straordinaria del 20 marzo 2015 (lo “Statuto Vigente Lu-Ve”);

Allegato C: il regolamento *warrant* che Lu-Ve adotterà con effetto dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione (il “Regolamento Warrant Lu-Ve”).

B. ISI è una società di investimento (c.d. “*special purpose acquisition company*” - SPAC), costituita in Italia in data 30 aprile 2013, che ha quale oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, fusione con l’impresa selezionata, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata, operazioni di conferimento (l’“Operazione Rilevante”) e la realizzazione dell’Operazione Rilevante stessa.

Alla data del presente Progetto di Fusione, ISI ha emesso n. 5.005.000 azioni ordinarie ISI (le “Azioni Ordinarie ISI”), n. 150.000 azioni speciali (le “Azioni Speciali ISI”) e n. 2.502.500 *warrant* denominati “*Warrant Industrial Stars of Italy S.p.A.*” (i “Warrant ISI”), questi ultimi disciplinati del relativo regolamento (il “Regolamento Warrant ISI”).

Alla data del presente Progetto di Fusione, le Azioni Speciali ISI sono detenute in parti uguali da Giober S.r.l., con sede in Torino, via 20 settembre, n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 10942520015 (“Giober”) e da Spaclab S.r.l., con sede in Milano, via Senato, n. 20, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08277490960 (“Spaclab” e congiuntamente a Giober, le “Società Promotrici”) e, segnatamente, Giober detiene n. 75.000 Azioni Speciali ISI e Spaclab detiene n. 75.000 Azioni Speciali di ISI.

A far data dal 18 luglio 2013, le Azioni Ordinarie ISI e i Warrant di ISI sono stati ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM") e in data 22 luglio 2013 hanno avuto inizio le negoziazioni delle Azioni Ordinarie ISI e dei Warrant di ISI sull'AIM.

In sede di collocamento delle Azioni Ordinarie ISI sono stati raccolti Euro 50.050.000,00 (cinquantamilionicinquantamila/00) – pari alle somme versate per liberare le Azioni Ordinarie ISI emesse in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 19 giugno 2013 – ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante. Conformemente a quanto previsto nell'art. 7.3 dello statuto sociale di ISI, le somme così raccolte sono state depositate su più conti correnti vincolati intestati a ISI (congiuntamente, il "Conto Corrente Vincolato") e possono essere utilizzate solo: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione di ISI; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso secondo quanto stabilito dall'art. 8 del medesimo statuto sociale di ISI.

ISI ha individuato in Lu-Ve la società con cui addivenire all'Operazione Rilevante.

C. Lu-Ve è una società costituita in Italia, al vertice di un gruppo di società internazionale, che opera nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di scambiatori di calore, composto da 10 società produttive (localizzate in Italia, Repubblica Ceca, Svezia, Polonia, Russia e Cina), e 6 società commerciali, oltre e 6 uffici di rappresentanza (in Europa, Asia, Medio Oriente ed Oceania).


Il capitale sociale di Lu-Ve è attualmente detenuto:

- nella misura del 74%, da Finami S.r.l., con sede in Milano, Piazzale Luigi Cadorna, n. 10, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08408810151 ("Finami") e
- nella misura del 26%, da G4 S.r.l., con sede in Belluno, via Feltre, n. 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01160530257 ("G4" e congiuntamente a Finami, gli "Azionisti Lu-Ve").

Da tempo, Lu-Ve stava valutando l'opportunità di accedere al mercato dei capitali, al fine di raccogliere ulteriori risorse a titolo di capitale di rischio per la realizzazione un piano industriale di consolidamento e di ulteriore sviluppo internazionale.

Lu-Ve ha individuato nell'aggregazione con ISI la modalità con la quale realizzare tale progetto.

D. Come reso noto al mercato con comunicato stampa diffuso in data 26 gennaio 2015, in data 23 gennaio 2015, ISI, Lu-Ve, Finami e G4 (queste ultime due in qualità di Azionisti Lu-Ve) e



Handwritten initials "GC" and "HJ" are present at the bottom right of the page.

Giober e Spaclab (queste ultime due in qualità di Società Promotrici) hanno sottoscritto un accordo quadro, con cui hanno disciplinato, in maniera fra loro vincolante, i tempi, i termini e le modalità di esecuzione dell'Operazione Rilevante (l'“**Accordo Quadro**”), che prevede, *inter alia*, **(i) la Fusione** e, la contestuale **(ii) ammissione** alle negoziazioni sull'AIM degli strumenti finanziari della stessa Lu-Ve (l'“**Ammissione**” e unitamente alla Fusione l'“**Operazione Rilevante con Lu-Ve**”).

E. In data 20 marzo 2015, l'assemblea straordinaria di Lu-Ve ha deliberato la dematerializzazione e la privazione del valore nominale delle azioni, nonché il frazionamento delle n. 30.405 azioni esistenti in n. 14.092.480 (quattordicimilioninoveantaduemilaquattrocentottanta) azioni.

F. È previsto che l'assemblea degli azionisti di ISI che sarà chiamata, in sede straordinaria, ad approvare, tra l'altro, il Progetto di Fusione, sarà altresì chiamata ad approvare, in sede ordinaria:

- (i)** la proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante con Lu-Ve; e
- (ii)** la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai fini **(a)** della Operazione Rilevante con Lu-Ve e **(b)** della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci di ISI del presente Progetto di Fusione con allegati – *inter alia* – il Nuovo Statuto e il Regolamento Warrant Lu-Ve con la conseguente adozione di un nuovo statuto sociale dell'Incorporante, da cui il diritto di recesso trae causa (come meglio *infra* precisato al successivo paragrafo 4.2).

Il presente Progetto di Fusione è redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso, siano approvate dall'assemblea ordinaria di ISI le proposte di deliberazione sopra descritte.

Per effetto della Fusione, l'Incorporanda adotterà il nuovo statuto sociale dell'Incorporante e modificherà, tra l'altro, il suo oggetto sociale; pertanto, a norma dell'art. 15.3 dello statuto sociale di ISI, la delibera di ISI che approva il Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dello statuto medesimo, è soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale (la “**Condizione Risolutiva**”).

L'avveramento o il mancato avveramento della Condizione Risolutiva sarà reso noto al pubblico mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il circuito SDIR-NIS gestito da BIT Market Services, di cui ISI si avvale per la trasmissione delle *Regulated Information*, e pubblicato sul sito internet di ISI [www.indstars.it](http://www.indstars.it) (Sezione Press Room – Comunicati Stampa).

G. È previsto che l'assemblea degli azionisti di Lu-Ve sia chiamata ad approvare in un unico contesto:

- (i) il Progetto di Fusione, con allegati – *inter alia* – il Nuovo Statuto e il Regolamento Warrant Lu-Ve;
- (ii) un aumento di capitale scindibile per massimi Euro 51.550.000,00 (cinquantunomilionicinquecentocinquantamila/00), mediante emissione di massime n. 5.155.000 (cinquemilionicinquecentocinquantacinquemila) azioni a servizio del concambio delle Azioni Ordinarie ISI e delle Azioni Speciali ISI (l'“Aumento di Capitale per Concambio”) e, in particolare, mediante emissione di massime n. 5.005.000 (cinquemilionicinquemila) nuove azioni ordinarie Lu-Ve prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione (le “Azioni Ordinarie Lu-Ve”) e di n. 150.000 azioni speciali Lu-Ve con diritti e privilegi equivalenti a quelli delle Azioni Speciali ISI, come disciplinati dall'articolo 6 del Nuovo Statuto Lu-Ve (le “Azioni Speciali Lu-Ve”), con annullamento senza concambio delle eventuali Azioni Ordinarie ISI che, alla data di efficacia della Fusione, saranno in proprietà dell'Incorporanda ovvero dell'Incorporante a norma dell'articolo 2504-ter del codice civile;
- (iii) l'emissione di massimi n. 7.507.500 warrant Lu-Ve, disciplinati dal Regolamento Warrant Lu-Ve, predisposto in maniera conforme al Regolamento Warrant ISI, salvo che per il prezzo di sottoscrizione unitario che sarà in ogni caso pari a Euro 0,10 (zero virgola 10) (i “Warrant Lu-Ve”), di cui: (a) n. 2.502.500 Warrant Lu-Ve di nuova emissione da attribuire ai titolari dei Warrant ISI in misura di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 1 (uno) Warrant ISI di cui siano titolari alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione (i “Warrant Lu-Ve in Sostituzione”); (b) massimi n. 2.502.500 Warrant Lu-Ve da assegnarsi gratuitamente ai soggetti che, il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, siano titolari di Azioni Ordinarie ISI (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso) in misura di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 2 (due) Azioni Ordinarie ISI detenute (i “Warrant Lu-Ve Integrativi”); e (c) massimi n. 2.502.500 Warrant Lu-Ve da attribuirsi gratuitamente agli Azionisti Lu-Ve in proporzione alla partecipazione dagli stessi attualmente detenuta in Lu-Ve al fine di mantenere inalterato – successivamente alla Fusione – il valore economico

GC Hm

Subedi

complessivamente detenuto dagli attuali soci di Lu-Ve, in un numero pari al 50% della somma del numero di Warrant Lu-Ve effettivamente emessi ai sensi dei precedenti punti (a) e (b) (i "Warrant Lu-Ve Nuovi");

- (v) un ulteriore aumento di capitale scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 215.316,00 (duecentoquindicimilatrecentosedici/00), da attuarsi mediante emissione di massime numero 2.153.151 (duemilionicentocinquantatremilacentocinquantuno) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero virgola 1) per ciascuna azione (l'"Aumento di Capitale per Conversione"), da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant Lu-Ve in conformità al Regolamento Warrant Lu-Ve (le "Azioni di Compendio");

- (vi) l'Ammissione, con effetto contestuale dalla data di stipula dell'atto di Fusione.

Come meglio precisato al successivo paragrafo 4.3 del Progetto di Fusione, ai sensi degli artt. 2437 e segg. cod. civ. il diritto di recesso sorge anche in capo agli Azionisti Lu-Ve che non concorrano all'approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'approvazione del Nuovo Statuto Lu-Ve).

H. La Fusione determinerà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione dell'Incorporanda.

#### **PARAGRAFO 1) Società partecipanti alla Fusione**

##### Società Incorporante

Denominazione: Lu-Ve S.p.A.

Sede Legale: Via Vittorio Veneto n. 11, Varese (VA)

Codice Fiscale, P.Iva, Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Varese: 01570130128

Capitale Sociale: Euro 10.945.800 (diecimilioninovecentoquarantacinquemilaottocento/00), suddiviso in n. 14.092.480 (quattordicimilioninovecentoquarantacinquemilaottocento) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ("TUF").

Finami è titolare alla data del presente Progetto di Fusione di una partecipazione pari al 74% del capitale sociale di Lu-Ve. Lu-Ve non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del cod. civ..

##### Società Incorporanda

Denominazione: Industriale Stars of Italy S.p.A.

Sede Legale: Via Senato n. 20, Milano (MI)

Codice Fiscale, P.Iva, Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano: 08240870967

Capitale Sociale: Euro 650.500,00 (seicentocinquantamila/00), suddiviso in n. 5.005.000 (cinquemilionicinquemila) Azioni Ordinarie ISI e n. 150.000 (centocinquantamila) Azioni Speciali ISI, tutte prive dell'indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF.

Per informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali ISI si rinvia allo statuto sociale di ISI disponibile sul sito internet di ISI [www.indstars.it](http://www.indstars.it) (Sezione Corporate Governance – Documenti Societari).

Inoltre, l'Assemblea straordinaria di ISI del 19 giugno 2013 ha deliberato un aumento del capitale sociale, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 443.100, mediante emissione di massime numero 4.431.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni di Compendio ISI"), con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna Azione di Compendio ISI, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant ISI, in conformità al Regolamento Warrant ISI, entro il quinto anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

I Warrant ISI sono al portatore, circolano separatamente dalle Azioni Ordinarie ISI cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili. I Warrant ISI sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.


Alla data del presente Progetto di Fusione sono in circolazione n. 2.502.500 Warrant ISI ammessi alle negoziazioni sull'AIM e, in conformità al Regolamento Warrant ISI, dovranno essere emessi ulteriori massimi numero 2.502.500 *warrant*, da assegnarsi ai soggetti che saranno azionisti di ISI il giorno antecedente alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso) nel rapporto di n. 1 (uno) *warrant* dell' Incorporante ogni n. 2 (due) Azioni Ordinarie ISI dagli stessi detenute.

Per informazioni sulle caratteristiche dei Warrant ISI si rinvia al Regolamento Warrant ISI disponibile sul sito internet di ISI [www.indstars.it](http://www.indstars.it) (Sezione Corporate Governance – Documenti Societari).

Per la trasmissione delle *Regulated Information*, ISI si avvale del circuito SDIR-NIS gestito da BIT Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange, avente sede in Milano Piazza degli Affari n. 6.

PARAGRAFO 2) Statuto della Società Incorporante

GC



*Handwritten signature*

Con l'approvazione del Progetto di Fusione l'assemblea di Lu-Ve sarà chiamata a deliberare l'adozione, con efficacia dalla data di decorrenza degli effetti civilistici delle Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, del Nuovo Statuto Lu-Ve allegato al Progetto di Fusione quale Allegato A.

Si acclude *sub* Allegato B al Progetto di Fusione lo Statuto Vigente Lu-Ve.

Si espongono qui di seguito le principali proposte di modifica recepite nel Nuovo Statuto rispetto allo Statuto Vigente.

Nuovo Art. 4 (Durata): si propone che la società abbia durata fino al 2100.

Nuovo Art. 5 (Capitale): si propone:

- la suddivisione del capitale sociale in azioni ordinarie e azioni speciali;
- la modifica dell'entità del capitale sociale a seguito dell'Aumento di Capitale per Concambio e dell'Aumento di Capitale per Conversione quali descritti nella Premessa al Progetto di Fusione;
- l'introduzione della facoltà di: *(i)* emettere azioni aventi diritti diversi dai diritti delle Azioni Ordinarie anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione; *(ii)* emettere azioni da liberarsi con conferimenti non in denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge; *(iii)* assegnare eventuali azioni di nuova emissione in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati; *(iv)* di assegnare utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

Nuovo Art. 6 (Azioni): si propone la disciplina delle azioni speciali introdotte ai sensi del nuovo articolo 5, le quali avranno delle caratteristiche del tutto identiche alle attuali Azioni Speciali ISI salvo la soppressione delle disposizioni non più attuali al momento dell'entrata in vigore del Nuovo Statuto Lu-Ve per effetto del perfezionamento dell'Operazione Rilevante con Lu-Ve, come segue:

- (a)* sono intrasferibili fino alla data di Ammissione;
- (b)* sono prive del diritto di voto nelle assemblee generali dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, della società;
- (c)* sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del Nuovo Statuto Lu-Ve e fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di Ammissione, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d)* in caso di scioglimento della società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata

la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie ai sensi del paragrafo 27.2 del Nuovo Statuto Lu-Ve.

(e) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, prevedendo che per ogni azione speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) azioni ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di azioni speciali:

(i) nella misura di n. 50.000 azioni speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) decorsi 7 (sette) giorni dalla data di Ammissione;

(ii) (A) nella ulteriore misura di n. 50.000 azioni speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla data di Ammissione, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per azione ordinaria; ovvero

(B) nella ulteriore misura di n. 100.000 azioni speciali (pari ai 2/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per azione ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle azioni ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla data di Ammissione, per ogni azione speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) o (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In conseguenza della conversione automatica delle azioni speciali in azioni ordinarie, il consiglio di amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle stesse ed emissione delle azioni ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del cod. civ., il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il



GS

Handwritten initials or signature.

capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Nuovo Art. 7 (Finanziamenti): si propone l'introduzione della facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi.

Nuovo Art. 9 (Diritto di Recesso): si propone l'introduzione dell'espressa esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti: (a) la proroga del termine di durata della società; e (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Nuovo Art. 10 (Offerta Pubblica di Acquisto): in vista dell'Ammissione e, dunque, in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni, si propone:

- l'eliminazione di tutti i vincoli alla circolazione delle partecipazioni presenti nello Statuto Vigente Lu-Ve;
- il recepimento, secondo lo schema della Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM, delle previsioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF.

Nuovo Art. 11 (Partecipazioni Significative): in vista dell'Ammissione, si propone l'adeguamento alla normativa in tema di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni.

Nuovo Art. 12 (Competenze e deliberazioni dell'Assemblea): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge, fra le quali anche una clausola che prevede che fino alla data ultima di conversione di tutte le azioni speciali di cui al nuovo art. 6.3 del Nuovo Statuto Lu-Ve, per la modifica dei diritti delle stesse è necessaria la preventiva approvazione dell'assemblea speciale dei soci titolari di dette azioni speciali.

Nuovo Art. 12 (Convocazione): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge, alcune delle quali necessarie in funzione dell'Ammissione.

Nuovo Art. 14 (Intervento e voto): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge.

Nuovo Art. 15 (Svolgimento dell'assemblea): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge.

Nuovo Art. 16 (Verbalizzazione): si propone di eliminare la previsione di maggioranze qualificate e di inserire alcune clausole conformi a previsioni di legge.

Nuovo Art. 17 (Consiglio di amministrazione): si propone di:

- modificare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, fissandolo in un minimo di 7 (sette) e in un massimo di 11 (undici);
- prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione sia in possesso dei requisiti per essere qualificato amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo decreto;
- eliminare la procedure del voto di lista ai fini della nomina del consiglio di amministrazione
- prevedere che l'assemblea ordinaria possa riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa e determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Nuovo Art. 18 (Poteri e rappresentanza): si propone di:

- eliminare la previsione della competenza esclusiva del consiglio di amministrazione in relazione alla lunga lista di materie indicate come non delegabili nel testo attualmente in vigore;
- attribuire alla competenza del consiglio di amministrazione la competenza in materia di adeguamento dello statuto a disposizioni normative, senza escludere concorrente competenza dell'assemblea nelle stesse materie.

Nuovo Art. 20 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione): si propone la riduzione dei termini di convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione, portandoli a 3 (giorni) e, in caso di particolare urgenza, 24 (ventiquattro) ore.

Nuovo Art. 21 (Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione): si propone:

- l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge;
- di eliminare la previsione di maggioranze qualificate.

Nuovo Art. 22 (Nomina e sostituzione degli amministratori): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge e di una disciplina espressa per il caso del venire meno del requisito di indipendenza prescritto dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF in capo ad un amministratore indipendente.

Nuovo Art. 23 (Collegio sindacale): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge.

Nuovo Art. 24 (revisione dei conti): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge.

Nuovo Art. 27 (scioglimento e liquidazione): si propone l'inserimento di un ordine di priorità nella distribuzione del patrimonio netto di liquidazione in caso di scioglimento della società, che comporti una postergazione dei soci titolari di azioni speciali di cui al nuovo art. 6.3 del Nuovo Statuto Lu-Ve, come segue:

- (a) *in primis*, ai soci titolari di azioni ordinarie, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);
- (b) per il residuo ai soci titolari di azioni speciali di cui al nuovo art. 6.3 del Nuovo Statuto Lu-Ve, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);
- (c) per il residuo, a tutti i soci titolari di azioni ordinarie in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

Nuovo Art. 28 (Rinvio): si propone di prevedere espressamente che, qualora le azioni della società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis*, cod. civ., 111-*bis* delle disposizione di attuazione al codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

### **PARAGRAFO 3) Rapporto di cambio**

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater*, cod. civ.: quanto a Lu-Ve, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; quanto a ISI, la situazione patrimoniale di ISI al 31 dicembre 2014.

Lu-Ve darà attuazione alla Fusione mediante l'emissione di nuove azioni, ordinarie e speciali, e di nuovi Warrant Lu-Ve da assegnare ai titolari delle Azioni Ordinarie ISI, delle Azioni Speciali ISI e dei Warrant ISI.

In particolare, secondo quanto determinato dai consigli di amministrazione di Lu-Ve e ISI:

- per ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria ISI, verrà assegnata in concambio n. 1 (una) Azione Ordinaria Lu-Ve; e
- per ogni n. 1 (una) Azione Speciale ISI, verrà assegnata in concambio n. 1 (una) Azione Speciale Lu-Ve.

Non sono previsti conguagli in danaro.

Come meglio illustrato nelle relazione degli amministratori redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quinquies*, cod. civ., il rapporto di concambio è stato determinato attribuendo:

- (a) a Lu-Ve un valore complessivo pari ad Euro 140.924.800,00 (centoquarantamilioninovecentoventiquattromilaottocento/00) e conseguentemente un valore unitario per azione pari ad Euro 10,00 (dieci/00);
- (b) a ISI un valore complessivo pari ad Euro 51.550.000,00 (cinquantunmilioncinquecentocinquantamila/00) e conseguentemente un valore unitario per azione pari ad Euro 10,00 (dieci/00),

così che il valore unitario delle azioni ordinarie di Lu-Ve risulta uguale al valore unitario delle azioni di ISI.

Come meglio illustrato nelle relazioni degli amministratori redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quinquies*, cod. civ., detto rapporto di cambio non è influenzato – e quindi non avrà a variare – per effetto dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci ordinari di ISI.

In data 16/18 febbraio 2015, su istanza presentata congiuntamente dalle società partecipanti alla Fusione in data 11 febbraio 2015, il Tribunale di Varese ha designato BDO S.p.A., con sede in Milano, Largo Augusto 8, quale esperto comune incaricato di redigere la relazione di congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ..

Inoltre, in considerazione delle caratteristiche dei Warrant ISI che saranno oggetto di annullamento e delle caratteristiche del tutto simili dei Warrant Lu-Ve si è determinato:

- (i) di assegnare gratuitamente ai portatori dei Warrant ISI, per ogni n. 1 (uno) Warrant ISI annullato, n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve in Sostituzione;
- (ii) con riferimento ai Warrant Lu-Ve Integrativi, di mantenere la proporzione di assegnazione di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 2 (due) Azioni Ordinarie ISI detenute alla data di efficacia della Fusione indicata nell'atto di Fusione (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso),
- (iii) al fine di mantenere inalterato - successivamente alla Fusione - il valore economico complessivamente detenuto dagli attuali soci di Lu-Ve, di assegnare gratuitamente agli stessi i Warrant Lu-Ve Nuovi, in un numero pari al 50% della somma del numero di Warrant Lu-Ve in Sostituzione e dei Warrant Lu-Ve Integrativi effettivamente emessi.

#### PARAGRAFO 4) Modalità di assegnazione della Società Incorporante – Diritto di recesso

##### 4.1 Modalità di assegnazione della Società Incorporante

Al perfezionamento della Fusione si procederà (i) all'annullamento di tutte le Azioni Ordinarie ISI e di tutte le Azioni Speciali ISI, rappresentanti l'intero capitale sociale di ISI, che saranno

con cambiate, rispettivamente, con Azioni Ordinarie Lu-Ve e Azioni Speciali Lu-Ve secondo il citato rapporto di cambio 1:1 (uno a uno), nonché (ii) all'annullamento di tutti i Warrant ISI, fermo restando che saranno assegnati gratuitamente Warrant Lu-Ve in Sostituzione ai portatori di Warrant ISI alla data di efficacia della Fusione, in misura di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve in Sostituzione ogni n. 1 (uno) Warrant ISI.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio e dei titolari dei Warrant ISI per le operazioni di emissione dei nuovi Warrant Lu-Ve.

Le Azioni Ordinarie Lu-Ve, le Azioni Speciali Lu-Ve e i Warrant Lu-Ve saranno messi a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie dei titoli accentrati presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzati, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di Lu-Ve.

Con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, le Azioni Ordinarie ISI e i Warrant ISI verranno revocati dalle negoziazioni sull'AIM e annullati. Gli azionisti ordinari di ISI e i titolari di Warrant ISI riceveranno rispettivamente Azioni Ordinarie Lu-Ve e Warrant Lu-Ve negoziati sull'AIM secondo le proporzioni sopra descritte, fermo restando che le eventuali Azioni Ordinarie ISI che, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci ISI ai sensi del successivo paragrafo 4.2 del Progetto di Fusione, ISI dovesse detenere alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, verranno annullate senza concambio.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle Azioni Ordinarie Lu-Ve, delle Azioni Speciali Lu-Ve e dei Warrant Lu-Ve in esecuzione della Fusione saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato comunicato stampa.

#### 4.2 Diritto di recesso dei soci ISI

Come accennato nella Premessa al Progetto di Fusione, agli azionisti dell'Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del cod. civ., in quanto l'adozione del Nuovo Statuto Lu-Ve implicherà per gli azionisti ordinari di ISI: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; e (ii) la proroga del termine di durata della società al 31 dicembre 2100. Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) del cod. civ. per l'esercizio del diritto di recesso.

Ai fini del recesso il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie ISI sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2 del cod. civ. e in conformità al disposto dell'art. 8 dello statuto sociale di ISI il quale prevede che ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che ISI abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione di ISI (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del cod. civ.) attesa la natura di ISI fino a tale data, dovrà applicare il criterio della consistenza patrimoniale di ISI e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato, essendo tale criterio coerente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del cod. civ. Il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie ISI sarà reso noto ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare in merito agli oggetti sopra indicati, a norma dell'art. 2437-ter, comma 5, cod. civ., anche mediante comunicato stampa diffuso attraverso il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di ISI [www.indstars.it](http://www.indstars.it) (Sezione Press Room - Comunicati Stampa).

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del provvedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ.; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet di ISI [www.indstars.it](http://www.indstars.it) (Sezione Press Room - Comunicati Stampa), contestualmente all'iscrizione presso i competenti registri delle imprese delle delibere assembleari relative agli oggetti sopra indicati.

Si segnala che con comunicazione inviata in data 20 marzo 2015 al consiglio di amministrazione di ISI, Giober e Spaclab, in qualità di Società Promotori di ISI titolari congiuntamente della totalità delle Azioni Speciali ISI, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi in relazione alla deliberazione assembleare che approvi il Progetto di Fusione e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali ISI da parte del consiglio di amministrazione di ISI, ai sensi dell'art. 2473-ter comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 2473-ter cod. civ..

#### 4.3 Diritto di recesso dei soci Lu-Ve

Come accennato nella Premessa al Progetto di Fusione, ai sensi degli artt. 2473 e segg., cod. civ., il diritto di recesso sorge anche in capo ai soci Lu-Ve che non concorrano all'approvazione del Progetto di Fusione e del Nuovo Statuto Lu-Ve, in quanto l'adozione del Nuovo Statuto Lu-Ve implicherà per gli azionisti ordinari di Lu-Ve: (i) la proroga del termine di durata della società al 31 dicembre 2100; e (ii) l'introduzione di azioni prive di diritto di voto.

GC

M  
24

Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 2, lett. a) e lett. b) del cod. civ. per l'esercizio del diritto di recesso. Tuttavia si segnala che, con comunicazione inviata in data 20 marzo 2015 all'organo amministrativo di Lu-Ve, Finami e G4, in qualità di Azionisti Lu-Ve titolari del 100% del capitale sociale di Lu-Ve, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'approvazione del Nuovo Statuto Lu-Ve) e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni di Lu-Ve da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2473-ter comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 2473-ter cod. civ..

**PARAGRAFO 5)      Data dalla quale le azioni di Lu-Ve assegnate in concambio partecipano agli utili**

Le Azioni Ordinarie Lu-Ve assegnate in concambio delle Azioni Ordinarie ISI avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle altre azioni ordinarie di Lu-Ve in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni Speciali Lu-Ve assegnate in concambio delle Azioni Speciali ISI, in "continuità" con queste ultime, saranno escluse dal diritto di percepire gli utili di cui l'Incorporante deliberi la distribuzione fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie Lu-Ve e dei Warrant Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM, mentre attribuiranno ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili (si veda il paragrafo 16.4 del Nuovo Statuto Lu-Ve).

**PARAGRAFO 6)      Effetti tributari**

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, ai sensi dell'articolo 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

**PARAGRAFO 7)      Data di decorrenza degli effetti della Fusione**

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione, ex art. 2504-bis del Codice Civile, che potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal 1° luglio 2015. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

**PARAGRAFO 8)            Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni**


Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato nell'ambito della Fusione, fatta eccezione per i titolari delle Azioni Speciali ISI i quali riceveranno, in concambio delle stesse Azioni Speciali ISI, Azioni Speciali Lu-Ve aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Speciali ISI in circolazione alla data del Progetto di Fusione.

Nel quadro della Fusione, Lu-Ve emetterà i Warrant Lu-Ve che saranno disciplinati dal Regolamento Warrant Lu-Ve, predisposto in maniera sostanzialmente conforme al Regolamento Warrant ISI, salvo che per il prezzo di sottoscrizione unitario che sarà in ogni caso Euro 0,10 (zero virgola 10) e per l'adeguamento delle espressioni non più attuali per effetto del perfezionamento (al momento dell'entrata in vigore del Regolamento Warrant Lu-Ve) dell'Operazione Rilevante con Lu-Ve, e i Warrant Lu-Ve saranno: *(i)* in parte Warrant Lu-Ve in Sostituzione assegnati gratuitamente ai titolari di Warrant ISI nel rapporto di 1:1 (uno a uno); *(ii)* in parte Warrant Lu-Ve Integrativi assegnati gratuitamente ai soggetti che, il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, siano titolari di Azioni Ordinarie ISI (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso) in misura di 1 (uno) Warrant Lu-Ve Integrativo ogni 2 (due) Azioni Ordinarie ISI detenute; e *(iii)* in parte Warrant Lu-Ve Nuovi assegnati gratuitamente agli attuali Azionisti Lu-Ve al fine di mantenere inalterato – successivamente alla Fusione – il valore economico complessivamente detenuto dagli attuali soci di Lu-Ve.

Ad esito della Fusione, i Warrant Lu-Ve di nuova emissione saranno ammessi alle negoziazioni sull'AIM.

Le Azioni Speciali Lu-Ve emesse dall'Incorporante in concambio delle Azioni Speciali ISI saranno fornite degli stessi diritti e caratteristiche ai sensi dell'articolo 6 del Nuovo Statuto Lu-Ve e non saranno ammesse alle negoziazioni sull'AIM. Si segnala che l'articolo 6 del Nuovo Statuto Lu-Ve non conterrà le disposizioni relative alle Azioni Speciali ISI non più attuali per effetto del perfezionamento (al momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto dell'Incorporante) dell'Operazione Rilevante con Lu-Ve.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione, fatto salvo quanto determinato dal possesso di Azioni Speciali ISI e di Azioni Ordinarie ISI. In particolare: *(i)* il Presidente e Amministratore esecutivo dell'Incorporanda, Ing. Giovanni Cavallini ricopre la carica di Amministratore Unico di Giober e detiene il 50% del capitale sociale di Giober la quale a sua volta è titolare di n. 75.000 Azioni Speciali ISI; e *(ii)* il Vice Presidente e Amministratore esecutivo dell'Incorporanda, dott. Attilio Arietti ricopre la carica di Amministratore



*Luca*

GC 11/24

Unico di Spaclab e detiene il 74% del capitale sociale di Spaclab, la quale detiene n. 75.000 Azioni Speciali ISI.

Si segnala altresì che, contestualmente al perfezionamento dell'Operazione Rilevante con Lu-Ve, è previsto il trasferimento di complessive n. 30.000 Azioni Speciali ISI da Giober e Spaclab a favore di Finami e di G4, in proporzione alle partecipazioni da queste ultime attualmente detenute nel capitale sociale della Incorporante. Per effetto di tale trasferimento, le n. 150.000 Azioni Speciali Lu-Ve saranno detenute come segue: (i) Giober deterrà n. 60.000 Azioni Speciali Lu-Ve; (ii) Spaclab deterrà n. 60.000 Azioni Speciali Lu-Ve; (iii) Finami deterrà n. 22.200 Azioni Speciali Lu-Ve; e (iv) G4 deterrà n. 7.800 Azioni Speciali Lu-Ve.

#### **PARAGRAFO 9)      Presupposti ed efficacia della Fusione**

Di comune intesa tra ISI e Lu-Ve, l'atto di Fusione verrà stipulato sul presupposto che non si verifichi alcuno dei seguenti eventi:

- (a) la delibera dell'assemblea dei soci di ISI che ha approvato il Progetto di Fusione sia divenuta inefficace, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di ISI, ai sensi di quanto previsto nell'art. 15.3 dello Statuto di ISI stessa; ovvero
- (b) all'assemblea straordinaria dei soci di Lu-Ve di cui alla lettera G. delle Premesse al presente Progetto di Fusione non sia rappresentato l'intero capitale sociale di Lu-Ve ovvero le delibere dei soci di LU-VE che approvano le materie ivi poste all'ordine del giorno non siano assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 100% del capitale sociale; ovvero
- (c) taluni istituti finanziatori di Lu-Ve neghino il consenso all'Operazione Rilevante con Lu-Ve, salva la facoltà di Lu-Ve di procedere al rimborso del debito residuo nei confronti del/i relativo/i ente/i finanziatore/i; ovvero
- (d) la delibera dell'assemblea dei soci ISI chiamata ad approvare il Progetto di Fusione non sia stata adottata con modalità e maggioranze tali da garantire l'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato;
- (e) l'assemblea dei soci di ISI adotti una delibera diversa e/o ulteriore rispetto a quelle concordate da ISI e Lu-Ve nell'Accordo Quadro e comunque non funzionale alla realizzazione dell'Operazione Rilevante con LU-VE;
- (f) l'assemblea dei soci di Lu-Ve adotti una delibera diversa e/o ulteriore rispetto a quelle concordate da ISI e Lu-Ve e comunque non funzionale alla realizzazione dell'Operazione Rilevante con LU-VE;


sempreché: (1) con riferimento alle condizioni indicate sub Punti (b) e (f) poste nell'interesse di ISI, quest'ultima non vi abbia rinunciato, (2) con riferimento alle condizioni indicate sub Punti (d) ed (e) poste nell'interesse di Lu-Ve, quest'ultima non vi abbia rinunciato e (3) con riferimento a tutte le altre condizioni sopra indicate, poste nell'interesse di ISI e di Lu-Ve, entrambe non vi abbiano rinunciato.

Si segnala altresì che l'atto di Fusione sarà condizionato all'Ammissione.

**Industrial Stars of Italy S.p.A.**

Il Presidente

(Giovanni Cavallini)



*G. Cavallini*



**Lu-Ve S.p.A.**

Il Presidente

(Liberali Iginio)




*I. Liberali*

Allegati:

- (A) Nuovo Statuto Lu-Ve;
- (B) Statuto Vigente Lu-Ve a seguito delle modifiche adottate dall'assemblea straordinaria del 20 marzo 2015;
- (C) Regolamento Warrant Lu-Ve.





STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE


**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"LU-VE S.P.A."

**Articolo 2 - Oggetto**

La Società ha per oggetto la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, l'immagazzinaggio, l'assemblaggio, il commercio in genere, sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria di altre ditte, anche estere, di condensatori, evaporatori, raffreddatori di liquido, scambiatori di calore ed apparecchi termodinamici in genere per tutte le applicazioni. La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari connesse con lo scopo sociale; la società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente rispetto all'oggetto sociale: e' escluso dall'oggetto sociale il compimento delle attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, l'intermediazione finanziaria ed in generale lo svolgimento delle operazioni che risultino riservate o vietate dalla presente o futura legislazione.



**Articolo 3 - Sede e domicilio**

1. La Società ha sede in Varese.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie o rappresentanze e di sopprimerle.
3. Il domicilio inteso come l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, dei consiglieri, dei sindaci, del revisore e/o della società di revisione, per i rapporti con la società e' quello risultante dai libri sociali.

**Articolo 4 - Durata**

La durata della Società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

TITOLO II

*Hubert*

*GC 11/11*

## CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E OBBLIGAZIONI

### Articolo 5 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale e' di Euro [...] (...) rappresentato da n. [...] (...) azioni senza indicazione del valore nominale (le Azioni), di cui:
  - (a) n. [...] azioni ordinarie (le Azioni Ordinarie);
  - (b) n. [...] azioni speciali (le Azioni Speciali).
2. L'Assemblea straordinaria del [...] ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro [...], mediante emissione di massime numero [...] Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Lu-Ve" in conformità al relativo Regolamento, entro 5 (cinque) anni dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia.
3. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, il capitale sociale potrà essere aumentato anche (i) con l'emissione di Azioni aventi diritti diversi dai diritti delle Azioni Ordinarie anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, e/o (ii) con l'emissione di Azioni da liberarsi con conferimenti non in denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
4. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza dei limiti e delle modalità stabiliti dalla legge.
5. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali, inclusa l'assegnazione di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia compartecipazione.
6. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

### Articolo 6 – Azioni

1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.

4. Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

(a) sono intrasferibili fino alla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia;

(b) sono prive del diritto di voto nelle assemblee generali dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società;

(c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

(d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 27.2.

(e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:

(i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) decorsi 7 (sette) giorni dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia;

(ii) (A) nella ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria; ovvero

(B) nella ulteriore misura di n. 100.000 Azioni Speciali (pari ai 2/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;

G<sup>C</sup> 3

4/24

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

Decorso 28 (ventotto) mesi dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant Lu-  
Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) o (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle stesse ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

#### **Articolo 7 - Finanziamenti**

1. E' espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri azionisti, come pure da società controllanti gli stessi, controllate o collegate agli stessi o da controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.

2. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, la Società può emettere strumenti finanziari partecipativi.

#### **Articolo 8 - Obbligazioni**

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

2. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

#### **Articolo 9 - Diritto di Recesso**

1. I soci hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

CC 4  
G. V. 4  
H. M.

2. È espressamente escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti: (a) la proroga del termine di durata della Società; e (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

### TITOLO III

#### OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO – PARTECIPAZIONI

##### SIGNIFICATIVE

#### **Articolo 10 – Offerta Pubblica di Acquisto**

1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

2. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato Panel. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

3. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

4. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

5. Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.

6. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le

determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

7. La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

8. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

#### **Articolo 11 – Partecipazioni Significative**

1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento AIM Italia"), la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.

2. Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

3. Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

4. In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle

6  
G  
H

loro partecipazioni al capitale sociale.

#### TITOLO IV

#### ASSEMBLEA

##### **Articolo 12 – Competenze e deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed a questo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzianti.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
4. Fino alla data ultima di conversione di tutte le Azioni Speciali, per la modifica dell'articolo 6.3 del presente Statuto è necessaria la preventiva approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.

##### **Articolo 13 – Convocazione**

1. L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.
2. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, qualora la legge lo consenta, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali.

##### **Articolo 14 – Intervento e voto**

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può



*M. Verdi*

GC

7

*M. Verdi*

essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

#### **Articolo 15 - Svolgimento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti; in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.
3. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non azionista e, se crede opportuno, può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

#### **Articolo 16 - Verbalizzazione**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente, firmato dal Presidente e dal segretario.
2. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo crede opportuno, il verbale e' redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

### **TITOLO IV**

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

#### **Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione**

1. La Società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, fermo restando che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti per essere qualificato amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo decreto.
2. Gli amministratori sono nominati per 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

8



determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

4. Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

5. Gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 mesi, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

#### **Articolo 20 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, in altro Stato membro dell'Unione Europea o nella Confederazione Elvetica, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o da due Sindaci.

2. L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con notifica di lettura da consegnarsi o spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizioni che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali condizioni, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.

4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione quando siano intervenuti tutti gli amministratori e sindaci in carica.

#### Articolo 21 – Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente.

2. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal relativo Presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto ai sensi di legge.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

#### Articolo 22 - Nomina e sostituzione degli amministratori

1. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

3. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti.

4. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza prescritto dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.



*Handwritten signature*

#### TITOLO V

GC  
11

## COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

### Articolo 23 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, e ne nomina il Presidente, determinando la loro retribuzione.
3. I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
4. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio o teleconferenza, al condizioni che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

### Articolo 24 – Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata dalla società di revisione abilitata ai sensi di legge.
2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

## TITOLO VI

### ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

#### Articolo 25 – Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio a norma di legge.

#### Articolo 26 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo il prelievo di almeno il 5%

GC 12

WJ

per la riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il minimo di legge, saranno attribuiti alle azioni giusta deliberazione dell'assemblea, la quale potrà deliberare anche di portarli tutti o in parte a riserve.

2. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

## TITOLO VII

### SCIoglimento E SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Articolo 27 – Scioglimento e Liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri, fermo restando che il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci secondo il seguente ordine:

(a) *in primis*, ai soci titolari di Azioni Ordinarie, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);

(b) per il residuo ai soci titolari di Azioni Speciali, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);

(c) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

3. L'organo liquidatore procederà, successivamente al pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione tra i soci dell'attivo residuo.

4. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge.

5. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.



GC

**TITOLO VIII**  
**NORME FINALI**

**Articolo 28 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.
2. Qualora le azioni della Società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del codice civile, 111-*bis* delle disposizione di attuazione al codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

GC ✓ 

STATUTO

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE**

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"LU-VE S.P.A."

**Articolo 2 - Oggetto**

La Società ha per oggetto la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, l'immagazzinaggio, l'assemblaggio, il commercio in genere, sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria di altre ditte, anche estere, di condensatori, evaporatori, raffreddatori di liquido, scambiatori di calore ed apparecchi termodinamici in genere per tutte le applicazioni. La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari connesse con lo scopo sociale; la società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente rispetto all'oggetto sociale: e' escluso dall'oggetto sociale il compimento delle attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, l'intermediazione finanziaria ed in generale lo svolgimento delle operazioni che risultino riservate o vietate dalla presente o futura legislazione.

**Articolo 3 - Sede**

3.1. La Società ha sede in Varese.

3.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie o rappresentanze e di sopprimerle.

**Articolo 4 - Domicilio**

Il domicilio inteso come l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, dei consiglieri, dei sindaci, del revisore e/o della società di revisione, per i rapporti con la società e' quello risultante dai libri sociali.

**Articolo 5 - Durata**

La durata della Società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

**TITOLO II**

**CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E OBBLIGAZIONI**

**Articolo 6 - Capitale sociale**

6.1. Il capitale sociale è di Euro 10.945.800 diviso in n. 14.092.480 azioni prive del valore nominale.

6.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti non in denaro.

6.3. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad



*Marchetti*

*GC*

*W*

aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza dei limiti e delle modalità stabiliti dalla legge.

6.4. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali, inclusa l'assegnazione di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia compartecipazione.

#### **Articolo 7 – Azioni**

7.1. Le azioni sono nominative e individuali.

7.2. Le azioni della Società sono assoggettate alla disciplina della gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346, primo comma, del codice civile e degli artt. 83-bis e seguenti del testo Unico della Finanza.

7.3. Tutte le azioni attribuiscono eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### **Articolo 8 - Finanziamenti**

E' espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri azionisti, come pure da società controllanti gli stessi, controllate o collegate agli stessi o da controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.

#### **Articolo 9 - Obbligazioni**

9.1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

9.2. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

#### **Articolo 10 – Disciplina del trasferimento delle partecipazioni**

##### Libera trasferibilità

10.1. Le azioni, i diritti di opzione, le obbligazioni convertibili e ogni altro titolo o diritto che attribuisca comunque il diritto di sottoscrivere una quota di capitale della società ("Partecipazione") sono liberamente trasferibili esclusivamente fra titolari di Partecipazioni ovvero (i) a favore di società controllate dai titolari delle Partecipazioni, o soggetti controllanti i titolari delle Partecipazioni, o società soggette a comune controllo rispetto ai titolari delle Partecipazioni, ovvero (ii) se i titolari delle Partecipazioni in Lu-Ve sono persone fisiche, a favore di discendenti in linea retta di tali persone fisiche.

Ai fini di garantire l'applicazione del presente articolo, ciascun titolare di Partecipazioni che sia una società comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione i propri effettivi beneficiari ultimi, nonché la catena di controllo ed ogni eventuale variazione nella stessa.

##### Diritto di prelazione e di opzione

10.2. In ogni altro caso in cui un titolare di Partecipazioni intenda effettuare comunque un trasferimento, in tutto o in parte, per atto tra vivi, delle proprie Partecipazioni, spetta agli altri titolari di Partecipazioni un diritto di prelazione

proporzionale secondo le norme seguenti, intendendosi per "trasferimento" qualunque atto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, conferimenti, permuta, compravendite, ecc.) che abbia quale effetto il cambiamento del soggetto cui spetta la titolarità delle Partecipazioni.

10.2.1 Il titolare di Partecipazioni che intende trasferire le proprie Partecipazioni deve darne comunicazione agli altri titolari di Partecipazioni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax, inviata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito la "Comunicazione di Offerta").

La Comunicazione di Offerta deve contenere:

- (i) l'indicazione del nome e dell'indirizzo del proposto terzo acquirente;
- (ii) qualora il terzo acquirente sia una società, anche l'indicazione degli amministratori della stessa e dei soggetti che risultano, direttamente o indirettamente (anche tramite società fiduciaria), effettivi beneficiari ultimi della partecipazione di controllo nella predetta società, nonché della catena di controllo;
- (iii) la natura e il numero delle Partecipazioni che intende trasferire;
- (iv) il prezzo offerto dal terzo e gli altri termini e condizioni dell'offerta;
- (v) l'offerta di vendere le Partecipazioni suddette agli altri titolari di Partecipazioni al prezzo ed agli altri termini e condizioni offerti dal terzo, salvo quanto previsto al successivo Articolo 10.3.

10.2.2 Il diritto di prelazione deve essere esercitato dagli altri titolari di Partecipazioni, per l'intera Partecipazione offerta, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta, mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax, inviata al titolare di Partecipazioni alienante e per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora più titolari di Partecipazione esercitino il diritto di prelazione, la Partecipazione offerta verrà attribuita ai soggetti che l'hanno esercitata in proporzione alla Partecipazione già detenuta nella società. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al medesimo prezzo offerto dal terzo; tuttavia il socio che intende esercitare la prelazione ma ritiene il prezzo manifestamente iniquo, potrà richiedere di esercitare la prelazione al "Giusto Valore di Mercato", determinato ai sensi del successivo Articolo 10.3.

10.2.3 Qualora nessuno degli altri titolari di Partecipazioni eserciti il diritto di prelazione entro il termine di cui al precedente Articolo 10.2.2., il Titolare di Partecipazioni che intende vendere le Partecipazioni avrà il diritto di trasferirle al terzo indicato nella Comunicazione di Offerta entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di detto termine, ai termini ed alle condizioni indicate nella stessa Comunicazione di Offerta. Qualora il termine di 60 (sessanta) giorni trascorra senza che la vendita delle Partecipazioni abbia luogo, il trasferimento potrà avvenire solo se il procedimento e le condizioni di cui al presente articolo saranno nuovamente adempiuti.

10.2.4 Al fine di consentire la verifica del rispetto delle disposizioni di cui ai



*Gubeli*

GC  
44

precedenti commi da 2.1 a 2.3 del presente Articolo 10, i titolari di Partecipazioni le cui Partecipazioni siano intestate a società fiduciarie e gli azionisti nella cui catena di partecipazione siano presenti società fiduciarie autorizzano sin d'ora queste ultime a dare accesso in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a persona da lui delegata per iscritto, per effettuare ogni opportuna verifica in ordine alla perdurante titolarità delle Partecipazioni in capo al medesimo soggetto.

10.3. Nel caso previsto dal precedente punto 10.2.2 e nei casi in cui il prospettato trasferimento sia senza corrispettivo o con un corrispettivo in tutto o in parte non determinato in denaro, la prelazione potrà essere esercitata al prezzo pari al giusto valore di mercato delle Partecipazioni, e dunque al valore di cui all'art. 2437-ter del codice civile, determinato pro-quota con riferimento al valore del 100 (cento per cento) del capitale sociale della società (di seguito il "Giusto Valore di Mercato").

Tale Giusto Valore di Mercato sarà determinato, con riferimento al momento in cui il diritto di prelazione è stato esercitato, da un terzo esperto scelto di comune accordo fra il titolare di Partecipazioni che intende alienare e il/i titolare/i di Partecipazioni che ha/hanno esercitato la prelazione. In mancanza di tale accordo entro 15 (quindici) giorni dal: (i) termine di cui al precedente punto 10.2.2, oppure (ii) se anteriore, dalla data in cui tutti i soci aventi diritto abbiano esercitato la prelazione, il terzo esperto sarà scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo in la società ha sede, possibilmente fra primarie società di revisione o banche d'affari. Il terzo esperto designato riceverà mandato di determinare il Giusto Valore di Mercato e di darne comunicazione per iscritto all'Organo Amministrativo entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di accettazione del mandato. Le spese per il terzo esperto saranno sostenute dal titolare di Partecipazioni alienante e dal/i titolare/i di Partecipazioni acquirenti in misura fra loro eguale.

10.4. Nel caso in cui titolare di Partecipazione sia una società e, per qualsiasi ragione, muti il soggetto che lo controlla ovvero l'effettivo beneficiario ultimo dello stesso, tale evento deve essere notificato agli altri titolari di Partecipazioni e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax e troverà applicazione quanto segue.

10.4.1 Salvo quanto previsto al successivo punto 10.4.2, gli altri titolari di Partecipazioni avranno un diritto di riscatto e acquisto dell'intera e solo dell'intera Partecipazione dal titolare di Partecipazioni il cui socio di controllo ovvero effettivo beneficiario ultimo sia mutato, da esercitare mediante comunicazione inviata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax, a detto titolare di Partecipazioni e per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione della modifica o hanno altrimenti avuto notizia della modifica del rapporto di controllo. Il diritto di riscatto e acquisto è esercitato al Giusto Valore di Mercato calcolato in base a quanto previsto nel precedente punto 10.3.

10.4.2 Qualora il socio di controllo ovvero l'effettivo beneficiario ultimo sia una persona fisica, agli altri titolari di Partecipazione non spetta il diritto di cui al precedente punto 10.4.1, qualora allo stesso subentrino, a qualsiasi

titolo, per atto tra vivi o *mortis causa*, i propri discendenti in linea retta.

10.5. Qualora titolare di Partecipazione sia una persona fisica e alla stessa succedano, per causa di morte, soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto 10.1., agli altri titolari di Partecipazione spetta un diritto di riscatto nei confronti di ciascun erede o legatario che sia un soggetto diverso da quelli sopra indicati, per l'acquisto dell'intera e solo dell'intera Partecipazione pervenuta a quest'ultimo. Si applica, *mutatis mutandis*, quanto previsto al precedente punto 10.4.

#### Diritto e obbligo di covendita

10.6. Qualora il socio di controllo intenda trasferire ad un soggetto diverso da quelli indicati nel comma 1. del presente Articolo 10 l'intera propria Partecipazione, ovvero una quota di Partecipazione che consenta all'acquirente di acquisire la maggioranza del capitale sociale, ovvero comunque comporti il venir meno del controllo in capo al socio alienante, e non sia esercitato il diritto di prelazione, lo stesso socio di controllo dovrà garantire che detto terzo acquisti proporzionalmente, alle medesime condizioni, anche le Partecipazioni degli altri titolari di Partecipazioni che intendono cederle. Qualora gli altri titolari di Partecipazioni esercitino la facoltà di cedere al terzo acquirente, si ridurrà proporzionalmente la quota di Partecipazione che tale terzo acquirente acquisterà dal socio di controllo.

10.7. Qualora il socio di controllo intenda trasferire ad un soggetto diverso da quelli indicati nel punto 10.1. l'intera propria Partecipazione e non sia stato esercitato il diritto di prelazione, lo stesso avrà il diritto di chiedere che gli altri titolari di Partecipazione trasferiscano al terzo anche l'intera e solo l'intera loro Partecipazione, alle medesime condizioni, e gli altri soci avranno l'obbligo di procedere a tale trasferimento. Qualora il trasferimento non preveda un corrispettivo in denaro, o il titolare di Partecipazione obbligato a trasferire le proprie Partecipazioni ritenga il corrispettivo manifestamente iniquo, potrà richiedere la determinazione del "Giusto Valore di Mercato" ai sensi del precedente punto 10.3. In tal caso, una volta che l'esperto abbia comunicato il Giusto Valore di Mercato, il socio di maggioranza potrà revocare la richiesta fatta agli altri titolari di Partecipazioni di trasferire al terzo anche l'intera loro Partecipazione e, in tal caso, le spese per il terzo esperto saranno sostenute esclusivamente dal socio di maggioranza, in deroga a quanto previsto al precedente punto 10.3; in mancanza di revoca, il trasferimento da parte del titolare di Partecipazione al terzo avverrà al Giusto Valore di Mercato o, se maggiore, al prezzo offerto dal terzo.

#### Usufrutto, pegno, espropriazione forzata

10.8. Le Partecipazioni possono essere concesse in usufrutto o in pegno, a condizione che il diritto di voto rimanga in capo al titolare concedente. In caso di attribuzione del diritto di voto all'usufruttuario o al creditore pignoratizio occorre il consenso di tutti i soci. In caso di espropriazione forzata delle Partecipazioni, se il creditore, il debitore e la Società non si accordano sulla vendita, quest'ultima ha luogo all'incanto; la vendita è tuttavia priva di effetto se, nei 30 (trenta) giorni successivi all'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Fermo restando quanto previsto al punto 10.9 che segue, quanto previsto ai sensi del presente punto 10.8 non si applica alle Partecipazioni concesse in pegno ai sensi di atti costitutivi di pegno già in essere alla data di adozione del presente Statuto (le "Partecipazioni Pegnate").

10.9. Le limitazioni al libero trasferimento delle Partecipazioni a soggetti diversi



Handwritten signature: "Guberti"

Handwritten initials: "GC"

Handwritten initials: "M/24"

da quelli indicati nel punto 10.1 così come il diritto di prelazione e opzione e il diritto e obbligo di covendita previsti dal presente articolo 10 non trovano applicazione in caso di trasferimento delle Partecipazioni Pegnate a seguito di escussione effettuata ai sensi di atti costitutivi di pegno in essere alla data di adozione del presente Statuto.

#### Inefficacia del trasferimento nei confronti della Società

**10.10.** Qualsiasi trasferimento di Partecipazioni effettuato senza il rispetto delle procedure disposte con il presente articolo sarà inefficace nei confronti della società e il Consiglio di Amministrazione non potrà procedere all'iscrizione dell'acquirente delle azioni a libro soci.

#### **Articolo 11 – Diritto di Recesso**

**11.1.** I soci hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 12 – Assemblea**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed a questo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

#### **Articolo 13 – Convocazione**

**13.1.** L'Assemblea è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda da almeno un amministratore o da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

**13.2.** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggior termine di centottanta giorni, alle condizioni previste dalla legge. Inoltre, l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando lo richieda il Collegio Sindacale.

**13.3.** L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza comunicato ai soci almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compresi raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica e fax. Lo stesso avviso di convocazione potrà fissare un altro giorno per l'eventuali convocazioni successive alla prima.

**13.4.** L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nello Stato Italiano, nella Confederazione Elvetica o in altro Stato membro dell'Unione Europea.

**13.5.** Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, ai sensi di legge.

#### **Articolo 14 – Intervento**

**14.1.** Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che si trovano nelle

condizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

14.2. È consentito che l'Assemblea si svolga anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, dovendo ritenersi svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.3. Ogni azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta nel rispetto delle norme di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

#### Articolo 15 - Presidenza dell'Assemblea

15.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice-Presidente, o, in caso di assenza, indisponibilità o impedimento anche di quest'ultimo, da qualsiasi altro consigliere di amministrazione o altro soggetto intervenuto all'adunanza, all'uopo designato dall'Assemblea.

15.2. Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

15.3. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non azionista e, se crede opportuno, sceglie due scrutatori tra gli azionisti od i Sindaci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

#### Articolo 16 - Deliberazioni

16.1. Le Assemblee si costituiscono e deliberano validamente con le maggioranze previste dalla legge.

16.2. È tuttavia richiesto il voto favorevole, sia in prima sia in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale nel caso previsto dal primo comma dell'Articolo 18, nonché per l'approvazione delle delibere riguardanti:

- 16.2.1 aumenti e riduzioni del capitale sociale, salvo quanto previsto al secondo comma dell'Articolo 19, lett. (c);
- 16.2.2 ogni modifica dello Statuto sociale, salvo quanto previsto al secondo comma dell'Articolo 19, lett. (a), (d) ed (f);
- 16.2.3 trasformazioni, fusioni e scissioni, salvo quanto previsto al secondo comma dell'Articolo 19, lett. (e);



*Handwritten signature*

GC

*Handwritten initials*

- 16.2.4 anticipato scioglimento della società e sua revoca; nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione; modifica delle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- 16.2.5 emissione di obbligazioni convertibili;
- 16.2.6 quotazione delle azioni della società in un mercato regolamentato;
- 16.2.7 determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma settimo dell'Articolo 18, qualora gli stessi eccedano, quanto all'importo complessivo fisso, Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e/o, quanto all'importo variabile, una percentuale del 10% (dieci per cento) dell'utile netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato approvato, ovvero dell'eventuale altro parametro di riferimento indicato dall'Assemblea ai sensi del settimo comma dell'Articolo 18.

#### Articolo 17 - Verbalizzazione

- 17.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
- 17.2. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo crede opportuno, il verbale e' redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.
- 17.3. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle assemblee dei soci. I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle assemblee dei soci.

### TITOLO IV


#### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

##### Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

- 18.1. La Società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Per modificare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere rispetto al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica o, in caso di rinnovo, di quello scaduto, occorre il voto favorevole, sia in prima, sia in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.
- 18.2. Gli amministratori sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 18.3. Salvo diversa delibera assunta con il consenso di tutti i soci, la nomina dei Consiglieri di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci stessi, con le seguenti modalità:
  - 18.3.1 ciascun socio, ovvero tanti soci che, congiuntamente, alla data della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, siano titolari di una partecipazione pari almeno al 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società, avranno diritto di presentare una propria lista di candidati. Salvo diverso accordo fra tutti i soci, potranno

essere inseriti nella lista e nominati amministratori, a pena di ineleggibilità e/o decadenza, esclusivamente soggetti che siano già stati amministratori della Società o di una società dalla stessa controllata, ovvero:

- (i) siano in possesso di laurea quinquennale (o equiparata), in materie economico/giuridiche o tecniche e abbiano almeno 2 (due) anni di esperienza quale amministratore o dirigente di società con un fatturato annuo superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) negli ultimi 3 (tre) esercizi, operanti nel medesimo settore o in settori analoghi a quello in cui opera la Società ovvero, in mancanza di laurea quinquennale (o equiparata), abbiano 5 (cinque) anni di esperienza quale amministratore o dirigente di società con un fatturato annuo superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) negli ultimi 3 (tre) esercizi, operanti nel medesimo settore o in settori analoghi a quello in cui opera la Società;
  - (ii) abbiano una conoscenza fluente dell'inglese; nonché
  - (iii) non siano stati condannati in via definitiva per reati non colposi ad una pena detentiva superiore a 5 anni;
- 18.3.2 le liste dovranno essere presentate tramite deposito presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, con la precisazione che, unitamente alle liste, dovranno essere depositate, a cura degli azionisti che presentino le liste, le accettazioni irrevocabili della carica da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina), contenenti l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza;
- 18.3.3 ciascuna lista potrà contenere l'indicazione di un numero massimo di 9 (nove) candidati, i quali dovranno essere elencati mediante un numero progressivo da 1 (uno) a 9 (nove);
- 18.3.4 ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista (essendo stabilito che l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta) e ogni socio potrà presentare, da solo o congiuntamente con altri soci, una sola lista (essendo stabilito che la presentazione di più lista da parte del medesimo socio, da solo o congiuntamente con altri soci, determina la irricevibilità di ciascuna di dette liste e la ineleggibilità assoluta di ciascuno dei candidati presenti nelle stesse); resta inteso che, ove più soci abbiano un medesimo effettivo beneficiario ultimo, tali soci, a prescindere dalla percentuale di partecipazione da ciascuno di essi detenuta, potranno presentare una sola lista in via fra loro congiunta;
- 18.3.5 le liste saranno messe ai voti e ciascun socio potrà votare esclusivamente la lista da esso (da solo o congiuntamente con altri soci) presentata ovvero, nel caso in cui non abbia presentato nessuna lista, una sola lista, fatta salva beninteso la facoltà di astenersi dalla votazione;
- 18.3.6 ai fini dell'elezione dei Consiglieri di Amministrazione, si procederà al calcolo dei quozienti ottenuti dalle singole liste, utilizzando come dividendi i voti ottenuti da ciascuna lista, e come divisori progressivamente i numeri da 1 (uno) fino al numero dei consiglieri da eleggere; i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e saranno ordinati in un'unica graduatoria decrescente;



*Marchetti*

GC

*GC*

- 18.3.7 risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati nella graduatoria di cui al precedente paragrafo 18.3.6;
- 18.3.8 in caso di parità di quoziente tra due o più candidati, sarà preferito quello della lista presentata dal socio o dai soci che detengano, individualmente o congiuntamente, la partecipazione più elevata nel capitale sociale della società.
- 18.4. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, venga meno un consigliere, questo sarà sostituito con il membro della medesima lista da cui è stato tratto il consigliere venuto meno, che risulti il primo dei non eletti. Qualora non sia possibile tale sostituzione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
- 18.5. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.
- 18.6. Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
- 18.7. L'Assemblea, contestualmente alla nomina, determina la remunerazione complessiva di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, sotto la forma di un importo fisso massimo e/o sotto l'eventuale forma di un compenso variabile.

#### **Articolo 19 - Poteri e rappresentanza**

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.


19.2. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie:

- (a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- (b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (e) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-*bis* del codice civile anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-*ter*, ultimo comma; e
- (f) l'adeguamento dello statuto a norme imperative che non contemplino scelte discrezionali.

19.3. La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente (se nominato e nella misura in cui tale firma e rappresentanza gli siano state espressamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione) e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.

#### **Articolo 20 - Presidente e organi delegati**

- 20.1.** Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, elegge il proprio Presidente, che sarà il primo dei candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, ove lo reputi opportuno, un Vice Presidente, che sarà il primo dei candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.
- 20.2.** Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati e conferire loro tutte o parte delle sue attribuzioni e dei suoi poteri delegabili per legge, determinando la durata ed i limiti della delega, impregiudicato il disposto del successivo comma 3 del presente Articolo 20.
- 20.3.** Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non possono pertanto costituire oggetto di delega, oltre alle materie non delegabili per legge, le materie contemplate dal secondo comma dell'Articolo 19, nonché le seguenti materie:
- 20.3.1 le proposte all'assemblea in merito alle delibere indicate nel secondo comma dell'Articolo 16;
- 20.3.2 contratti di finanziamento, di qualsiasi tipo e comunque denominati, conclusi con soggetti diversi dai soci di ammontare superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- 20.3.3 contratti di finanziamento, di qualsiasi importo, di qualsiasi tipo e comunque denominati, con soggetti soci o con soggetti collegati (ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile) o controllati dai soci;
- 20.3.4 acquisto e cessione di partecipazioni sociali, di strumenti finanziari comunque denominati, di aziende o di rami d'azienda e/o di beni immobili per un ammontare, per singolo atto e comunque, in caso di operazioni frazionate, per singolo affare, superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), nonché affitto di aziende o rami d'azienda o locazione di beni immobili per un corrispettivo annuo di ammontare superiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
- 20.3.5 salvo quanto previsto al successivo punto 20.3.7, contratti di acquisto in beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività (quali in via esemplificativa acquisti di macchinari e/o acquisti e/o forniture di semilavorati), di ammontare superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per singola determinazione di acquisto o, nei casi di contratti di somministrazione e contratti di durata in genere, per singolo esercizio sociale;
- 20.3.6 perfezionamento di qualsivoglia contratto strumentale all'esercizio dell'attività sociale avente il valore complessivo maggiore di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e la durata superiore a tre anni solari;
- 20.3.7 contratti di acquisto e/o fornitura di materia prima di ammontare superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per singola determinazione di acquisto, o, nei casi di contratti di somministrazione o comunque di durata, per singolo esercizio sociale;
- 20.3.8 la nomina dell'organo amministrativo delle società produttive direttamente o indirettamente controllate dalla Società.
- 20.4.** Gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni centottanta (180) giorni, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.



G.C.

M4

20.5. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.

20.6. Impregiudicato il disposto del sesto e settimo comma dell'Articolo 18, e dunque nei limiti dell'importo massimo complessivo deliberato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina la remunerazione spettante al Presidente, al Vice-Presidente (se nominato) e agli amministratori delegati, ai direttori e agli altri amministratori cui siano affidati incarichi speciali.

#### **Articolo 21 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

21.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, in altro Stato membro dell'Unione Europea o nella Confederazione Elvetica, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o da due Sindaci.

21.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 21.4, l'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con notifica di lettura da consegnarsi o spediti almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo, oppure, in caso di particolare urgenza, a mezzo raccomandata a mano, fax, posta elettronica con notifica di lettura, telegramma, da consegnarsi o spediti almeno tre giorni prima.

21.3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle condizioni previste nel secondo comma dell'Articolo 14. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

21.4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione quando siano intervenuti tutti gli amministratori ed i sindaci in carica.

#### **Articolo 22 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

22.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente.

22.2. In ogni caso, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno un consigliere tratto da ciascuna delle liste di minoranza che abbiano espresso un membro nel Consiglio di Amministrazione:

22.2.1 le delibere indicate nel secondo comma dell'Articolo 19;

22.2.2 le delibere indicate nel terzo comma dell'Articolo 20;

22.2.3 l'attribuzione ad amministratori delegati, a direttori o vicedirettori generali e/o ad institori del potere di compiere atti e/o concludere contratti di valore eccedente l'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

22.3.4 il compimento di atti e/o la conclusione di contratti di valore eccedente l'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), salvo che il potere di compiere detti atti e/o concludere detti contratti sia già stato conferito ad amministratori delegati, a direttori o vicedirettori generali e/o ad institori ai sensi del precedente paragrafo 22.2.3.

22.3. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal relativo Presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto ai sensi di legge.

## TITOLO V

### COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### Articolo 23 – Collegio Sindacale

23.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

23.2. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, applicando, *mutatis mutandis*, quanto disposto dall'Articolo 18.

Risulteranno eletti due Sindaci effettivi e un supplente, tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti, e un Sindaco effettivo e un supplente tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

L'Assemblea nomina quale Presidente, il candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato nella graduatoria di cui al precedente punto 18.3.6, e determina la retribuzione dei Sindaci.

23.3. Qualora per qualsiasi causa venga meno un Sindaco effettivo, lo stesso sarà sostituito dal Sindaco supplente tratto dalla medesima lista in cui era stato eletto il Sindaco venuto meno e, solo in assenza di un Sindaco supplente tratto da detta lista, da un Sindaco Supplente tratto dall'altra lista.

23.4 I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.


23.5. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio o teleconferenza, alle condizioni previste nel secondo comma dell'Articolo 14. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

#### Articolo 24 – Revisione legale dei conti

24.1. La revisione legale dei conti è esercitata dalla società di revisione iscritta nell'apposito registro nominata dall'Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale.

24.2. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione sono regolati dalla legge.

## TITOLO VI



Handwritten signature

GC

Handwritten initials

## ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

### Articolo 25 – Bilancio

- 25.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 25.2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
- 25.3. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
- 25.4. La Società procederà, su base volontaria, alla formazione ed approvazione del bilancio in forma consolidata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### Articolo 26 - Utili

- 26.1. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il 5% per la riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il minimo di legge, saranno attribuiti alle azioni giusta deliberazione dell'assemblea, la quale potrà deliberare anche di portarli tutti o in parte a riserve.
- 26.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato mediante accredito sui conti correnti indicati dai soci, nel termine fissato dall'organo amministrativo.
- 26.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

## TITOLO VII

### SCIoglimento E SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Articolo 27 – Scioglimento e Liquidazione

- 27.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 27.2. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri.
- 27.3. L'organo liquidatore procederà, successivamente al pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione tra i soci dell'attivo residuo.
- 27.4. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge.
- 27.5. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

## TITOLO VIII

### NORME FINALI

#### Articolo 28 - Controversie

Per qualunque controversia in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del

presente statuto, e salva diversa indiscutibile disposizione di legge, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

**Articolo 29 - Rinvio**


Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.

GC



*M. Scuderi*

*U  
M*




**Regolamento  
dei "Warrant Lu-Ve S.p.A."**

**Art. 1 – Definizioni**

Nel presente regolamento i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:

Assemblea di Emissione =	L'assemblea straordinaria della Società svoltasi il [*] 2015.
Azioni =	Le azioni ordinarie di Lu-Ve prive di indicazione del valore nominale.
Azioni di Compendio =	Le massime numero [*] Azioni al servizio dell'esercizio dei Warrant.
Comunicazione di Accelerazione =	La comunicazione, da effettuarsi tramite comunicato stampa pubblicato sul Sito, dell'avveramento della Condizione di Accelerazione.
Condizione di Accelerazione =	L'evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore al Prezzo Soglia.
Fusione	La fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy S.p.A. in Lu-Ve in occasione della quale il presente regolamento è stato adottato.
Mercato =	Un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
Operazione Rilevante =	La Fusione e la contestuale ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Periodo Ristretto =	Il periodo dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia convocato una Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio sino al giorno (incluso), in cui la stessa abbia avuto luogo e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea.
Prezzo di Sottoscrizione Azioni =	Euro 0,10.
Prezzo Strike =	Euro 9,30.
Prezzo Medio Giornaliero =	Il prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato.
Prezzo Medio Mensile =	La media dei Prezzi Medi Giornalieri nel corso di ciascun mese dell'anno.



*Autenti*

*GC*

*Uy*

Prezzo Soglia =	Euro 13,00.
Rapporto di Esercizio =	Il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di un Warrant.
Sito =	Il sito internet ufficiale della Società, che è attualmente: <a href="http://www.luvegroup.com">www.luvegroup.com</a> ; che potrà essere successivamente modificato, previa comunicazione sul Sito stesso.
Società o Lu-Ve =	Lu-Ve S.p.A. con sede legale in Varese (VA), Via Vittorio Veneto n. 11 codice fiscale e Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese 01570130128 R.E.A. n. VA-191975.
Termine di Decadenza =	La prima tra le seguenti date: (i) il quinto anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (ii) il trentesimo giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione.
Warrant =	I Warrant Lu-Ve S.p.A. emessi a seguito della delibera assunta dell'Assemblea di Emissione.

#### **Art. 2 - Warrant Lu-Ve S.p.A.**

L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro: (i) di emettere massimi n. 7.507.500 Warrant di cui massimi n. 2.502.500 da attribuire gratuitamente, ai soggetti che erano azionisti di Industrial Stars of Italy S.p.A. il giorno antecedente alla data di efficacia della Fusione (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso), entro il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, n. 1 (uno) Warrant ogni n. 2 (due) azioni ordinarie di Industrial Stars of Italy S.p.A. detenute dagli stessi il giorno antecedente alla data di efficacia della Fusione; (ii) di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro [●], mediante emissione di massime numero [●] Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna Azione di Compendio, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant.

I Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213. I Warrant circolano separatamente dalle Azioni cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili.

#### **Art. 3 - Condizioni di esercizio dei Warrant**

1. I portatori dei Warrant, potranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni in qualsiasi momento, a partire dal mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, Azioni di Compendio in ragione del seguente Rapporto di Esercizio a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo Strike:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni<sup>1</sup>

2. Nel caso in cui si verifichi la Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant, dovranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni le Azioni di Compendio entro e non oltre 30 giorni dalla Comunicazione di Accelerazione in ragione del seguente Rapporto di esercizio:

Prezzo Soglia – Prezzo Strike

Prezzo Soglia – Prezzo di Sottoscrizione Azioni<sup>2</sup>

Nel caso di avveramento della Condizione di Accelerazione, la Comunicazione di Accelerazione sarà effettuata dalla Società senza indugio e comunque entro 10 giorni dalla fine del mese di riferimento.

3. La Società comunicherà senza indugio e comunque entro il secondo giorno di Mercato aperto successivo al termine di ciascun mese, il Rapporto di Esercizio relativo tramite comunicato stampa pubblicato sul Sito.
4. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo del mese con riferimento al Rapporto di Esercizio pubblicato entro il secondo giorno ai sensi del precedente comma. L'esercizio dei Warrant avrà efficacia entro il decimo giorno di Mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta quando la Società provvederà ad emettere le Azioni di Compendio sottoscritte, mettendole a disposizione per il tramite di Monte Titoli.
5. Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese.
6. L'esercizio dei Warrant sarà in ogni caso sospeso nei Periodi Ristretti. Le sottoscrizioni effettuate fino al giorno precedente la delibera consiliare di convocazione dell'Assemblea, restano valide ed assumono effetto al termine del Periodo Ristretto.
7. All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai tempi della "Regulations S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

<sup>1</sup> A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari ad Euro 11,00 allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula  $(11,00 - 9,3)/(11,00 - 0,10)$ , ovvero pari a 0,15596.

<sup>2</sup> A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari ad Euro 14,00 (ovvero superiore al Prezzo Soglia) allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula  $(13,00 - 9,3)/(13,00 - 0,10)$ , ovvero pari a 0,28682.

#### Art. 4 - Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Società

Qualora la Società dia esecuzione:

1. ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant* o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo Strike sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

$P_{cum}$  rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Medi Giornalieri "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;

$P_{ex}$  rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Medi Giornalieri "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;

2. ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incrementato ed il Prezzo Strike diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
3. al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato ed il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
4. ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non sarà modificato il Prezzo Strike;
5. ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, non sarà modificato il Prezzo Strike;
6. ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell'assemblea della Società.

Qualora (i) si proceda a modifiche del Prezzo Strike in applicazione del presente articolo, il Prezzo Soglia ed il Rapporto di Esercizio saranno a loro volta modificati in funzione del Prezzo Strike rideterminato, (ii) venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il Prezzo Strike secondo metodologie di generale accettazione, previa - ove necessario - deliberazione dell'assemblea della Società.

#### Art. 5 - Parti Frazionarie

In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

**Art. 6 - Termini di decadenza**

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

**Art. 7 - Regime Fiscale**

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

**Art. 8 - Ammissione alle negoziazioni**


Verrà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa. Qualora per qualsiasi motivo, i Warrant e/o le Azioni venissero revocati o sospesi dalle negoziazioni, la Condizione di Accelerazione non si potrà realizzare.

**Art. 9 - Varie**

Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ~~ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul Sito.~~

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.


Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.



*Subendi*

GC

*[Handwritten initials]*





**LU-VE**  
**GROUP**

*leadership with passion*



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LU-VE S.P.A.**

**AL**

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
DI INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.P.A. IN LU-VE S.P.A.**

*Marchetti*

*16/04/11*

Egregi Azionisti,

## I. PREMESSA

1. L'Assemblea Straordinaria odierna è stata convocata al fine di deliberare – tra l'altro – in merito al progetto di fusione (unitamente a quanto allo stesso allegato per formarne parte integrante) redatto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. (il “**Progetto di Fusione**”), relativo alla fusione per incorporazione (la “**Fusione**”) di Industrial Stars of Italy S.p.A. (“**ISI**” o la “**Società Incorporanda**”) in Lu-Ve S.p.A. (“**Lu-Ve**” o la “**Società Incorporante**” o la “**Società**”).

2. La presente Relazione al Progetto di Fusione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. ed ha la finalità di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto di Fusione e in particolare il Rapporto di Cambio quale descritto al successivo Capitolo IV, indicando i criteri di determinazione dello stesso e segnalando le eventuali difficoltà di valutazione.

## II. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

1. Osservando la storia della Vostra Società, si rileva che:


- (i) Lu-Ve è una Società industriale, al vertice di un gruppo di società (il “**Gruppo Lu-Ve**”);
- (ii) la compagine sociale di Lu-Ve ha seguito un processo di evoluzione che, nel tempo, ha portato ad aggregare attorno ai soci fondatori, di volta in volta, sia *partner* industriali, sia operatori di *private equity*;
- (iii) dalla sua costituzione, l'attività di Lu-Ve ha registrato uno sviluppo progressivo in termini di crescita organica, espansione geografica e acquisizioni di successo;
- (iv) fino ad oggi, tale sviluppo è stato alimentato attraverso il reinvestimento di risorse proprie della Società, gli apporti dei *partner* che, come si è detto, si sono nel tempo uniti ai fondatori e il ricorso al debito;
- (v) col tempo, ha preso corpo l'idea che fosse opportuno accedere al mercato dei capitali, per ulteriormente alimentare questo sviluppo;
- (vi) negli anni passati, a tale programma non è stata data attuazione anche in considerazione delle condizioni generali dell'economia e dei mercati;
- (vii) di recente, la prospettiva di accedere al mercato dei capitali è tornata all'attenzione della Società, in virtù di alcune circostanze e considerazioni, quali principalmente:

*Handwritten signature*

- (a) la riorganizzazione societaria del Gruppo Lu-Ve realizzata nel 2014;
- (b) l'incremento delle esigenze finanziarie necessarie per i piani di sviluppo che appaiono opportuni in questa fase dell'evoluzione del Gruppo Lu-Ve e che sono attualmente allo studio; in proposito, si segnala che la strategia del Gruppo Lu-Ve si basa su due direttrici fondamentali: in primo luogo sul proseguimento del processo di internazionalizzazione, sia produttiva sia commerciale, già iniziato alcuni anni orsono, per cogliere le opportunità di crescita e di sviluppo in mercati con tassi di crescita particolarmente interessanti; in secondo luogo, su di una forte focalizzazione su alcune specifiche categorie di prodotto con spiccate caratteristiche di innovazione e di differenziazione ed estensione della loro vendita a nuovi campi di applicazione e tipologie di clienti, che richiedono un livello superiore in termini di contenuto tecnologico, di sofisticazione e di affidabilità prestazionale;
- (c) il configurarsi di qualche segnale che appare prodromico ad un rallentamento della crisi economica in corso da alcuni anni;
- (d) il profilarsi e consolidarsi di nuove opportunità di accesso al mercato dei capitali, quali:
- nuovi mercati alternativi al mercato regolamentato principale, come ad esempio l'AIM Italia / Mercato alternativo del capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM"), che è appunto un mercato alternativo al mercato principale, dedicato alle piccole e medie imprese italiane con alto potenziale di crescita e caratterizzato da una regolamentazione flessibile e semplificata e da requisiti di accesso ridotti rispetto al mercato principale;
  - nuovi strumenti atti ad accompagnare il "going public" di una società, come ad esempio le special purpose acquisition companies ("SPAC"), veicoli di investimento che raccolgono capitali di rischio sul mercato, al fine di farli confluire in una società target, mediante un'aggregazione con la stessa.

2. Con riferimento ad ISI, si rileva che:

- (i) ISI è SPAC, costituita in Italia, da Giober S.r.l. ("Giober") e Spaclab S.r.l. ("Spaclab"); Giober e Spaclab, congiuntamente, le "Società Promotrici"), il cui vigente statuto sociale (lo "Statuto di ISI") prevede quale obiettivo specifico ed unico quello di individuare una società target secondo la politica di investimento indicata nel proprio statuto sociale e realizzare con la stessa una operazione di aggregazione;



- (ii) in sede di costituzione, come meglio precisato nel seguito della presente Relazione, ISI ha emesso: (a) azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie ISI"); (b) azioni speciali (le "Azioni Speciali ISI"), queste ultime disciplinate dall'articolo 6 dello Statuto di ISI, e (c) warrant denominati "Warrant Industrial Stars of Italy S.p.A." (i "Warrant ISI"), questi ultimi disciplinati dal relativo regolamento (il "Regolamento Warrant ISI");
- (iii) a far data dal 22 luglio 2013, le Azioni Ordinarie ISI e i Warrant ISI sono stati ammessi alle negoziazioni sull'AIM;
- (iv) in sede di collocamento delle Azioni Ordinarie ISI sono stati raccolti Euro 50.050.000,00 (cinquantamilionicinquantamila/00) destinati all'esecuzione dell'operazione di aggregazione citata, che - conformemente a quanto previsto nello Statuto di ISI - sono stati depositati su più conti correnti vincolati intestati a ISI (congiuntamente, il "Conto Corrente Vincolato");
- (v) in adempimento alla sua finalità costitutiva, ISI ha svolto attività di ricerca al fine di individuare una società con la quale addivenire ad un'operazione di aggregazione, che avesse le seguenti caratteristiche: società italiana di media dimensione, non quotata, con significativa e costante redditività e ad alto potenziale di crescita, attiva sia a livello nazionale che internazionale, dotata di un management giovane, dinamico e competente;
- (vi) ad esito di tale attività di ricerca, ISI ha individuato Lu-Ve come *target* ideale per effettuare tale operazione di aggregazione.

3. Le considerazioni sopra esposte hanno portato Lu-Ve ed ISI, ciascuna sulla base delle rispettive premesse e finalità, ad elaborare congiuntamente un'operazione di aggregazione fra le stesse Lu-Ve e ISI mediante la Fusione e la contestuale ammissione all'AIM degli strumenti finanziari di Lu-Ve (l'"Ammissione") (la Fusione e l'Ammissione, congiuntamente, l'"Operazione").

4. Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ritiene che l'Operazione costituisca un'opportunità per la Società e ne raccomanda l'approvazione, per le seguenti principali motivazioni.

#### Risorse di capitale

L'Operazione consente di reperire le risorse necessarie per sostenere il miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda e per dare seguito ai piani di sviluppo che appaiono opportuni in questa fase dell'evoluzione del Gruppo Lu-Ve e che sono attualmente allo studio (vedi in proposito sopra, Capitolo I, Paragrafo 1., Punto (vii)(b)). In particolare, per effetto della Fusione, si renderebbero disponibili i capitali raccolti da ISI pari - come si è detto - a Euro 50.050.000,00

(cinquantamilionicinquantamila/00), al netto dell'esborso finanziario necessario per la liquidazione di eventuali soci che abbiano esercitato il Diritto di Recesso dei Soci ISI (v. successivo Capitolo III, Paragrafo 5., Punto (vi) e, più diffusamente, successivo Capitolo IX).

#### AIM

L'Operazione consente a Lu-Ve di accedere ad un mercato di capitali più semplificato e flessibile rispetto al mercato regolamentato principale. In proposito, è opportuno notare che, a partire dal 2009, il mercato delle *initial public offers* in Italia è stato caratterizzato, da un lato, da un pesante crollo, successiva stagnazione e recenti vaghi segnali di ripresa nel mercato regolamentato principale e, dall'altro, da una progressiva significativa crescita nell'AIM. Questo suggerisce prudenza nell'intraprendere il prospettato passaggio della quotazione al mercato regolamentato principale. Peraltro, in prospettiva, proprio l'ingresso all'AIM previsto con l'Operazione consente a Lu-Ve di prendere in esame, anche a breve, l'ipotesi della quotazione al mercato regolamento principale dopo avere già maturato l'esperienza dell'AIM.

#### SPAC

L'aggregazione con una SPAC consente a Lu-Ve di affacciarsi al mercato dei capitali, con maggiore certezza e in tempi più rapidi rispetto al tradizionale processo di offerta sul mercato, avvalendosi del fatto che ISI ha già effettuato la raccolta del capitale di rischio nella misura sopra indicata.

#### Struttura giuridica dell'Operazione

Nel corso delle negoziazioni con ISI, sono state prese in considerazione le varie possibili modalità di aggregazione fra le due società. Effettuate tutte le valutazioni del caso, si è ritenuto che la Fusione di ISI in Lu-Ve costituisca la modalità più efficiente, in quanto presenta - fra l'altro - il significativo vantaggio di garantire la continuità operativa di tutte le utenze e certificazioni che assistono l'attività di Lu-Ve. In particolare: come a Voi noto, uno degli *asset* significativi della Vostra Società è rappresentato dalle importanti certificazioni Eurovent, ISO 9001 e ASME che le sono state riconosciute nel corso degli anni; prevedendo l'aggregazione mediante la Fusione di ISI in Lu-Ve, si evita il rischio di una interruzione del riconoscimento certificazioni.

### III. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE

1. La Fusione è descritta in dettaglio nel Progetto di Fusione, che è stato approvato dagli organi amministrativi di Lu-Ve e di ISI in data 23 marzo 2015 ed è allegato alla presente Relazione quale Allegato "A".



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

2. La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater*, cod. civ.: quanto a Lu-Ve, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; quanto a ISI, la situazione patrimoniale di ISI al 31 dicembre 2014 (le **"Situazioni Patrimoniali di Fusione"**).

3. In data 16/18 febbraio 2015, su istanza presentata congiuntamente dalle società partecipanti alla Fusione in data 11 febbraio 2015, il Tribunale di Varese ha designato BDO S.p.A., con sede in Milano, Largo Augusto 8, quale esperto comune incaricato di redigere la relazione di congruità del Rapporto di Cambio quale descritto al successivo Capitolo IV ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ..

4. Ai sensi dell'art. 2501-*septies*, cod. civ., i seguenti documenti sono disponibili **(i)** presso la sede di Lu-Ve (Via Vittorio Veneto n. 11, Varese) e sul sito internet di quest'ultima ([www.luvegroup.com](http://www.luvegroup.com)) e **(ii)** presso la sede di ISI (Via Senato n. 20, Milano) e sul sito internet di quest'ultima ([www.indstars.it](http://www.indstars.it)):

- il Progetto di Fusione e relativi Allegati;

- i bilanci di esercizio di Lu-Ve, con le relazioni dei competenti organi amministrativi e la revisione legale, relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012;
- il bilancio di esercizio di ISI chiuso al 30 giugno 2014;
- le Situazioni Patrimoniali di Fusione: il bilancio di Lu-Ve relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e la relazione finanziaria semestrale di ISI relativa al semestre chiuso al 31 dicembre 2014.


5. Quanto alle caratteristiche delle società partecipanti alla Fusione, si ricorda quanto segue:

- (i)** ISI ha emesso n. 5.005.000 (cinquemilionicinquemila) Azioni Ordinarie ISI, ammesse alle negoziazioni sull'AIM;
- (ii)** ISI ha emesso n. 150.000 (centocinquantamila) Azioni Speciali ISI, detenute in parti uguali da Giober (n. 75.000 Azioni Speciali ISI) e da Spaclab (n. 75.000 Azioni Speciali ISI);
- (iii)** ISI ha emesso n. 2.502.500 (duemilionicinquecentoduemilacinquecento) Warrant ISI, ammessi alle negoziazioni sull'AIM autonomamente rispetto alle Azioni Ordinarie ISI;
- (iv)** l'Assemblea straordinaria di ISI del 19 giugno 2013 ha già deliberato un aumento del capitale sociale, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 443.100, mediante emissione di massime numero 4.431.000 azioni ordinarie senza indicazione del

11/14 6

valore nominale (le "Azioni di Compendio ISI"), con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna Azione di Compendio ISI, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant ISI, in conformità al Regolamento Warrant ISI, entro il quinto anno dalla data di efficacia dell'Operazione;

- (v) in conformità al Regolamento Warrant ISI, dovranno essere emessi ulteriori massimi n. 2.502.500 (duemilionicinquecentoduemilacinquecento) Warrant ISI, da assegnarsi ai soggetti che saranno azionisti di ISI il giorno antecedente alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del Progetto di Fusione (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso dei Soci ISI di cui la seguente Punto (vi) ) nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ISI ogni n. 2 (due) Azioni Ordinarie ISI dagli stessi detenute;
- (vi) ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del cod. civ., la deliberazione assembleare che approva il Progetto di Fusione dà origine al diritto di recesso a favore dei soci ISI che non abbiano votato a favore della stessa (il "Diritto di Recesso dei Soci ISI"), come meglio precisato nel successivo Capitolo IX;
- (vii) il consiglio di amministrazione di ISI ha determinato in Euro 10,00 (dieci/00) il valore unitario di liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso dei Soci ISI;
- (viii) ai sensi dell'articolo 15.3 dello Statuto ISI, la deliberazione dell'assemblea dei soci di ISI che approvi l'Operazione è soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del Diritto di Recesso dei Soci ISI da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trentapercento) del capitale sociale; pertanto:
- (a) sia nel caso in cui l'Operazione non dovesse essere approvata dall'assemblea dei soci di ISI, sia nel caso in cui i soci recedenti rappresentino una percentuale pari almeno al 30% (trentapercento) del capitale sociale, ISI non potrà dare attuazione all'Operazione;
- (b) qualora, invece, l'Operazione sia approvata dall'assemblea dei soci di ISI e l'esercizio del Diritto di Recesso dei Soci ISI rappresenti una percentuale inferiore al 30% del capitale sociale ordinario di ISI (e sia, pertanto, tale da consentire l'attuazione dell'Operazione), è possibile che ISI debba impiegare risorse finanziarie per un importo massimo pari ad Euro 15.014.990,00 per acquistare le Azioni Ordinarie ISI dei soci recedenti.
- (ix) Lu-Ve ha emesso n. 14.092.480 azioni ordinarie, detenute da Finami, S.r.l. ("Finami") nella misura di n. 10.428.574 azioni ordinarie, pari al 74% (settantaquattropercento) del capitale



*Subuchi*

*Lu-Ve*

sociale, e da G4 S.p.A. ("G4"), nella misura di n. 3.663.906 pari al 26% (ventiseipercento) del capitale sociale.

6. Alla Fusione verrà data attuazione, tra l'altro, come segue:
- (i) l'assemblea di Lu-Ve sarà chiamata a deliberare un aumento di capitale scindibile per massimi Euro 51.550.000,00 (cinquantunomilionicinquecentocinquantamila/00), mediante emissione di massime n. 5.155.000 (cinquemilionicinquecentocinquantacinquemila) azioni a servizio del concambio delle Azioni Ordinarie ISI e delle Azioni Speciali ISI secondo il Rapporto di Cambio quale descritto al successivo Capitolo IV (l'"**Aumento di Capitale per Concambio**") e, in particolare, mediante emissione di massime n. 5.005.000 (cinquemilionicinquemila) nuove azioni ordinarie Lu-Ve prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione (le "**Azioni Ordinarie Lu-Ve**") e di n. 150.000 azioni speciali Lu-Ve con diritti e privilegi equivalenti a quelli delle Azioni Speciali ISI, come disciplinati dall'articolo 6 del Nuovo Statuto Lu-Ve di cui al successivo Paragrafo 7(v) (le "**Azioni Speciali Lu-Ve**");
  - (ii) l'assemblea di Lu-Ve sarà chiamata a deliberare l'emissione di massimi n. 7.507.500 *warrant* Lu-Ve (i "**Warrant Lu-Ve**"), disciplinati da un regolamento predisposto in maniera conforme al Regolamento Warrant ISI, salvo che per il prezzo di sottoscrizione unitario che sarà in ogni caso pari a Euro 0,10 (zero virgola 10) (il "**Regolamento Warrant Lu-Ve**"), di cui: (a) n. 2.502.500 Warrant Lu-Ve da attribuire gratuitamente a coloro che saranno titolari dei Warrant ISI alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell'atto di Fusione, in ragione di 1 Warrant Lu-Ve ogni 1 Warrant ISI detenuto (i "**Warrant Lu-Ve in Sostituzione**"); (b) massimi n. 2.502.500 Warrant Lu-Ve, che, conformemente al Regolamento Warrant ISI e al Regolamento Warrant Lu-Ve, dovranno essere assegnati gratuitamente - entro il terzo giorno di borsa aperta successivo all'efficacia dell'Operazione - ai soggetti che, il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell'atto di Fusione, siano titolari di Azioni Ordinarie ISI (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso) in misura di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 2 (due) Azioni Ordinarie ISI detenute (i "**Warrant Lu-Ve Integrativi**"); e (c) massimi n. 2.502.500 Warrant Lu-Ve da attribuirsi gratuitamente agli Azionisti Lu-Ve in proporzione alla partecipazione dagli stessi attualmente detenuta in Lu-Ve al fine di mantenere inalterato - successivamente alla Fusione - il valore economico complessivamente detenuto dagli attuali soci di Lu-Ve, in un numero pari al 50% della

somma del numero di Warrant Lu-Ve effettivamente emessi ai sensi dei precedenti punti (a) e (b) (i “**Warrant Lu-Ve Nuovi**”);

- (iii) l'assemblea di Lu-Ve sarà chiamata a deliberare un ulteriore aumento di capitale scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 215.316,00 (duecentoquindicimilatrecentosedici/00), da attuarsi mediante emissione di massime numero 2.153.151 (duemilionicentocinquantatrecentocinquantunomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero virgola 1) per ciascuna azione (l’**“Aumento di Capitale per Conversione”**), da riservarsi all’esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant Lu-Ve in conformità al Regolamento Warrant Lu-Ve (le **“Azioni di Compendio”**);
- (iv) l’annullamento senza concambio delle eventuali Azioni Ordinarie ISI che, a seguito dell’esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci ISI, ISI dovesse detenere alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell’atto di Fusione;
- (v) ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del cod. civ., l’Operazione da origine al diritto di recesso a favore dei soci Lu-Ve che non abbiano votato a favore della stessa (il **“Diritto di Recesso dei Soci Lu-Ve”**), come meglio precisato nel successivo Capitolo IX.



7. Con effetto dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell’atto di Fusione, si procederà a:

- (i) l’annullamento di tutte le Azioni Ordinarie ISI, che saranno concambiate con Azioni Ordinarie Lu-Ve, secondo quanto descritto al precedente Paragrafo 6, Punto (i);
- (ii) l’annullamento di tutte le Azioni Speciali ISI, che saranno concambiate con Azioni Speciali Lu-Ve, secondo quanto descritto al precedente Paragrafo 6, Punto (i);
- (iii) l’annullamento senza concambio delle eventuali Azioni Ordinarie ISI per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso dei Soci ISI, che ISI dovesse detenere alla data di decorrenza degli effetti civilistici dalla Fusione;
- (iv) l’annullamento di tutti i Warrant ISI esistenti e l’assegnazione ai portatori dei Warrant ISI annullati dei Warrant Lu-Ve in Sostituzione, secondo quanto descritto al precedente Paragrafo 6, Punto (ii)(a);
- (v) l’assegnazione dei Lu-Ve Warrant Nuovi, secondo quanto descritto al precedente Paragrafo 6, Punto (ii)(c);
- (vi) l’adozione da parte di Lu-Ve di un nuovo statuto sociale il cui testo è allegato al Progetto di Fusione (il **“Nuovo Statuto Lu-Ve”**), insieme allo statuto di Lu-Ve vigente a seguito delle modifiche adottate dall’assemblea straordinaria del 20 marzo 2015 (lo **“Statuto Vigente Lu-**

*Handwritten signature*

Ve”); il Progetto di Fusione contiene poi anche l’evidenziazione delle principali differenze del Nuovo Statuto Lu-Ve, rispetto allo Statuto Vigente Lu-Ve.

Entro il terzo giorno di borsa aperta successivo all’efficacia dell’Operazione, si procederà all’assegnazione dei Warrant Lu-Ve Integrativi, secondo quanto descritto al precedente Paragrafo 6, Punto (ii)(b).

8. Inoltre, come si è detto, contestualmente alla Fusione, avrà luogo l’Ammissione, secondo i seguenti passaggi: (1) stipula dell’atto di Fusione; (2) rilascio del provvedimento di Ammissione di Borsa Italia; (3) efficacia della Fusione; (4) inizio delle negoziazioni nell’AIM delle Azioni Ordinarie Lu-Ve e dei Warrant Lu-Ve.

#### IV. RAPPORTO DI CAMBIO E RELATIVI CRITERI DI DETERMINAZIONE

##### VALORI ATTRIBUITI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AI FINI DEL RAPPORTO

##### DI CAMBIO

1. Come si è detto, la Fusione comporterà l’emissione da parte di Lu-Ve – fra l’altro – delle Azioni Ordinarie Lu-Ve e delle Azioni Speciali Lu-Ve da assegnare in concambio rispettivamente delle Azioni Ordinarie ISI, delle Azioni Speciali ISI.

Lu-Ve inoltre emetterà Warrant Lu-Ve, di cui una parte, i Warrant Lu-Ve in Sostituzione, saranno assegnati gratuitamente ai titolari dei Warrant ISI che vengono annullati a decorrere dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell’Atto di Fusione.

2. Ai fini della determinazione del numero di Azioni Ordinarie Lu-Ve e di Azioni Speciali Lu-Ve, da assegnare rispettivamente ai titolari di Azioni Ordinarie ISI e ai titolari di Azioni Speciali ISI nell’ambito della Fusione (il “Rapporto di Cambio”), i valori di Lu-Ve e ISI sono stati determinati seguendo le metodologie descritte nel seguito del presente Capitolo IV, tenendo altresì conto delle peculiarità e delle difficoltà del caso di specie, che evidenzia le criticità tipiche insite in questo tipo di analisi, tra le quali le difficoltà connesse alla valutazione di partecipazioni non quotate nonché alla valutazione di azioni di diverse categorie

3. In relazione ai valori attribuiti a Lu-Ve e ISI ai fini della Fusione, va tenuto presente che:

(i) lo scopo principale delle valutazioni effettuate è rappresentato dall’ottenimento di valori relativi ai fini della determinazione del rapporto di proporzionalità fra il numero delle Azioni Ordinarie ISI e delle Azioni Speciali ISI destinate ad essere annullate per effetto

della Fusione e, rispettivamente, il numero delle Azioni Ordinarie Lu-Ve e delle Azioni Speciali Lu-Ve destinate ad essere assegnate ai soci ISI a fronte di tale annullamento;

- (ii) Lu-Ve e ISI devono essere valutate con criteri tali da ottenere risultati omogenei e pienamente confrontabili;
- (iii) le valutazioni sono finalizzate alla stima di valori "relativi" e non di valori "assoluti" e, pertanto, tali valori non potranno essere assunti a riferimento in contesti diversi dalla Fusione stessa;
- (iv) Lu-Ve e ISI devono essere valutate separatamente e in ipotesi di autonomia, ovvero a prescindere da considerazioni inerenti gli effetti che la Fusione potrà avere in futuro sull'entità risultante.

4. Le valutazioni sono riferite al 31 dicembre 2014, data (i) di chiusura dell'esercizio sociale di Lu-Ve e (ii) di chiusura del periodo semestrale di ISI. Tuttavia, le valutazioni tengono anche in considerazione, con modalità opportune, gli eventi rilevanti di natura patrimoniale e finanziaria che sono intercorsi in data successiva a quella convenzionale, o che sono previsti in futuro, ma già noti alla data attuale in quanto connessi agli adempimenti a carico delle parti in relazione all'Operazione.

5. Al fine di determinare il valore equo del capitale delle società coinvolte nella Fusione, si è considerato che:

- (i) per il Gruppo Lu-Ve il vettore di valore è di natura sia reddituale che finanziario e quindi, si è utilizzato il metodo dei moltiplicatori di mercato, quale metodo principale, e il metodo del *Discounted Cash Flow* ("DCF") ai fini di controllo delle risultanze ottenute dall'applicazione del metodo dei moltiplicatori;
- (ii) ISI è un veicolo di investimento il cui oggetto sociale è rappresentato dalla ricerca e selezione di una società *target* con cui effettuare un'operazione di aggregazione e, per ISI, il vettore di valore è principalmente di natura patrimoniale e, quindi, si è utilizzato il metodo del Net Asset Value ("NAV").

6. Metodologie di valutazione utilizza per Lu-Ve

Metodo dei moltiplicatori di mercato.

Il metodo dei moltiplicatori determina il valore di un'azienda assumendo a riferimento le indicazioni fornite dai mercati regolamentati relative ad aziende aventi caratteristiche analoghe a quella oggetto di valutazione ed è un metodo di tipo reddituale sintetico.



M. Gubbi

L'adozione del metodo in termini pratici parte dal calcolo di una serie di rapporti (i cosiddetti "moltiplicatori") riferibili ad un campione di aziende comparabili e che siano significativi per l'analisi in questione. I moltiplicatori esprimono la valorizzazione implicita mediante il rapporto fra i prezzi di mercato degli attivi industriali (*enterprise value* o EV) o del capitale economico (capitalizzazione di borsa o P) e differenti grandezze economiche che configurano l'attività aziendale e che meglio ne rappresentano la *performance* (quali ad esempio ricavi, EBITDA, EBIT, utile netto).

I rapporti così ottenuti sono successivamente applicati alle menzionate grandezze economiche e strutturali dell'azienda oggetto di valutazione, così da determinare il valore implicito del capitale economico attribuito indirettamente dal mercato.

Nel caso di specie i valori di scambio per il calcolo dei moltiplicatori sono derivati da transazioni unitarie (scambi) che riguardano i titoli di alcune società quotate su mercati regolamentati (multipli di borsa). I moltiplicatori fanno riferimento al coefficiente  $EV/EBITDA$  che risulta comunemente utilizzato da investitori ed analisti finanziari. Il moltiplicatore  $EV/EBITDA$  risulta dal rapporto tra valore del capitale investito e margine operativo lordo. Il valore del capitale investito è calcolato come somma dei valori di mercato del capitale proprio (capitalizzazione di borsa) e del debito finanziario netto.

Il moltiplicatore utilizzato per la valutazione di Lu-Ve è pari a  $EV/EBITDA$  2014 pari a 6,2 (sei virgola due).

Il moltiplicatore è stato applicato ai dati consuntivi del Gruppo Lu-Ve per l'esercizio 2014 predisposti su base consolidata e secondo i principi contabili italiani.

La posizione finanziaria netta considerata per il calcolo dell'Equity Value di Lu-Ve è quella consolidata del Gruppo Lu-Ve al 31 dicembre 2014.

In particolare si è proceduto ad analizzare i multipli  $EV/EBITDA$  relativi ad un campione di aziende quotate comparabili a Lu-Ve per attività di business. Detti multipli sono stati osservati in tre distinti momenti temporali (alla data del 31.12.2013, al 31.12.2014 nonché al 13 febbraio febbraio 2015) e si è poi proceduto ad effettuare la media dei valori in relazione a ciascuna rilevazione temporale. Da ultimo in modo tale da considerare uno "sconto di liquidità" in ragione della differente condizione di titoli liquidi e liquidabili quotidianamente (società quotate su mercati regolamentati) rispetto a titoli non liquidi (Lu-Ve) si è applicato uno sconto compreso tra il 35% ed il 45% ai valori medi ottenuti.

Il range del multiplo  $EV/EBITDA$  ottenuto come risultato di quanto sopra è compreso tra x6.0 (sei virgola zero) e x7.4 (sette virgola quattro).



12

Il valore del 100% del capitale netto di Lu-Ve alla data di riferimento, determinato mediante applicazione del metodo dei moltiplicatori di mercato, come sopra descritto, è compreso tra circa Euro 135 milioni (centotrentacinquemilioni) e circa Euro 178 milioni (centosettantottomilioni).

### Metodo DCF

Il metodo del *Discounted Cash Flow* trova il suo fondamento nella attualizzazione dei flussi monetari attesi dall'investimento, incluso il valore residuo del patrimonio, dal quale viene poi dedotto l'importo della posizione finanziaria netta.

I flussi che sono utilizzati per la stima sono i *Free Cash Flows*, cioè i flussi monetari netti della gestione caratteristica, depurati delle influenze dei movimenti collegati alla gestione finanziaria ed alla gestione extra-caratteristica: l'obiettivo è esprimere il valore dell'azienda in relazione ai flussi monetari generati prevalentemente dalle scelte gestionali.

L'attualizzazione di questi flussi viene effettuata lungo un arco temporale di riferimento, che, in genere, corrisponde ad un intervallo tra 3 e 7 anni, in modo da ovviare alla difficoltà dovuta al ridursi dell'attendibilità dei flussi di cassa con l'allungarsi della proiezione temporale, ed in base ad un tasso coincidente con il costo medio ponderato del capitale (proprio e di terzi), quest'ultimo ricavato sulla base della struttura finanziaria dell'azienda.


Il risultato del procedimento di attualizzazione dei flussi, chiamato valore delle attività operative o Enterprise Value (EV), deve in seguito essere sommato algebricamente con il valore della Posizione Finanziaria Netta dell'azienda e, perciò, deve essere diminuito in misura pari al valore nominale dei debiti esplicitamente onerosi. Da tale somma algebrica emerge, infine, il valore dell'azienda o l'*Equity Value* dell'azienda.

Nel caso di specie, si è applicato il metodo del DCF basandosi su un piano industriale per il periodo 2015-2019 elaborato dal consiglio di amministrazione di Lu-Ve sulla base di assunzioni economico-finanziarie nell'ipotesi che la società continui ad operare autonomamente (*stand alone*).

Il valore residuo di Lu-Ve è stato valutato basandosi su quello che potrebbe essere il valore di Lu-Ve con riferimento alla fine del predetto piano.

Il tasso utilizzato per l'attualizzazione dei flussi di cassa disponibili è stato individuato nel costo medio ponderato del capitale (WACC) derivante dalla ponderazione del costo dei mezzi propri e del capitale di terzi calcolati con riferimento ad un tasso risk free del 3.1%, un *equity risk premium* del 6,2% ed un beta di 0,96. Si è poi proceduto ad effettuare un'analisi di sensitività (*sensitivity analysis*), facendo variare il WACC (+/-0,25%) nonché il coefficiente "g" (+/-0,50%).

La posizione finanziaria netta considerata per l'applicazione del DCF è quella consolidata del Gruppo Lu-Ve al 31 dicembre 2014.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
13

Il valore del 100% del capitale netto di Lu-Ve alla data di riferimento, determinato mediante applicazione del metodo del Discounted Cash Flow, come sopra descritto, è compreso fra circa Euro 140 milioni (centoquarantamiloni) e circa Euro 170 milioni (centosettantamiloni), in linea con quanto già emerso con l'applicazione del metodo dei moltiplicatori di mercato.

I consigli di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione hanno ritenuto di attribuire al 100% del capitale netto di Lu-Ve un valore di Euro 140.924.800 corrispondente all'applicazione all'EBITDA risultante al 31 dicembre 2014 di un multiplo di 6,2 (sei virgola due) coerente con i valori inferiori del *consensus range* identificato confrontando le risultanze sia del metodo dei moltiplicatori di mercato che del metodo del DCF.

I consigli di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione hanno ritenuto di attribuire al 100% del capitale netto di Lu-Ve un valore di Euro 140.924.800, corrispondente all'applicazione all'EBITDA risultante al 31 dicembre 2014 di un multiplo di 6,2 (sei virgola due) coerente con i valori inferiori del *consensus range* identificato confrontando le risultanze sia del metodo dei moltiplicatori di mercato che del metodo del DCF.

## 7. Metodologie di valutazione utilizza per ISI

### Metodo NAV

Il metodo del *Net Asset Value* determina il valore del capitale di ISI in base al valore equo di ciascuna delle attività e passività della società disgiuntamente considerate. Per valore equo si intende il valore di realizzo delle attività e di estinzione delle passività al netto degli effetti fiscali eventualmente applicabili. Si tratta di un metodo di tipo patrimoniale semplice.

Le attività di ISI sono costituite da disponibilità liquide, nonché da crediti di natura tributaria. Le passività sono costituite da debiti di natura commerciale.

Il valore delle disponibilità liquide e delle passività è determinato pari al valore nominale, che corrisponde anche al valore contabile alla data di riferimento.

Il valore del NAV di ISI deve essere infine ridotto dell'esborso connesso all'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione, sulla base del valore unitario di liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso dei Soci ISI, determinato dal consiglio di amministrazione di ISI in Euro 10,00 (dieci/00).

8. Relativamente a Lu-Ve, il capitale sociale deliberato alla data di riferimento delle valutazioni per il Rapporto di Cambio è costituito da numero 14.092.480 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale. Lu-Ve non ha in circolazione strumenti potenzialmente diluitivi della base di capitale.

Coerentemente alla valutazione economica del capitale netto della società di cui sopra, il valore unitario delle azioni Lu-Ve proposto ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio risulta pertanto pari a Euro 10,00 (dieci virgola zero).

9. Relativamente a ISI, il capitale sociale deliberato alla data di riferimento delle valutazioni per il Rapporto di Cambio è costituito da numero complessive n. 5.155.000 azioni senza valore nominale, di cui n. 5.005.000 Azioni Ordinarie ISI e n. 150.000 Azioni Speciali ISI.

Le caratteristiche delle Azioni Ordinarie ISI e delle Azioni Speciali di ISI sono riportate nello Statuto vigente dell'Incorporanda disponibile sul sito internet di ISI all'indirizzo [www.indstars.it](http://www.indstars.it) (Sezione Corporate Governance – Documenti societari).

Delle Azioni Ordinarie ISI in circolazione un numero massimo di n. 1.501.499 Azioni Ordinarie ISI, corrispondenti al 30% -1 azione del totale di questa categoria, sono potenzialmente oggetto del diritto di recesso da parte degli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare del Progetto di Fusione (circostanza che non determinerebbe l'avveramento della Condizione Risolutiva di cui all'articolo 15.3 dello Statuto vigente di ISI).

Alla data della presente Relazione sono inoltre in circolazione n. 2.502.500 Warrant ISI convertibili in azioni ordinarie con le modalità riportate nel Regolamento Warrant ISI.

Tenuto conto di quanto precede, e rispetto alle valutazioni necessarie per la determinazione del Rapporto di Cambio nell'operazione di Fusione con Lu-Ve, si sono sviluppate le considerazioni che seguono.

- Per le Azioni Speciali, si considera che queste sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione fino al 28° (ventottesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e del diritto di voto durante il quale incorporano un'opzione di conversione gratuita in azioni ordinarie; sulla base di questi elementi, e considerando che la valutazione di ISI è sviluppata secondo una logica di tipo strettamente patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione stima il valore attribuibile alle Azioni Speciali ISI pari a quello delle Azioni Ordinarie ISI.
- Per gli effetti connessi al diritto di recesso degli azionisti ISI che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione il valore unitario delle azioni ISI è da calcolarsi con riferimento ad un numero di azioni ridotto del numero di azioni che saranno oggetto di riacquisto e annullamento per l'esercizio del diritto di recesso.
- Per gli effetti connessi ai diritti dei Warrant ISI e delle Azioni Speciali ISI, si considera che l'Accordo Quadro non prevede meccanismi di protezione rispetto alla diluizione derivante



*Handwritten signature*

dalla futura conversione degli strumenti di cui sopra, anche in sede di determinazione del Rapporto di Cambio.

In conclusione si ritiene che il valore unitario convenzionalmente attribuibile all'azione ISI ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio debba essere calcolato con riferimento al numero di 5.155.000 azioni, ridotto del numero delle azioni che saranno riacquistate e annullate per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione. All'interno di tale base di capitale, il valore unitario delle azioni è determinato senza distinzioni di valore tra Azioni Ordinarie ISI e Azioni Speciali ISI e senza considerare gli effetti di diluizione che potranno derivare dall'esercizio dei Warrant ISI e dalla conversione moltiplicativa delle Azioni Speciali ISI.

Sulla base di quanto precede il valore unitario delle azioni di ISI ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio è stato determinato nell'ipotesi che prevede un recesso pari al 15% (che si colloca come punto di mezzo tra lo scenario di Recesso Minimo e Recesso Massimo) e pertanto valorizzando la singola azione in Euro 10,00 (dieci virgola zero).

10. In applicazione della predetta procedura, in definitiva, il Rapporto di Cambio è stato determinato attribuendo:


- (a) a Lu-Ve un valore complessivo pari ad Euro 140.924.800,00 (centoquarantamilioninovecentoventiquattromilaottocento/00) e conseguentemente un valore unitario per azione pari ad Euro 10,00 (dieci/00); e
- (b) a ISI un valore complessivo pari ad Euro 51.550.000,00 (cinquantunmilionicinquecentocinquantamila/00) e conseguentemente un valore unitario per azione pari ad Euro 10,00 (dieci/00).

Ad esito di tali valutazioni, i consigli di amministrazione di Lu-Ve e ISI:

- (i) sono pervenuti alla determinazione del Rapporto di Cambio in 1:1 (uno a uno), per cui per ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria ISI, verrà assegnata n. 1 (una) Azione Ordinaria Lu-Ve;
- (ii) in considerazione delle caratteristiche delle Azioni Speciali ISI e delle caratteristiche del tutto identiche delle Azioni Speciali Lu-Ve si è deciso di utilizzare lo stesso rapporto di cambio anche per le Azioni Speciali, per cui per ogni n. 1 (una) Azione Speciale ISI, verrà assegnata n. 1 (una) Azione Speciale Lu-Ve.

Non sono previsti conguagli in denaro

Il Rapporto di Cambio proposto dai Consigli di Amministrazione è oggetto della relazione obbligatoria predisposta da BDO S.p.A. in qualità di esperto comune nominato dal Tribunale di Varese ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile.



Relativamente gli effetti connessi all'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ISI che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione, i consigli di amministrazione hanno proceduto al calcolo dei rapporti di cambio risultanti dalle valutazioni delle azioni ISI riferite allo scenario di Recesso Minimo e allo scenario di Recesso Massimo.

Sulla base di questi calcoli i Consigli di Amministrazione hanno rilevato che, a parità di valore nozionale attribuito alle azioni Lu-Ve, la differenza tra i valori delle azioni ISI riferiti ai due scenari determina una variazione del Rapporto di Cambio di importo non materiale e sostanzialmente stabile nell'ambito del suddetto intervallo.

In considerazione di ciò, pur non essendo noto alla data attuale il numero esatto di azioni ISI che saranno soggette alle richieste di recesso, i Consigli di Amministrazione hanno deliberato di identificare, per la Fusione, un Rapporto di Cambio sulla base di uno scenario che vede un recesso pari al 15%.

Inoltre, in considerazione delle caratteristiche dei Warrant ISI che saranno oggetto di annullamento e delle caratteristiche del tutto simili dei Warrant Lu-Ve si è determinato:

- (i) di assegnare gratuitamente ai portatori dei Warrant ISI, per ogni n. 1 (uno) ~~Warrant ISI~~ annullato, n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve in Sostituzione;
- (ii) con riferimento ai Warrant Lu-Ve Integrativi, di mantenere la proporzione di assegnazione di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 2 (due) Azioni Ordinarie ISI detenute alla data di efficacia della Fusione indicata nell'atto di Fusione (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso), considerato che:
  - sulla base del Regolamento Warrant ISI e del Regolamento Warrant Lu-Ve tale era la proporzione di assegnazione;
  - il Rapporto di Cambio applicabile alle Azioni Ordinarie ISI / Azioni Ordinarie Lu-Ve, come si è detto, è pari a 1:1 e che verrà assegnato n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve in Sostituzione per ogni Warrant ISI annullato in sede di Fusione;
- (iii) al fine di mantenere inalterato - successivamente alla Fusione - il valore economico complessivamente detenuto dagli attuali soci di Lu-Ve, di assegnare gratuitamente agli stessi i Warrant Lu-Ve Nuovi, in un numero pari al 50% della somma del numero di Warrant Lu-Ve in Sostituzione e dei Warrant Lu-Ve Integrativi effettivamente emessi, ai sensi del precedente Capitolo III, paragrafo 6, Punto (ii) (a) e (b).



*Handwritten signature*

11. Infine, ai sensi dell'art. 2501-quinquies, comma 2, c.c., si segnala qui di seguito le principali difficoltà di valutazione incorse in sede di applicazione dei criteri di valutazione per la determinazione del Rapporto di Cambio:

- (i) le quotazioni delle azioni ISI sul mercato AIM Italia si riferiscono a un numero di scambi relativamente limitato, conclusi nell'ambito di un mercato non regolamentato; in considerazione di ciò, dopo aver svolto le dovute analisi, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non utilizzare i prezzi espressi da questi scambi quale riferimento per la valutazione delle azioni in sede di determinazione del Rapporto di Cambio;
- (ii) i moltiplicatori utilizzati per la valutazione del Gruppo Lu-Ve sono calcolati sulla base dei prezzi di borsa dei titoli delle società del settore; il Consiglio di Amministrazione si è adoperato al fine di individuare, tra le società oggi quotate sul mercato, quelle maggiormente comparabili con Lu-Ve; tuttavia, le società del campione proposto presentano differenze talvolta significative, per il profilo dimensionale e il portafoglio di attività svolte, rispetto a Lu-Ve;
- (iii) la valutazione del Gruppo Lu-Ve è basata non solo sui dati economici consuntivi relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, ma anche su dati economici prospettivi utilizzati esclusivamente per l'applicazione del metodo DCF e che implicano per loro natura alcuni elementi di incertezza; eventuali scostamenti che si manifestassero nei prossimi esercizi tra i risultati previsti e quelli effettivi potrebbero avere effetti anche significativi sulle stime proposte.

## V. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DEI WARRANT DELL'INCORPORANTE

### DATA DI GODIMENTO

1. Alla data di efficacia della Fusione, fra l'altro, si procederà a:
  - (i) l'annullamento di tutte le Azioni Ordinarie ISI, che saranno concambiate con Azioni Ordinarie Lu-Ve, secondo quanto descritto al precedente Capitolo III, Paragrafo 6, Punto (i);
  - (ii) l'annullamento di tutte le Azioni Speciali ISI, che saranno concambiate con Azioni Speciali Lu-Ve, secondo quanto descritto al precedente Capitolo III, Paragrafo 6, Punto (i);
  - (iii) l'annullamento senza concambio delle eventuali Azioni Ordinarie ISI per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso dei Soci ISI, che ISI dovesse detenere alla data di decorrenza degli effetti civilistici dalla Fusione;



- (iv) l'annullamento di tutti i Warrant ISI esistenti e l'assegnazione dei Warrant Lu-Ve in Sostituzione ai portatori dei Warrant ISI annullati, secondo quanto descritto al precedente Capitolo III, Paragrafo 6, Punto (ii)(a);
- (v) l'assegnazione dei Lu-Ve Warrant Nuovi, secondo quanto descritto al precedente Capitolo III, Paragrafo 6, Punto (ii)(c).

Entro il terzo giorno di borsa aperta successivo all'efficacia dell'Operazione, si procederà all'assegnazione dei Warrant Lu-Ve Integrativi, secondo quanto descritto precedente Capitolo III, Paragrafo 6, Punto (ii)(b), conformemente al Regolamento Warrant ISI e al Regolamento Warrant Lu-Ve.

2. Nessun onere verrà posto a carico dei titolari di azioni o warrant per le operazione di concambio o di assegnazione.

3. Le Azioni Ordinarie Lu-Ve, le Azioni Speciali Lu-Ve e i Warrant Lu-Ve saranno messi a disposizione dei rispettivi assegnatari, secondo le forme proprie degli strumenti accentrati presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzati in una data che sarà tempestivamente resa nota con apposito comunicato stampa diffuso in conformità alla normativa vigente e pubblicato sul sito internet di Lu-Ve [www.luvegroup.com](http://www.luvegroup.com). Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle Azioni Ordinarie Lu-Ve, delle Azioni Speciali Lu-Ve e dei Warrant Lu-Ve saranno comunicate, ove necessario, con apposito comunicato stampa diffuso in conformità alla normativa vigente e pubblicato sul sito internet di Lu-Ve [www.luvegroup.com](http://www.luvegroup.com).

4. Lu-Ve farà tutto quanto in suo potere affinché le Azioni Ordinaria Lu-Ve e i Warrant Lu-Ve siano ammessi alla negoziazione sull'AIM sin del momento della loro emissione.

5. Le Azioni Ordinarie Lu-Ve assegnate in concambio delle Azioni Ordinarie ISI avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle altre azioni ordinarie di Lu-Ve in circolazione alla data della loro emissione.

## **VI. DATA DI EFFICACIA DELL'OPERAZIONE**

### **DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI ISI AL BILANCIO DI LU-VE**

1. Le operazioni di ISI saranno imputate al bilancio di Lu-Ve a decorrere del 1° luglio 2015. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ("TUIR").

2. Nell'atto di Fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della Fusione, ex art. 2504-bis del Codice Civile, che potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile.

## VII. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SU LU-VE E ISI

1. L'Operazione di Fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta. Ai sensi dell'art. 172, TUIR, infatti, la Fusione non dà luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito imponibile in capo ai soggetti partecipanti (Incorporanda, Incorporante ed anche azionisti).

In particolare, in capo alla Incorporanda, il trasferimento del proprio patrimonio non dà luogo al realizzo delle plusvalenze o minusvalenze latenti nelle attività o passività trasferite ivi incluso l'avviamento.

Simmetricamente, i beni ricevuti dalla Incorporante sono da questa assunti al medesimo valore fiscale che avevano in capo alla Incorporanda (principio di continuità dei "valori fiscali riconosciuti").

Nella determinazione del reddito della Incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni ed i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo ad elementi patrimoniali, compreso l'avviamento, non sono imponibili nei confronti della Incorporante e non hanno riconoscimento fiscale, salvo che non si opti – ai sensi dell'art. 172, comma 10-bis, TUIR – per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR, o dall'art. 15 del D.L. 29.11.2008, n. 185 (convertito, con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2). Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della Incorporanda debbono essere ricostituite nel bilancio della Incorporante.

2. In relazione all'imposizione indiretta, l'atto di Fusione è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 4, lettera b) della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Inoltre ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, i passaggi di beni in dipendenza dell'Operazione di Fusione non costituiscono operazioni rilevanti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto.

**VIII. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DI LU-VE**

1. Alla data della presente Relazione, Lu-Ve è controllata di diritto da Finami che detiene n. 10.428.574 azioni ordinarie, pari al 74% (settantaquattroper cento) del capitale sociale.

2. Alla data di efficacia della Fusione, ad esito della medesima (sulla base del Rapporto di Cambio ed indipendentemente del numero di azioni di ISI in relazione alle quali venga esercitato il Diritto di Recesso dei Soci ISI), Lu-Ve continuerà ad essere controllata di diritto da Finami, in quanto la stessa continuerà a detenere la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nella Società Incorporante.

3. Con riferimento ad ISI e all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di Azioni Ordinarie di ISI o della società risultante dalla Fusione di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ai Regolamenti Consob di attuazione come richiamati dall'art. 9 dello Statuto ISI, si segnala che, anche ove ne ricorressero i presupposti, non sorgerebbe alcun obbligo di promuovere detta offerta, qualora la delibera assembleare di Fusione di ISI sia approvata con le maggioranze previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 s.m.i., ovvero sia senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi (i) dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia del 30% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società incorporante; e (ii) dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto fra loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto (meccanismo del c.d. *whitewash*).

La mancata adozione di tale delibera con modalità e maggioranze tali da garantire l'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 come successivamente modificato costituisce condizione risolutiva all'esecuzione dell'Operazione, rinunciabile da Lu-Ve.

4. Di seguito, si riportano le tabelle riassuntive delle ipotesi di azionariato di Lu-Ve ad esito della Fusione in funzione di varie ipotesi di esercizio del Diritto di Recesso

a) ipotesi di esercizio del diritto di recesso degli azionisti di ISI pari allo 0% del capitale sociale con diritto di voto di ISI

	<i>numero azioni</i>	<i>percentuale del capitale sociale</i>
numero totale delle azioni di Lu-Ve	19.247.480	100%
di cui: azioni ordinarie numero:	19.097.480	99,22%
azioni speciali numero:	150.000	0,78%
numero di azioni totali detenute da Finami	10.450.774	54,30%
di cui: azioni ordinarie numero:	10.428.574	54,18%
azioni speciali numero:	22.200	0,12%
numero di azioni totali detenute da G4	3.671.706	19,08%
di cui: azioni ordinarie numero:	3.663.906	19,04%
azioni speciali numero:	7.800	0,04%
numero di azioni speciali detenute dalle Società Promotrici	120.000	0,62%
flottante	5.005.000	26,00%

*b) ipotesi di esercizio del diritto di recesso degli azionisti di ISI pari al 30% del capitale sociale con diritto di voto di ISI meno 1 Azione Ordinaria di ISI*

	<i>numero azioni</i>	<i>percentuale del capitale sociale</i>
numero totale delle azioni di Lu-Ve	17.745.980	100%
di cui: azioni ordinarie numero:	17.745.980	99,15%
azioni speciali numero:	150.000	0,85%
numero di azioni totali detenute da Finami	10.450.774	58,89%
di cui: azioni ordinarie numero:	10.428.574	58,77%
azioni speciali numero:	22.200	0,13%
numero di azioni totali detenute da G4	3.671.706	20,69%
di cui: azioni ordinarie numero:	3.663.906	20,65%
azioni speciali numero:	7.800	0,04%
numero di azioni speciali detenute dalle Società Promotrici	120.000	0,68%
flottante	3.503.500	19,74%

Si segnala che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. (e)(i), del Nuovo Statuto Lu-Ve, decorsi 7 (sette) giorni dalla data di Ammissione, n. 50.000 (cinquantamila) Azioni Speciali di Lu-Ve (pari ad 1/3

del loro ammontare) saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie di Lu-Ve nel rapporto di 1:7, cioè ogni n. 1 (una) Azione Speciale Lu-Ve verrà convertita in n. 7 (sette) azioni ordinarie di Lu-Ve senza bisogno di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

## **IX. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE AL DIRITTO DI RECESSO**

### **1. Diritto di recesso dei soci ISI**

Come anticipato al precedente Capitolo III, Paragrafo 5, Punto (vi), l'Operazione dà origine al Diritto di Recesso dei Soci ISI, in quanto l'adozione del Nuovo Statuto Lu-Ve implicherà per gli azionisti di ISI: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; e (ii) la proroga del termine di durata della società al 31 dicembre 2100.

Ai fini del recesso il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie ISI sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2 del cod. civ. e in conformità al disposto dell'art. 8 dello statuto sociale di ISI il quale prevede che ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che ISI abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il consiglio di amministrazione di ISI (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del cod. civ.) attesa la natura di ISI fino a tale data, dovrà applicare il criterio della consistenza patrimoniale di ISI e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato, essendo tale criterio coerente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del cod. civ. Il valore unitario di liquidazione delle Azioni Ordinarie ISI per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso dei Soci ISI è stato determinato dal consiglio di amministrazione di ISI in Euro 10,00 (dieci/00) e viene reso noto ai soci, a norma dell'art. 2437-ter, comma 5, cod. civ., anche mediante comunicato stampa diffuso attraverso il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di ISI [www.indstars.it](http://www.indstars.it) (Sezione Press Room – Comunicati Stampa).

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del provvedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ.; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet di ISI [www.indstars.it](http://www.indstars.it) (Sezione Press Room – Comunicati Stampa), contestualmente all'iscrizione presso i competenti registri delle imprese delle delibere assembleari relative agli oggetti sopra indicati.

Si segnala che con comunicazione inviata in data 20 marzo 2015 al consiglio di amministrazione di ISI, Giober e Spaclub, in qualità di Società Promotori di ISI titolari congiuntamente della totalità

delle Azioni Speciali ISI, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: *(i)* all'esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi in relazione alla deliberazione assembleare che approvi il Progetto di Fusione, *(ii)* alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali ISI da parte del consiglio di amministrazione di ISI, ai sensi dell'art. 2473-ter comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 2473-ter cod. civ..

## 2. Diritto di recesso dei soci Lu-Ve

Come anticipato al precedente Capitolo III, Paragrafo 6, Punto (v), il diritto di recesso sorge anche in capo ai soci Lu-Ve che non avranno concorso all'approvazione del Progetto di Fusione e del Nuovo Statuto Lu-Ve, in quanto l'adozione del Nuovo Statuto Lu-Ve implicherà per gli azionisti di Lu-Ve: *(i)* la proroga del termine di durata della società al 31 dicembre 2100; e *(ii)* l'introduzione di azioni speciali prive di diritto di voto.

Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 2, lett. a) e lett. b) del cod. civ. per l'esercizio del diritto di recesso. Tuttavia si segnala che, con comunicazione inviata in data 20 marzo 2015 all'organo amministrativo di Lu-Ve, Finami e G4, in qualità di Azionisti Lu-Ve titolari del 100% del capitale sociale di Lu-Ve, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: *(i)* all'esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'approvazione del Nuovo Statuto Lu-Ve) e, conseguentemente, *(ii)* alla predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni di Lu-Ve da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2473-ter comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 2473-ter cod. civ..



ALLEGATO "A"

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

DI

INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.P.A.

IN

LU-VE S.P.A.

**REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2501-TER COD. CIV.**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## PREMESSA

A. I consigli di amministrazione delle società:

- Lu-Ve S.p.A. (“**Lu-Ve**” o la “**Società Incorporante**”) e
- Industrial Stars of Italy S.p.A. (“**ISI**” o la “**Società Incorporanda**”)

hanno redatto il presente progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”) relativo alla fusione per incorporazione di ISI in Lu-Ve (la “**Fusione**”), con i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante ed essenziale dello stesso:

Allegato A: lo statuto sociale che Lu-Ve adotterà con effetto dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell’atto di Fusione (il “**Nuovo Statuto Lu-Ve**”);

Allegato B: lo statuto di Lu-Ve vigente a seguito delle modifiche adottate dall’assemblea straordinaria del 20 marzo 2015 (lo “**Statuto Vigente Lu-Ve**”);

Allegato C: il regolamento *warrant* che Lu-Ve adotterà con effetto dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione (il “**Regolamento Warrant Lu-Ve**”).

B. ISI è una società di investimento (c.d. “*special purpose acquisition company*” - SPAC), costituita in Italia in data 30 aprile 2013, che ha quale oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, fusione con l’impresa selezionata, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata, operazioni di conferimento (l’“**Operazione Rilevante**”) e la realizzazione dell’Operazione Rilevante stessa.

Alla data del presente Progetto di Fusione, ISI ha emesso n. 5.005.000 azioni ordinarie ISI (le “**Azioni Ordinarie ISI**”), n. 150.000 azioni speciali (le “**Azioni Speciali ISI**”) e n. 2.502.500 *warrant* denominati “*Warrant Industrial Stars of Italy S.p.A.*” (i “**Warrant ISI**”), questi ultimi disciplinati del relativo regolamento (il “**Regolamento Warrant ISI**”).

Alla data del presente Progetto di Fusione, le Azioni Speciali ISI sono detenute in parti uguali da Giober S.r.l., con sede in Torino, via 20 settembre, n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 10942520015 (“**Giober**”) e da Spaclab S.r.l., con sede in Milano, via Senato, n. 20, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08277490960 (“**Spaclab**” e congiuntamente a Giober, le “**Società Promotrici**”) e, segnatamente, Giober detiene n. 75.000 Azioni Speciali ISI e Spaclab detiene n. 75.000 Azioni Speciali di ISI.

A far data dal 18 luglio 2013, le Azioni Ordinarie ISI e i Warrant di ISI sono stati ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM") e in data 22 luglio 2013 hanno avuto inizio le negoziazioni delle Azioni Ordinarie ISI e dei Warrant di ISI sull'AIM.

In sede di collocamento delle Azioni Ordinarie ISI sono stati raccolti Euro 50.050.000,00 (cinquantamilionicinquantamila/00) – pari alle somme versate per liberare le Azioni Ordinarie ISI emesse in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 19 giugno 2013 – ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante. Conformemente a quanto previsto nell'art. 7.3 dello statuto sociale di ISI, le somme così raccolte sono state depositate su più conti correnti vincolati intestati a ISI (congiuntamente, il "Conto Corrente Vincolato") e possono essere utilizzate solo: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione di ISI; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso secondo quanto stabilito dall'art. 8 del medesimo statuto sociale di ISI.

ISI ha individuato in Lu-Ve la società con cui addivenire all'Operazione Rilevante.

C. Lu-Ve è una società costituita in Italia, al vertice di un gruppo di società internazionale, che opera nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di scambiatori di calore, composto da 10 società produttive (localizzate in Italia, Repubblica Ceca, Svezia, Polonia, Russia e Cina), e 6 società commerciali, oltre e 6 uffici di rappresentanza (in Europa, Asia, Medio Oriente ed Oceania).

Il capitale sociale di Lu-Ve è attualmente detenuto:

- nella misura del 74%, da Finami S.r.l., con sede in Milano, Piazzale Luigi Cadorna, n. 10, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08408810151 ("Finami") e
- nella misura del 26%, da G4 S.r.l., con sede in Belluno, via Feltre, n. 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01160530257 ("G4" e congiuntamente a Finami, gli "Azionisti Lu-Ve").

Da tempo, Lu-Ve stava valutando l'opportunità di accedere al mercato dei capitali, al fine di raccogliere ulteriori risorse a titolo di capitale di rischio per la realizzazione un piano industriale di consolidamento e di ulteriore sviluppo internazionale.

Lu-Ve ha individuato nell'aggregazione con ISI la modalità con la quale realizzare tale progetto.

D. Come reso noto al mercato con comunicato stampa diffuso in data 26 gennaio 2015, in data 23 gennaio 2015, ISI, Lu-Ve, Finami e G4 (queste ultime due in qualità di Azionisti Lu-Ve) e

Giober e Spaclab (queste ultime due in qualità di Società Promotrici) hanno sottoscritto un accordo quadro, con cui hanno disciplinato, in maniera fra loro vincolante, i tempi, i termini e le modalità di esecuzione dell'Operazione Rilevante (l'"**Accordo Quadro**"), che prevede, *inter alia*, **(i) la Fusione** e, la contestuale **(ii) ammissione** alle negoziazioni sull'AIM degli strumenti finanziari della stessa Lu-Ve (l'"**Ammissione**" e unitamente alla Fusione l'"**Operazione Rilevante con Lu-Ve**").

E. In data 20 marzo 2015, l'assemblea straordinaria di Lu-Ve ha deliberato la dematerializzazione e la privazione del valore nominale delle azioni, nonché il frazionamento delle n. 30.405 azioni esistenti in n. 14.092.480 (quattordicimilioninoveantaduemilaquattrocentottanta) azioni.

F. È previsto che l'assemblea degli azionisti di ISI che sarà chiamata, in sede straordinaria, ad approvare, tra l'altro, il Progetto di Fusione, sarà altresì chiamata ad approvare, in sede ordinaria:

- (i)** la proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante con Lu-Ve; e
- (ii)** la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai fini **(a)** della Operazione Rilevante con Lu-Ve e **(b)** della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci di ISI del presente Progetto di Fusione con allegati – *inter alia* – il Nuovo Statuto e il Regolamento Warrant Lu-Ve con la conseguente adozione di un nuovo statuto sociale dell'Incorporante, da cui il diritto di recesso trae causa (come meglio *infra* precisato al successivo paragrafo 4.2).

Il presente Progetto di Fusione è redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso, siano approvate dall'assemblea ordinaria di ISI le proposte di deliberazione sopra descritte.

Per effetto della Fusione, l'Incorporanda adotterà il nuovo statuto sociale dell'Incorporante e modificherà, tra l'altro, il suo oggetto sociale; pertanto, a norma dell'art. 15.3 dello statuto sociale di ISI, la delibera di ISI che approva il Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dello statuto medesimo, è soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale (la "**Condizione Risolutiva**").

L'avveramento o il mancato avveramento della Condizione Risolutiva sarà reso noto al pubblico mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il circuito SDIR-NIS gestito da BIT Market Services, di cui ISI si avvale per la trasmissione delle *Regulated Information*, e pubblicato sul sito internet di ISI [www.indstars.it](http://www.indstars.it) (Sezione Press Room – Comunicati Stampa).

G. È previsto che l'assemblea degli azionisti di Lu-Ve sia chiamata ad approvare in un unico contesto:

- (i) il Progetto di Fusione, con allegati – *inter alia* – il Nuovo Statuto e il Regolamento Warrant Lu-Ve;
- (ii) un aumento di capitale scindibile per massimi Euro 51.550.000,00 (cinquantunomilionicinquecentocinquantamila/00), mediante emissione di massime n. 5.155.000 (cinquemilionicinquecentocinquantacinquemila) azioni a servizio del concambio delle Azioni Ordinarie ISI e delle Azioni Speciali ISI (l'“**Aumento di Capitale per Concambio**”) e, in particolare, mediante emissione di massime n. 5.005.000 (cinquemilionicinquemila) nuove azioni ordinarie Lu-Ve prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione (le “**Azioni Ordinarie Lu-Ve**”) e di n. 150.000 azioni speciali Lu-Ve con diritti e privilegi equivalenti a quelli delle Azioni Speciali ISI, come disciplinati dall'articolo 6 del Nuovo Statuto Lu-Ve (le “**Azioni Speciali Lu-Ve**”), con annullamento senza concambio delle eventuali Azioni Ordinarie ISI che, alla data di efficacia della Fusione, saranno in proprietà dell'Incorporanda ovvero dell'Incorporante a norma dell'articolo 2504-ter del codice civile;
- (iii) l'emissione di massimi n. 7.507.500 *warrant* Lu-Ve, disciplinati dal Regolamento Warrant Lu-Ve, predisposto in maniera conforme al Regolamento Warrant ISI, salvo che per il prezzo di sottoscrizione unitario che sarà in ogni caso pari a Euro 0,10 (zero virgola 10) (i “**Warrant Lu-Ve**”), di cui: (a) n. 2.502.500 Warrant Lu-Ve di nuova emissione da attribuire ai titolari dei Warrant ISI in misura di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 1 (uno) Warrant ISI di cui siano titolari alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione (i “**Warrant Lu-Ve in Sostituzione**”); (b) massimi n. 2.502.500 Warrant Lu-Ve da assegnarsi gratuitamente ai soggetti che, il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, siano titolari di Azioni Ordinarie ISI (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso) in misura di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 2 (due) Azioni Ordinarie ISI detenute (i “**Warrant Lu-Ve Integrativi**”); e (c) massimi n. 2.502.500 Warrant Lu-Ve da attribuirsi gratuitamente agli Azionisti Lu-Ve in proporzione alla partecipazione dagli stessi attualmente detenuta in Lu-Ve al fine di mantenere inalterato – successivamente alla Fusione – il valore economico

complessivamente detenuto dagli attuali soci di Lu-Ve, in un numero pari al 50% della somma del numero di Warrant Lu-Ve effettivamente emessi ai sensi dei precedenti punti (a) e (b) (i "Warrant Lu-Ve Nuovi");

- (v) un ulteriore aumento di capitale scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 215.316,00 (duecentoquindicimilatrecentosedici/00), da attuarsi mediante emissione di massime numero 2.153.151 (duemilionicentocinquantatremilacentocinquantuno) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero virgola 1) per ciascuna azione (l'"Aumento di Capitale per Conversione"), da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant Lu-Ve in conformità al Regolamento Warrant Lu-Ve (le "Azioni di Compendio");

- (vi) l'Ammissione, con effetto contestuale dalla data di stipula dell'atto di Fusione.

Come meglio precisato al successivo paragrafo 4.3 del Progetto di Fusione, ai sensi degli artt. 2437 e segg. cod. civ. il diritto di recesso sorge anche in capo agli Azionisti Lu-Ve che non concorrano all'approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'approvazione del Nuovo Statuto Lu-Ve).

H. La Fusione determinerà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione dell'Incorporanda.

#### **PARAGRAFO 1) Società partecipanti alla Fusione**

##### Società Incorporante

Denominazione: Lu-Ve S.p.A.

Sede Legale: Via Vittorio Veneto n. 11, Varese (VA)

Codice Fiscale, P.Iva, Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Varese: 01570130128

Capitale Sociale: Euro 10.945.800 (diecimilioninovecentoquarantacinquemilaottocento/00), suddiviso in n. 14.092.480 (quattordicimilioninovantaduemilaquattrocentottanta) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ("TUF").

Finami è titolare alla data del presente Progetto di Fusione di una partecipazione pari al 74% del capitale sociale di Lu-Ve. Lu-Ve non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del cod. civ..

##### Società Incorporanda

Denominazione: Industriale Stars of Italy S.p.A.

Sede Legale: Via Senato n. 20, Milano (MI)

Codice Fiscale, P.Iva, Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano: 08240870967

Capitale Sociale: Euro 650.500,00 (seicentocinquantamila/cinquecento/00), suddiviso in n. 5.005.000 (cinquemilionicinquemila) Azioni Ordinarie ISI e n. 150.000 (centocinquantamila) Azioni Speciali ISI, tutte prive dell'indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF.

Per informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali ISI si rinvia allo statuto sociale di ISI disponibile sul sito internet di ISI [www.indstars.it](http://www.indstars.it) (Sezione Corporate Governance – Documenti Societari).

Inoltre, l'Assemblea straordinaria di ISI del 19 giugno 2013 ha deliberato un aumento del capitale sociale, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 443.100, mediante emissione di massime numero 4.431.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni di Compendio ISI"), con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna Azione di Compendio ISI, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant ISI, in conformità al Regolamento Warrant ISI, entro il quinto anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

I Warrant ISI sono al portatore, circolano separatamente dalle Azioni Ordinarie ISI (sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili. I Warrant ISI sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.



Alla data del presente Progetto di Fusione sono in circolazione n. 2.502.500 Warrant ISI ammessi alle negoziazioni sull'AIM e, in conformità al Regolamento Warrant ISI, dovranno essere emessi ulteriori massimi numero 2.502.500 *warrant*, da assegnarsi ai soggetti che saranno azionisti di ISI il giorno antecedente alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso) nel rapporto di n. 1 (uno) *warrant* dell' Incorporante ogni n. 2 (due) Azioni Ordinarie ISI dagli stessi detenute.

Per informazioni sulle caratteristiche dei Warrant ISI si rinvia al Regolamento Warrant ISI disponibile sul sito internet di ISI [www.indstars.it](http://www.indstars.it) (Sezione Corporate Governance – Documenti Societari).

*Subscribi*

Per la trasmissione delle *Regulated Information*, ISI si avvale del circuito SDIR-NIS gestito da BIT Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange, avente sede in Milano Piazza degli Affari n. 6.

PARAGRAFO 2) Statuto della Società Incorporante

*LF*

Con l'approvazione del Progetto di Fusione l'assemblea di Lu-Ve sarà chiamata a deliberare l'adozione, con efficacia dalla data di decorrenza degli effetti civilistici delle Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, del Nuovo Statuto Lu-Ve allegato al Progetto di Fusione quale Allegato A.

Si acclude *sub* Allegato B al Progetto di Fusione lo Statuto Vigente Lu-Ve.

Si espongono qui di seguito le principali proposte di modifica recepite nel Nuovo Statuto rispetto allo Statuto Vigente.

Nuovo Art. 4 (Durata): si propone che la società abbia durata fino al 2100.

Nuovo Art. 5 (Capitale): si propone:

- la suddivisione del capitale sociale in azioni ordinarie e azioni speciali;
- la modifica dell'entità del capitale sociale a seguito dell'Aumento di Capitale per Concambio e dell'Aumento di Capitale per Conversione quali descritti nella Premessa al Progetto di Fusione;
- l'introduzione della facoltà di: **(i)** emettere azioni aventi diritti diversi dai diritti delle Azioni Ordinarie anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione; **(ii)** emettere azioni da liberarsi con conferimenti non in denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge; **(iii)** assegnare eventuali azioni di nuova emissione in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati; **(iv)** di assegnare utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

Nuovo Art. 6 (Azioni): si propone la disciplina delle azioni speciali introdotte ai sensi del nuovo articolo 5, le quali avranno delle caratteristiche del tutto identiche alle attuali Azioni Speciali ISI salvo la soppressione delle disposizioni non più attuali al momento dell'entrata in vigore del Nuovo Statuto Lu-Ve per effetto del perfezionamento dell'Operazione Rilevante con Lu-Ve, come segue:

- (a)** sono intrasferibili fino alla data di Ammissione;
- (b)** sono prive del diritto di voto nelle assemblee generali dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, della società;
- (c)** sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del Nuovo Statuto Lu-Ve e fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di Ammissione, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d)** in caso di scioglimento della società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata

la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie ai sensi del paragrafo 27.2 del Nuovo Statuto Lu-Ve.

- (e) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, prevedendo che per ogni azione speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) azioni ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di azioni speciali:
- (i) nella misura di n. 50.000 azioni speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) decorsi 7 (sette) giorni dalla data di Ammissione;
- (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 50.000 azioni speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla data di Ammissione, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per azione ordinaria; ovvero
- (B) nella ulteriore misura di n. 100.000 azioni speciali (pari ai 2/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per azione ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle azioni ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla data di Ammissione, per ogni azione speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) o (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In conseguenza della conversione automatica delle azioni speciali in azioni ordinarie, il consiglio di amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle stesse ed emissione delle azioni ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del cod. civ., il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il

capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Nuovo Art. 7 (Finanziamenti): si propone l'introduzione della facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi.

Nuovo Art. 9 (Diritto di Recesso): si propone l'introduzione dell'espressa esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti: (a) la proroga del termine di durata della società; e (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Nuovo Art. 10 (Offerta Pubblica di Acquisto): in vista dell'Ammissione e, dunque, in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni, si propone:

- l'eliminazione di tutti i vincoli alla circolazione delle partecipazioni presenti nello Statuto Vigente Lu-Ve;
- il recepimento, secondo lo schema della Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM, delle previsioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF.

Nuovo Art. 11 (Partecipazioni Significative): in vista dell'Ammissione, si propone l'adeguamento alla normativa in tema di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni.

Nuovo Art. 12 (Competenze e deliberazioni dell'Assemblea): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge, fra le quali anche una clausola che prevede che fino alla data ultima di conversione di tutte le azioni speciali di cui al nuovo art. 6.3 del Nuovo Statuto Lu-Ve, per la modifica dei diritti delle stesse è necessaria la preventiva approvazione dell'assemblea speciale dei soci titolari di dette azioni speciali.

Nuovo Art. 12 (Convocazione): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge, alcune delle quali necessarie in funzione dell'Ammissione.

Nuovo Art. 14 (Intervento e voto): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge.

Nuovo Art. 15 (Svolgimento dell'assemblea): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge.

Nuovo Art. 16 (Verbalizzazione): si propone di eliminare la previsione di maggioranze qualificate e di inserire alcune clausole conformi a previsioni di legge.

Nuovo Art. 17 (Consiglio di amministrazione): si propone di:

- modificare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, fissandolo in un minimo di 7 (sette) e in un massimo di 11 (undici);
- prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione sia in possesso dei requisiti per essere qualificato amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo decreto;
- eliminare la procedure del voto di lista ai fini della nomina del consiglio di amministrazione
- prevedere che l'assemblea ordinaria possa riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa e determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Nuovo Art. 18 (Poteri e rappresentanza): si propone di:

- eliminare la previsione della competenza esclusiva del consiglio di amministrazione in relazione alla lunga lista di materie indicate come non delegabili nel testo attualmente in vigore;
- attribuire alla competenza del consiglio di amministrazione la competenza in materia di adeguamento dello statuto a disposizioni normative, senza escludere concorrente competenza dell'assemblea nelle stesse materie.

Nuovo Art. 20 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione): si propone la riduzione dei termini di convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione, portandoli a 3 (giorni) e, in caso di particolare urgenza, 24 (ventiquattro) ore.

Nuovo Art. 21 (Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione): si propone:

- l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge;
- di eliminare la previsione di maggioranze qualificate.

Nuovo Art. 22 (Nomina e sostituzione degli amministratori): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge e di una disciplina espressa per il caso del venire meno del requisito di indipendenza prescritto dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF in capo ad un amministratore indipendente.

Nuovo Art. 23 (Collegio sindacale): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge.

Nuovo Art. 24 (revisione dei conti): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge.

Nuovo Art. 27 (scioglimento e liquidazione): si propone l'inserimento di un ordine di priorità nella distribuzione del patrimonio netto di liquidazione in caso di scioglimento della società, che comporti una postergazione dei soci titolari di azioni speciali di cui al nuovo art. 6.3 del Nuovo Statuto Lu-Ve, come segue:

- (a) *in primis*, ai soci titolari di azioni ordinarie, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);
- (b) per il residuo ai soci titolari di azioni speciali di cui al nuovo art. 6.3 del Nuovo Statuto Lu-Ve, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);
- (c) per il residuo, a tutti i soci titolari di azioni ordinarie in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

Nuovo Art. 28 (Rinvio): si propone di prevedere espressamente che, qualora le azioni della società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis*, cod. civ., 111-*bis* delle disposizione di attuazione al codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

### **PARAGRAFO 3) Rapporto di cambio**

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater*, cod. civ.: quanto a Lu-Ve, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; quanto a ISI, la situazione patrimoniale di ISI al 31 dicembre 2014.

Lu-Ve darà attuazione alla Fusione mediante l'emissione di nuove azioni, ordinarie e speciali, e di nuovi Warrant Lu-Ve da assegnare ai titolari delle Azioni Ordinarie ISI, delle Azioni Speciali ISI e dei Warrant ISI.

In particolare, secondo quanto determinato dai consigli di amministrazione di Lu-Ve e ISI:

- per ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria ISI, verrà assegnata in concambio n. 1 (una) Azione Ordinaria Lu-Ve; e
- per ogni n. 1 (una) Azione Speciale ISI, verrà assegnata in concambio n. 1 (una) Azione Speciale Lu-Ve.

Non sono previsti conguagli in danaro.

Come meglio illustrato nelle relazione degli amministratori redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quinquies*, cod. civ., il rapporto di concambio è stato determinato attribuendo:

- (a) a Lu-Ve un valore complessivo pari ad Euro 140.924.800,00 (centoquarantamilioninovecentoventiquattromilaottocento/00) e conseguentemente un valore unitario per azione pari ad Euro 10,00 (dieci/00);
- (b) a ISI un valore complessivo pari ad Euro 51.550.000,00 (cinquantumilionicinquecentocinquantamila/00) e conseguentemente un valore unitario per azione pari ad Euro 10,00 (dieci/00),

così che il valore unitario delle azioni ordinarie di Lu-Ve risulta uguale al valore unitario delle azioni di ISI.

Come meglio illustrato nelle relazioni degli amministratori redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quinquies*, cod. civ., detto rapporto di cambio non è influenzato – e quindi non avrà a variare – per effetto dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci ordinari di ISI.

In data 16/18 febbraio 2015, su istanza presentata congiuntamente dalle società partecipanti alla Fusione in data 11 febbraio 2015, il Tribunale di Varese ha designato BDO S.p.A. con sede in Milano, Largo Augusto 8, quale esperto comune incaricato di redigere la relazione di congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ..

Inoltre, in considerazione delle caratteristiche dei Warrant ISI che saranno oggetto di annullamento e delle caratteristiche del tutto simili dei Warrant Lu-Ve si è determinato:

- (i) di assegnare gratuitamente ai portatori dei Warrant ISI, per ogni n. 1 (uno) Warrant ISI annullato, n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve in Sostituzione;
- (ii) con riferimento ai Warrant Lu-Ve Integrativi, di mantenere la proporzione di assegnazione di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 2 (due) Azioni Ordinarie ISI detenute alla data di efficacia della Fusione indicata nell'atto di Fusione (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso),
- (iii) al fine di mantenere inalterato - successivamente alla Fusione - il valore economico complessivamente detenuto dagli attuali soci di Lu-Ve, di assegnare gratuitamente agli stessi i Warrant Lu-Ve Nuovi, in un numero pari al 50% della somma del numero di Warrant Lu-Ve in Sostituzione e dei Warrant Lu-Ve Integrativi effettivamente emessi.

#### PARAGRAFO 4) Modalità di assegnazione della Società Incorporante – Diritto di recesso

##### 4.1 Modalità di assegnazione della Società Incorporante

Al perfezionamento della Fusione si procederà (i) all'annullamento di tutte le Azioni Ordinarie ISI e di tutte le Azioni Speciali ISI, rappresentanti l'intero capitale sociale di ISI, che saranno

con cambiate, rispettivamente, con Azioni Ordinarie Lu-Ve e Azioni Speciali Lu-Ve secondo il citato rapporto di cambio 1:1 (uno a uno), nonché (ii) all'annullamento di tutti i Warrant ISI, fermo restando che saranno assegnati gratuitamente Warrant Lu-Ve in Sostituzione ai portatori di Warrant ISI alla data di efficacia della Fusione, in misura di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve in Sostituzione ogni n. 1 (uno) Warrant ISI.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio e dei titolari dei Warrant ISI per le operazioni di emissione dei nuovi Warrant Lu-Ve.

Le Azioni Ordinarie Lu-Ve, le Azioni Speciali Lu-Ve e i Warrant Lu-Ve saranno messi a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie dei titoli accentrati presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzati, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di Lu-Ve.

Con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, le Azioni Ordinarie ISI e i Warrant ISI verranno revocati dalle negoziazioni sull'AIM e annullati. Gli azionisti ordinari di ISI e i titolari di Warrant ISI riceveranno rispettivamente Azioni Ordinarie Lu-Ve e Warrant Lu-Ve negoziati sull'AIM secondo le proporzioni sopra descritte, fermo restando che le eventuali Azioni Ordinarie ISI che, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci ISI ai sensi del successivo paragrafo 4.2 del Progetto di Fusione, ISI dovesse detenere alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, verranno annullate senza concambio.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle Azioni Ordinarie Lu-Ve, delle Azioni Speciali Lu-Ve e dei Warrant Lu-Ve in esecuzione della Fusione saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato comunicato stampa.

#### 4.2 Diritto di recesso dei soci ISI

Come accennato nella Premessa al Progetto di Fusione, agli azionisti dell'Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del cod. civ., in quanto l'adozione del Nuovo Statuto Lu-Ve implicherà per gli azionisti ordinari di ISI: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; e (ii) la proroga del termine di durata della società al 31 dicembre 2100. Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) del cod. civ. per l'esercizio del diritto di recesso.

Ai fini del recesso il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie ISI sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2 del cod. civ. e in conformità al disposto dell'art. 8 dello statuto sociale di ISI il quale prevede che ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che ISI abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione di ISI (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del cod. civ.) attesa la natura di ISI fino a tale data, dovrà applicare il criterio della consistenza patrimoniale di ISI e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato, essendo tale criterio coerente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del cod. civ. Il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie ISI sarà reso noto ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare in merito agli oggetti sopra indicati, a norma dell'art. 2437-ter, comma 5, cod. civ., anche mediante comunicato stampa diffuso attraverso il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di ISI [www.indstars.it](http://www.indstars.it) (Sezione Press Room - Comunicati Stampa).

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del provvedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ.; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet di ISI [www.indstars.it](http://www.indstars.it) (Sezione Press Room - Comunicati Stampa), contestualmente all'iscrizione presso i competenti registri delle imprese delle delibere assembleari relative agli oggetti sopra indicati.

Si segnala che con comunicazione inviata in data 20 marzo 2015 al consiglio di amministrazione di ISI, Giober e Spaclab, in qualità di Società Promotori di ISI titolari congiuntamente della totalità delle Azioni Speciali ISI, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi in relazione alla deliberazione assembleare che approvi il Progetto di Fusione e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali ISI da parte del consiglio di amministrazione di ISI, ai sensi dell'art. 2473-ter comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 2473-ter cod. civ..

#### 4.3 Diritto di recesso dei soci Lu-Ve

Come accennato nella Premessa al Progetto di Fusione, ai sensi degli artt. 2473 e segg., cod. civ., il diritto di recesso sorge anche in capo ai soci Lu-Ve che non concorrano all'approvazione del Progetto di Fusione e del Nuovo Statuto Lu-Ve, in quanto l'adozione del Nuovo Statuto Lu-Ve implicherà per gli azionisti ordinari di Lu-Ve: (i) la proroga del termine di durata della società al 31 dicembre 2100; e (ii) l'introduzione di azioni prive di diritto di voto.

Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 2, lett. a) e lett. b) del cod. civ. per l'esercizio del diritto di recesso. Tuttavia si segnala che, con comunicazione inviata in data 20 marzo 2015 all'organo amministrativo di Lu-Ve, Finami e G4, in qualità di Azionisti Lu-Ve titolari del 100% del capitale sociale di Lu-Ve, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: **(i)** all'esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'approvazione del Nuovo Statuto Lu-Ve) e, conseguentemente, **(ii)** alla predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni di Lu-Ve da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2473-ter comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 2473-ter cod. civ..

**PARAGRAFO 5) Data dalla quale le azioni di Lu-Ve assegnate in concambio partecipano agli utili**

Le Azioni Ordinarie Lu-Ve assegnate in concambio delle Azioni Ordinarie ISI avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle altre azioni ordinarie di Lu-Ve in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni Speciali Lu-Ve assegnate in concambio delle Azioni Speciali ISI, in "continuità" con queste ultime, saranno escluse dal diritto di percepire gli utili di cui l'Incorporante deliberi la distribuzione fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie Lu-Ve e dei Warrant Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM, mentre attribuiranno ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili (si veda il paragrafo 16.4 del Nuovo Statuto Lu-Ve).

**PARAGRAFO 6) Effetti tributari**

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, ai sensi dell'articolo 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

**PARAGRAFO 7) Data di decorrenza degli effetti della Fusione**

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione, ex art. 2504-bis del Codice Civile, che potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal 1° luglio 2015. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

**PARAGRAFO 8)            Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni**


Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato nell'ambito della Fusione, fatta eccezione per i titolari delle Azioni Speciali ISI i quali riceveranno, in concambio delle stesse Azioni Speciali ISI, Azioni Speciali Lu-Ve aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Speciali ISI in circolazione alla data del Progetto di Fusione.

Nel quadro della Fusione, Lu-Ve emetterà i Warrant Lu-Ve che saranno disciplinati dal Regolamento Warrant Lu-Ve, predisposto in maniera sostanzialmente conforme al Regolamento Warrant ISI, salvo che per il prezzo di sottoscrizione unitario che sarà in ogni caso Euro 0,10 (zero virgola 10) e per l'adeguamento delle espressioni non più attuali per effetto del perfezionamento (al momento dell'entrata in vigore del Regolamento Warrant Lu-Ve) dell'Operazione Rilevante con Lu-Ve, e i Warrant Lu-Ve saranno: **(i)** in parte Warrant Lu-Ve in Sostituzione assegnati gratuitamente ai titolari di Warrant ISI nel rapporto di 1:1 (uno a uno); **(ii)** in parte Warrant Lu-Ve Integrativi assegnati gratuitamente ai soggetti che, il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, siano titolari di Azioni Ordinarie ISI (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso) in misura di 1 (uno) Warrant Lu-Ve Integrativo ogni (due) Azioni Ordinarie ISI detenute; e **(iii)** in parte Warrant Lu-Ve Nuovi assegnati gratuitamente agli attuali Azionisti Lu-Ve al fine di mantenere inalterato – successivamente alla Fusione – il valore economico complessivamente detenuto dagli attuali soci di Lu-Ve.

Ad esito della Fusione, i Warrant Lu-Ve di nuova emissione saranno ammessi alle negoziazioni sull'AIM.

Le Azioni Speciali Lu-Ve emesse dall'Incorporante in concambio delle Azioni Speciali ISI saranno fornite degli stessi diritti e caratteristiche ai sensi dell'articolo 6 del Nuovo Statuto Lu-Ve e non saranno ammesse alle negoziazioni sull'AIM. Si segnala che l'articolo 6 del Nuovo Statuto Lu-Ve non conterrà le disposizioni relative alle Azioni Speciali ISI non più attuali per effetto del perfezionamento (al momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto dell'Incorporante) dell'Operazione Rilevante con Lu-Ve.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione, fatto salvo quanto determinato dal possesso di Azioni Speciali ISI e di Azioni Ordinarie ISI. In particolare: **(i)** il Presidente e Amministratore esecutivo dell'Incorporanda, Ing. Giovanni Cavallini ricopre la carica di Amministratore Unico di Giober e detiene il 50% del capitale sociale di Giober la quale a sua volta è titolare di n. 75.000 Azioni Speciali ISI; e **(ii)** il Vice Presidente e Amministratore esecutivo dell'Incorporanda, dott. Attilio Arietti ricopre la carica di Amministratore



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Unico di Spaclab e detiene il 74% del capitale sociale di Spaclab, la quale detiene n. 75.000 Azioni Speciali ISI.

Si segnala altresì che, contestualmente al perfezionamento dell'Operazione Rilevante con Lu-Ve, è previsto il trasferimento di complessive n. 30.000 Azioni Speciali ISI da Giober e Spaclab a favore di Finami e di G4, in proporzione alle partecipazioni da queste ultime attualmente detenute nel capitale sociale della Incorporante. Per effetto di tale trasferimento, le n. 150.000 Azioni Speciali Lu-Ve saranno detenute come segue: (i) Giober deterrà n. 60.000 Azioni Speciali Lu-Ve; (ii) Spaclab deterrà n. 60.000 Azioni Speciali Lu-Ve; (iii) Finami deterrà n. 22.200 Azioni Speciali Lu-Ve; e (iv) G4 deterrà n. 7.800 Azioni Speciali Lu-Ve.

#### **PARAGRAFO 9) Presupposti ed efficacia della Fusione**

Di comune intesa tra ISI e Lu-Ve, l'atto di Fusione verrà stipulato sul presupposto che non si verifichi alcuno dei seguenti eventi:

- (a) la delibera dell'assemblea dei soci di ISI che ha approvato il Progetto di Fusione sia divenuta inefficace, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di ISI, ai sensi di quanto previsto nell'art. 15.3 dello Statuto di ISI stessa; ovvero
- (b) all'assemblea straordinaria dei soci di Lu-Ve di cui alla lettera G. delle Premesse al presente Progetto di Fusione non sia rappresentato l'intero capitale sociale di Lu-Ve ovvero le delibere dei soci di LU-VE che approvano le materie ivi poste all'ordine del giorno non siano assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 100% del capitale sociale; ovvero
- (c) taluni istituti finanziatori di Lu-Ve neghino il consenso all'Operazione Rilevante con Lu-Ve, salva la facoltà di Lu-Ve di procedere al rimborso del debito residuo nei confronti del/i relativo/i ente/i finanziatore/i; ovvero
- (d) la delibera dell'assemblea dei soci ISI chiamata ad approvare il Progetto di Fusione non sia stata adottata con modalità e maggioranze tali da garantire l'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato;
- (e) l'assemblea dei soci di ISI adotti una delibera diversa e/o ulteriore rispetto a quelle concordate da ISI e Lu-Ve nell'Accordo Quadro e comunque non funzionale alla realizzazione dell'Operazione Rilevante con LU-VE;
- (f) l'assemblea dei soci di Lu-Ve adotti una delibera diversa e/o ulteriore rispetto a quelle concordate da ISI e Lu-Ve e comunque non funzionale alla realizzazione dell'Operazione Rilevante con LU-VE;

sempreché: (1) con riferimento alle condizioni indicate sub Punti (b) e (f) poste nell'interesse di ISI, quest'ultima non vi abbia rinunciato, (2) con riferimento alle condizioni indicate sub Punti (d) ed (e) poste nell'interesse di Lu-Ve, quest'ultima non vi abbia rinunciato e (3) con riferimento a tutte le altre condizioni sopra indicate, poste nell'interesse di ISI e di Lu-Ve, entrambe non vi abbiano rinunciato.

Si segnala altresì che l'atto di Fusione sarà condizionato all'Ammissione.

\* \* \*

**Industrial Stars of Italy S.p.A.**

Il Presidente

(Giovanni Cavallini)

---

**Lu-Ve S.p.A.**

Il Presidente

(Liberali Iginio)

---



**Allegati:**

- (A) Nuovo Statuto Lu-Ve;
- (B) Statuto Vigente Lu-Ve a seguito delle modifiche adottate dall'assemblea straordinaria del 20 marzo 2015;
- (C) Regolamento Warrant Lu-Ve.

*Liberali Iginio*

*GC*






Progetto di fusione per incorporazione di

Industrial Stars of Italy S.p.A.

in

Lu-Ve S.p.A.

Relazione della società di revisione  
sul rapporto di cambio delle azioni  
ai sensi dell'art. 2501sexies del Codice Civile



*Marchetti*

**Relazione della società di revisione  
sul rapporto di cambio delle azioni ai sensi  
dell'art. 2501sexies del Codice Civile**

Agli Azionisti di  
Lu-Ve S.p.A.

Agli Azionisti di  
Industrial Stars of Italy S.p.A.

**1. Motivo, oggetto e natura dell'incarico**

Nel quadro della prospettata fusione per incorporazione (nel seguito anche "la Fusione") di Industrial Stars of Italy S.p.A. (di seguito anche "ISI" o "Incorporanda") in Lu-Ve S.p.A. (di seguito anche "LuVe" o "Incorporante"), in data 16 febbraio 2015 siamo stati nominati dal Tribunale di Varese, su istanza congiunta di LuVe e ISI (di seguito, insieme, anche "le Società"), quale esperto comune per la redazione della relazione (di seguito "la Relazione") sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni e dei warrant della società Incorporante con le azioni della società Incorporanda (di seguito "il Rapporto di Cambio"), ai sensi dell'art. 2501sexies del Codice Civile.

A tal fine, abbiamo ricevuto da LuVe e ISI il progetto di fusione per incorporazione di ISI in LuVe (di seguito "il Progetto di Fusione") approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 23 marzo 2015, corredato dalle relazioni degli Amministratori (di seguito "le Relazioni degli Amministratori") che indicano, illustrano e giustificano, ai sensi dell'art. 2501quinquies del Codice Civile il rapporto di cambio delle azioni, nonché la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2014 di ISI, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 gennaio 2015, ed il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 di LuVe, approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 20 marzo 2015, che costituiscono le situazioni patrimoniali previste dall'art. 2501quater del Codice Civile.

Il Progetto di Fusione sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di ISI e di LuVe che verranno convocate al fine di assumere le deliberazioni di cui all'articolo 2502 del Codice Civile.

Preliminarmente, gli Azionisti di ISI saranno chiamati a deliberare in Assemblea Ordinaria quanto segue:

- la proposta di autorizzazione al compimento dell'operazione di Fusione e
- come previsto dagli art. 7.3 e 15.1 dello statuto vigente di ISI, l'utilizzo delle somme depositate dagli Azionisti sul Conto Corrente Vincolato ai fini del compimento dell'operazione di Fusione e per il pagamento del valore di liquidazione delle azioni ai soci che eventualmente esercitino il diritto di recesso a seguito dell'approvazione del Progetto di Fusione e delle connesse modifiche statutarie.

## 2. Natura e portata della presente relazione

Al fine di fornire agli Azionisti di ISI e LuVe idonee informazioni sul Rapporto di Cambio, la presente Relazione indica i metodi seguiti dagli Amministratori delle due Società per la sua determinazione e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate; essa contiene, inoltre, la nostra valutazione sull'adeguatezza, nella circostanza, di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, sull'importanza relativa attribuita dagli Amministratori delle due Società a ciascuno di essi, nonché sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori di ISI e di LuVe, non abbiamo effettuato una valutazione economica delle Società coinvolte nella prospettata fusione. Tali valutazioni sono state svolte dai Consigli di Amministrazione delle due Società che non si sono avvalsi di consulenti esterni e/o di advisor nell'effettuare le proprie autonome valutazioni.

Le procedure descritte nella presente Relazione sono state da noi effettuate al solo scopo di esprimere un giudizio sui metodi di valutazione adottati dagli Amministratori delle due Società per determinare il Rapporto di Cambio e, pertanto:

- non hanno alcuna validità per finalità diverse;
- non costituiscono in alcun modo una valutazione di merito sulla opportunità economica dell'operazione di fusione, né tanto meno una valutazione di merito sulle motivazioni della fusione espresse nelle Relazioni degli Amministratori.

Le conclusioni esposte nella presente Relazione sono, inoltre, basate sul complesso delle indicazioni e considerazioni in essa contenute; pertanto, nessuna parte della Relazione potrà essere considerata, o comunque utilizzata, disgiuntamente dal documento nella sua interezza.



## 3. Sintesi dell'operazione

L'operazione ha per oggetto la Fusione per incorporazione di ISI in LuVe.

ISI è una *special purpose acquisition company* di diritto italiano, le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia/Mercato alternativo del capitale (di seguito "AIM") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e ha quale oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altre imprese attraverso, ad esempio, la fusione con l'impresa selezionata, l'acquisizione di partecipazioni nell'impresa selezionata, operazioni di conferimento (l'"Operazione Rilevante") e la realizzazione dell'Operazione Rilevante. L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante deve essere sottoposta alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ISI ha depositato Euro 50.050.000,00, pari alle somme versate per liberare le azioni ordinarie emesse in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 19 giugno 2013, su più conti correnti vincolati ad essa intestati (di seguito, congiuntamente, "il Conto Corrente Vincolato"). Secondo quanto indicato dallo Statuto dell'Incorporanda, tali somme potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'assemblea, esclusivamente (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione di ISI; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso, nei casi previsti dalla legge, come disciplinato dall'art. 8 dello statuto vigente di ISI.

*Marchetti*

LuVe è una *holding* operativa attiva nel settore della produzione e commercializzazione di scambiatori di calore, a capo di un gruppo internazionale composto da 10 società produttive, localizzate in Italia, Repubblica Ceca, Svezia, Polonia, Russia e Cina, e 6 società commerciali e 6 uffici di rappresentanza (in Europa, Asia, Medio Oriente ed Oceania), che produce e vende prevalentemente all'estero, in oltre 90 Paesi, dove realizza oltre i tre quarti del proprio fatturato.

Gli Amministratori di ISI indicano come principali caratteristiche che hanno indotto ISI ad effettuare la scelta di LuVe come società *target* con la quale compiere un'operazione di aggregazione le seguenti:

- società di impiantistica meccanica con forti posizioni concorrenziali in diverse nicchie di mercato;
- forte presenza internazionale sia in termini di vendite che di produzione;
- know-how tecnologico di grande rilievo a livello mondiale;
- buona redditività sostenuta nel tempo;
- professionalità della struttura manageriale.

Gli Amministratori di LuVe indicano nella propria relazione di accompagnamento al Progetto di Fusione le seguenti motivazioni alla base della Fusione:

- reperimento delle risorse necessarie per sostenere il miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda e per dare seguito ai piani di sviluppo del Gruppo; in particolare, per effetto della Fusione, si renderebbero disponibili i capitali raccolti da ISI pari a Euro 50.050.000, al netto dell'esborso finanziario necessario per la liquidazione di eventuali soci che eserciteranno il Diritto di Recesso dei Soci ISI;
- accesso ad un mercato di capitali più semplificato e flessibile rispetto al mercato regolamentato principale, quale il mercato AIM;
- l'aggregazione con ISI consente a LuVe di affacciarsi al mercato dei capitali, con maggiore certezza e in tempi più rapidi rispetto al tradizionale processo di offerta sul mercato, avvalendosi del fatto che ISI ha già effettuato la raccolta del capitale di rischio nella misura sopra indicata;
- vantaggio di garantire la continuità operativa di tutte le utenze e certificazioni che assistono l'attività di LuVe.

In data 23 gennaio 2015 ISI, Giober S.r.l. e Spaclab S.r.l., quali società promotrici di ISI, LuVe, Finami S.r.l. e G4 S.r.l., quali soci di LuVe, hanno sottoscritto un accordo quadro al fine di disciplinare, tra l'altro, i termini e le condizioni relativi alla realizzazione della Fusione (di seguito l'"Accordo Quadro").

In data 23 marzo 2015 i Consigli di Amministrazione delle due Società hanno approvato il Progetto di Fusione e predisposto le Relazioni degli Amministratori che propongono un Rapporto di Cambio pari a n. 1 azione ordinaria ISI per ogni n. 1 azione ordinaria LuVe e n. 1 azione speciale ISI per ogni n. 1 azione speciale LuVe.

Gli Amministratori precisano altresì che detto Rapporto di Cambio non avrà a variare per effetto dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci dell'incorporanda.

I Consigli di Amministrazione delle due Società, nella stessa data, hanno conferito il mandato ai rispettivi Presidenti di convocare le Assemblee Straordinarie delle Società per le deliberazioni inerenti la Fusione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501<sup>quater</sup> del Codice Civile, la Fusione verrà deliberata, per quanto riguarda ISI, sulla base della relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2014 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 gennaio 2015 mentre, per quanto riguarda LuVe, sulla base del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 20 marzo 2015.

Il Progetto di Fusione prevede che l'Incorporante darà attuazione alla Fusione mediante:

- un aumento di capitale scindibile per massimi Euro 51.550.000,00 mediante emissione di massime n. 5.155.000 azioni a servizio del concambio delle azioni ordinarie ISI e delle azioni speciali ISI di cui massime n. 5.005.000 nuove azioni ordinarie Lu-Ve prive di indicazione del valore nominale e n. 150.000 azioni speciali Lu-Ve con diritti e privilegi equivalenti a quelli delle azioni speciali ISI;
- l'annullamento senza concambio delle eventuali azioni ordinarie ISI che, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci ISI, ISI dovesse detenere alla data di efficacia della Fusione, a norma dell'art. 2504<sup>ter</sup> cod. civ.;
- l'emissione di massimi n. 7.507.500 warrant LuVe, (i "Warrant LuVe"), di cui:
  - (a) n. 2.502.500 Warrant LuVe di nuova emissione da attribuire gratuitamente ai titolari dei Warrant ISI in misura di n. 1 (uno) Warrant LuVe ogni n. 1 (uno) Warrant ISI annullato di cui siano titolari alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione;
  - (b) massimi n. 2.502.500 Warrant LuVe da assegnarsi gratuitamente ai soggetti che, il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell'atto di Fusione, siano titolari di azioni ordinarie ISI (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso) in misura di n. 1 (uno) Warrant LuVe ogni n. 2 (due) azioni ordinarie ISI detenute;
  - (c) massimi n. 2.502.500 Warrant LuVe da attribuirsi gratuitamente agli azionisti LuVe in proporzione alla partecipazione dagli stessi attualmente detenuta in LuVe, in un numero pari al 50% della somma del numero di Warrant LuVe effettivamente emessi ai sensi dei precedenti punti (a) e (b), al fine di mantenere inalterato - successivamente alla Fusione - il valore economico complessivamente detenuto dagli attuali soci di LuVe;
- un ulteriore aumento di capitale scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 215.316,00, mediante emissione di massime numero 2.153.151 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e con parità contabile di emissione di Euro 0,1 per ciascuna azione, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant LuVe.

In merito ai Warrant ISI che saranno oggetto di annullamento in sede di Fusione e delle caratteristiche dei Warrant LuVe che saranno emessi in sostituzione, gli Amministratori hanno determinato i rapporti di sostituzione indicati in precedenza, considerando che la proporzione di assegnazione sulla base del Regolamento Warrant ISI rimane tale anche con riferimento ai Warrant LuVe sulla base del Regolamento Warrant LuVe e che il Rapporto di Cambio applicabile alle azioni ordinarie ISI / azioni ordinarie LuVe è pari a 1:1.

Ad esito della Fusione, lo statuto della società Incorporante sarà modificato, oltre che per riflettere le modifiche relative all'aumento del capitale sociale al servizio della Fusione, anche per recepire altre modifiche, tra cui:

- la proroga della Società fino al 2100;
- la suddivisione del capitale sociale in azioni ordinarie e azioni speciali;
- la disciplina delle azioni speciali;
- l'eliminazione di tutti i vincoli alla circolazione delle partecipazioni presenti nello Statuto vigente dell'Incorporante;



*Handwritten signature*

- il recepimento delle previsioni relative alle società quotate di cui al Testo Unico della Finanza ("TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, la cui introduzione è richiesta ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM degli strumenti finanziari della società risultante dalla Fusione;
- l'adeguamento alla normativa in tema di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., in vista dell'ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM degli strumenti finanziari della società risultante dalla Fusione;
- l'inserimento di un ordine di priorità nella distribuzione del patrimonio netto di liquidazione in caso di scioglimento della Società, che comporti una postergazione dei soci titolari di azioni speciali.

Le modifiche statutarie di cui sopra saranno sottoposte all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di LuVe che sarà convocata per l'approvazione del Progetto di Fusione. Il testo completo della bozza di statuto dell'Incorporante post-fusione è riportato in allegato al Progetto di Fusione e sarà depositato in conformità a quanto previsto dall'art. 2501*ter* e seguenti del Codice Civile.

L'Incorporante subentrerà nei rapporti giuridici della Incorporanda a partire dalla data in cui la Fusione avrà efficacia giuridica. Gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal 1 luglio 2015.

La Fusione è subordinata alla condizione risolutiva che la percentuale di azioni rappresentata dagli Azionisti di ISI recedenti e, quindi, dissenzienti rispetto all'Operazione Rilevante con LuVe, risulti inferiore al 30% del capitale sociale di ISI. Il diritto di recesso compete, ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile, agli azionisti ordinari dell'Incorporata che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione in quanto l'adozione di un nuovo statuto dell'Incorporante implicherà per gli azionisti ordinari di ISI: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; e (ii) la proroga del termine di durata della Società al 31 dicembre 2100.

Ai fini del recesso, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie è stato determinato dagli Amministratori di ISI ai sensi dell'art. 2437*ter*, comma 2, del Codice Civile e in conformità al disposto dell'art. 8 dello statuto vigente di ISI e, come indicato nel Progetto di Fusione, sarà reso noto ai soci nei termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo.

Con comunicazione in data 20 marzo 2015 inviata al Consiglio di Amministrazione di ISI, Giober S.r.l. e SpacLab S.r.l., in qualità di società promotrici di ISI e azionisti titolari congiuntamente della totalità delle azioni speciali dell'Incorporanda, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni speciali da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2437*ter*, comma 2 del Codice Civile, e alla sua messa a disposizione ai sensi della comma 5 del medesimo articolo.

Come precisato nel Progetto di Fusione, con comunicazione inviata in data 20 marzo 2015 all'organo amministrativo di LuVe, Finami S.r.l. e G4 S.r.l., in qualità di azionisti di LuVe titolari del 100% del capitale sociale, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'approvazione del Nuovo Statuto LuVe) e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni di LuVe da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2437*ter* comma 2, del Codice Civile e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Come indicato nella Relazione degli Amministratori al Progetto di Fusione, l'operazione viene effettuata considerando che, in applicazione dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), trova applicazione l'ipotesi di esenzione dall'obbligo di offerta pubblica totalitaria; pertanto, il mutamento della compagine azionaria dell'Incorporanda a seguito della Fusione non comporterà alcun obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di azioni ordinarie ISI sulla totalità delle azioni ordinarie medesime ammesse alle negoziazioni sull'AIM in loro possesso, qualora la delibera assembleare di Fusione di ISI sia approvata con le maggioranze previste dal citato articolo 49, comma 1, lett. g), ovvero senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi (i) dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia del 30% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società incorporante; e (ii) dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto fra loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

Come indicato nel Progetto di Fusione, gli azionisti di ISI saranno chiamati preliminarmente in Assemblea Ordinaria, per approvare:

- (i) la proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante;
- (ii) la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato: (a) ai fini dell'Operazione Rilevante e (b) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Incorporata del Progetto di Fusione con la conseguente adozione di un nuovo statuto sociale dell'Incorporante, dalle quali il diritto di recesso trae causa.

Il Progetto di Fusione è stato redatto dagli Amministratori nel presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso, siano approvate dall'Assemblea Ordinaria di ISI le proposte di deliberazione sopra descritte.



#### 4. Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro incarico abbiamo ottenuto direttamente da ISI e LuVe i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione, ed in particolare:

- il Progetto di Fusione e le Relazioni degli Amministratori di ISI e LuVe, approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 23 marzo 2015 ed indirizzati alle rispettive Assemblee Straordinarie, che propongono, con riferimento alla relazione finanziaria semestrale di ISI al 31 dicembre 2014 ed al bilancio d'esercizio di LuVe al 31 dicembre 2014, il seguente rapporto di cambio:
  - n. 1 azione ordinaria ISI per ogni n. 1 azione ordinaria LuVe,
  - n. 1 azione speciale ISI per ogni n. 1 azione speciale LuVe.
- il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2014 di ISI redatto in base ai principi contabili nazionali, corredato delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
- la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2014 di ISI redatta in base ai principi contabili nazionali, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 gennaio 2015, corredata della relazione della Società di revisione, che costituisce la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501<sup>quater</sup> del Codice Civile;
- i bilanci d'esercizio e consolidati al 31 dicembre 2012, 2013 e 2014 di LuVe, corredati delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 20 marzo 2015, costituisce la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501<sup>quater</sup> del Codice Civile;

- la situazione patrimoniale ed economica pro-forma al 31 dicembre 2013 e 2014 di LuVe redatta in base ai principi contabili nazionali, corredati dalle relazioni della Società di Revisione;
- lo Statuto vigente delle due Società e la bozza dello statuto della società Incorporante post-fusione allegati ai Progetti di Fusione;
- il Regolamento dei "Warrant Industrial Stars of Italy S.p.A.";
- il report di Vendor Due Diligence finanziaria relativo a LuVe predisposto da Deloitte in data 11 dicembre 2014 e successivo aggiornamento del 10 marzo 2015;
- la relazione di Due Diligence legale relativa a LuVe predisposta dallo Studio Legale Associato d'Urso, Gatti e Bianchi in data 10 marzo 2015;
- l' "Accordo Quadro" tra Industrial Stars of Italy S.p.A. e Lu-ve S.p.A., stipulato in data 23 gennaio 2015, i relativi allegati ed addendum;
- il Documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM relativo alla Fusione;
- il piano industriale di LuVe per il periodo 2015 - 2019 predisposto dagli Amministratori ai fini della valutazione di LuVe in base al metodo del "Discounted Cash Flow" ("DCF"), trasmessoci in data 11 marzo 2015 dal Legale Rappresentante di LuVe;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione di ISI sul valore di liquidazione a favore dei soci recedenti predisposta ai sensi degli artt. 2437 e 2437ter del Codice Civile, corredata del parere del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
- l'andamento delle quotazioni di borsa ed i volumi di scambio dei titoli ISI;
- i dettagli di calcolo, dati ed informazioni ottenuti dagli Amministratori e da questi utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio.

Le Società, ai fini della predisposizione della relazione ai sensi dell'articolo 2501sexies del Codice Civile, hanno messo anticipatamente a nostra disposizione la documentazione di cui sopra, anche in versione di bozza, ed in particolare le risultanze in merito alla determinazione del Rapporto di Cambio.

Abbiamo infine ottenuto dagli Amministratori delle due Società attestazione che, per quanto a loro conoscenza, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi.

#### 5. Metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di Cambio

Gli Amministratori delle Società coinvolte nell'operazione di fusione, in considerazione delle diverse caratteristiche delle Società stesse, hanno ritenuto ragionevole utilizzare metodi di valutazione differenti, comunque tali da ottenere risultati omogenei e pienamente confrontabili. In particolare:

- per la valutazione di LuVe, gli Amministratori delle Società hanno considerato che il vettore di valore è di natura sia reddituale che finanziario ed hanno, quindi, utilizzato sia il metodo dei moltiplicatori di mercato che il metodo del "Discounted Cash Flow" ("DCF"), rispettivamente come metodo principale e metodo di controllo;
- per la valutazione di ISI, gli Amministratori hanno reputato che il vettore di valore è principalmente di natura patrimoniale ed hanno utilizzato il metodo del "Net Asset Value" ("NAV").

#### Metodo dei moltiplicatori di mercato quale metodologia principale per la valutazione di LuVe

Il metodo dei moltiplicatori di mercato mira a determinare il valore di un'azienda assumendo a riferimento le indicazioni fornite dai mercati di Borsa regolamentati relative ad aziende comparabili a quella oggetto di valutazione ed è un metodo di tipo reddituale sintetico.

L'adozione del metodo parte dal calcolo di una serie di rapporti (cosiddetti "moltiplicatori") riferibili ad un campione di aziende comparabili che siano significativi per l'analisi in questione.

I moltiplicatori esprimono la valorizzazione implicita mediante il rapporto fra i prezzi di mercato degli attivi industriali (enterprise value o EV) o del capitale economico (capitalizzazione di borsa o P) e differenti grandezze economiche che configurano l'attività aziendale e che meglio ne rappresentano la performance (quali ad esempio ricavi, EBITDA, EBIT, utile netto).

Come indicato nelle Relazioni degli Amministratori sul Progetto di Fusione, i rapporti così ottenuti sono stati applicati all'EBITDA 2014 del Gruppo LuVe.

Nel caso di specie, gli Amministratori indicano che i moltiplicatori utilizzati sono derivati da scambi di titoli di alcune società quotate su mercati regolamentati, osservati alla data del 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 13 febbraio 2015. I moltiplicatori determinati dagli Amministratori fanno riferimento al coefficiente, comunemente utilizzato da investitori ed analisti, EV/EBITDA.

Gli Amministratori delle Società oggetto della Fusione hanno applicato al valore medio dei suddetti moltiplicatori, a ciascuna rilevazione temporale, il cosiddetto "sconto di liquidità" in modo da considerare la differente condizione di titoli liquidi e liquidabili quotidianamente e di titoli non liquidi, come nel caso di LuVe.

I moltiplicatori utilizzati sono risultati pari a EV/EBITDA - compreso fra 6,0 (sei virgola zero) e 7,4 (sette virgola quattro) - applicando uno sconto di liquidità compreso tra il 25% e il 45% rispetto ai *peers* ritenuti dagli Amministratori più assimilabili.

I dati a cui sono stati applicati i moltiplicatori sono quelli consuntivi per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 predisposti su base consolidata del Gruppo LUVÉ secondo i principi contabili nazionali. La posizione finanziaria netta considerata è quella consolidata del Gruppo LUVÉ al 31 dicembre 2014.

#### Metodo del "Discounted Cash Flow" quale metodologia di controllo per la valutazione di LuVe

Il metodo del *Discounted Cash Flow* ("DCF") prevede l'attualizzazione dei flussi monetari attesi, incluso il valore residuo del patrimonio e la successiva rettifica per l'importo della posizione finanziaria netta.

I flussi utilizzati dagli Amministratori per la stima dell'Enterprise Value (EV) sono i Free Cash Flows cioè i flussi monetari netti della gestione caratteristica, depurati delle influenze dei movimenti collegati alla gestione finanziaria ed alla gestione extracaratteristica.

Nel caso di specie, gli Amministratori indicano che il metodo del DCF è stato adottato basandosi sul piano industriale di LuVe per il periodo 2015-2019 elaborato esclusivamente ai fini della Fusione sulla base di assunzioni economico-finanziarie nell'ipotesi che LuVe continui ad operare autonomamente (ipotesi *stand alone*).

Il valore residuo di LuVe è stato valutato dagli Amministratori basandosi su quello che potrebbe essere il valore di liquidazione di LuVe a fine piano, pari alla capitalizzazione perpetua del flusso finanziario stimato alla fine del periodo di previsione esplicita del piano.

Gli Amministratori hanno reputato opportuno utilizzare un tasso di attualizzazione dei flussi di cassa pari al costo medio ponderato del capitale (WACC) determinato come media ponderata del costo dei mezzi propri e del capitale di terzi calcolati con riferimento ad un tasso *risk free* del 3,1%, un *equity risk premium* del 6,2% ed un *beta* di 0,96.



*Handwritten signature*

Rispetto alla stima dell'Enterprise Value (EV) così determinata, gli Amministratori hanno apportato una rettifica per considerare la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo LUVÉ al 31 dicembre 2014.

#### Metodo del "Net Asset Value" ("NAV") per la valutazione di ISI

Il metodo del Net Asset Value prevede la determinazione del valore del capitale economico di ISI in base al valore equo di ciascuna delle attività e passività della Società disgiuntamente considerate. Per valore equo si intende il valore di realizzo delle attività e di estinzione delle passività al netto degli effetti fiscali eventualmente applicabili.

Come indicato dagli Amministratori nelle relazioni sui Progetti di fusione, le attività di ISI sono costituite principalmente da disponibilità liquide nonché da crediti di natura tributaria. Le passività sono costituite principalmente da debiti di natura commerciale.

La valutazione delle disponibilità liquide e delle passività è stata determinata dagli Amministratori pari al valore nominale, che coincide con il valore contabile alla data di riferimento.

In considerazione dell'esistenza del diritto di recesso da parte degli azionisti che non concorrono all'approvazione della Fusione, gli Amministratori hanno previsto di ridurre il valore del NAV di ISI dell'esborso connesso all'esercizio di tale diritto, calcolato sulla base del prezzo di liquidazione delle azioni ISI stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile e dello Statuto; tale prezzo di liquidazione risulta pari a Euro 10,00 per azione ordinaria, moltiplicato per un numero di azioni che sarà compreso tra zero (scenario di recesso minimo) e 1.501.499 (scenario di recesso massimo).

#### **6. Difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori**

Gli Amministratori di LuVe e ISI hanno evidenziato nelle loro relazioni di aver incontrato taluni limiti e difficoltà che, nel caso in esame, possono così sintetizzarsi:

- a motivo del relativamente limitato numero di scambi delle azioni ISI conclusi nell'ambito di un mercato non regolamentato, gli Amministratori non hanno ritenuto opportuno utilizzare, in sede di determinazione del Rapporto di Cambio, i prezzi espressi da questi scambi;
- nella valutazione del Gruppo LUVÉ effettuata applicando il metodo DCF gli Amministratori hanno utilizzato dati economici prospettici i quali presentano, per loro natura, alcuni elementi di incertezza;
- i moltiplicatori utilizzati dagli Amministratori per la valutazione del Gruppo LUVÉ sono stati calcolati sulla base dei prezzi di borsa dei titoli delle società del settore maggiormente comparabili con LuVe le quali, tuttavia, presentano differenze talvolta significative, per il profilo dimensionale e il portafoglio di attività svolte, rispetto a LuVe.

#### **7. Risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori delle Società**

Come precedentemente descritto, la valutazione del capitale economico delle Società partecipanti alla Fusione è stata effettuata dagli Amministratori, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, sulla base di metodologie idonee a considerare le differenti caratteristiche delle Società medesime; in particolare, LuVe è stata valutata applicando il metodo dei "moltiplicatori di mercato" (metodo principale) ed il metodo del "Discounted Cash Flow" (metodo di controllo), mentre ISI è stata valutata con il metodo del "Net Asset Value" ("NAV").

In applicazione delle metodologie adottate dai Consigli di Amministrazione, il valore del capitale economico attribuito alle Società partecipanti alla fusione risulta essere determinato come descritto nel seguito.

#### Valore del capitale economico di LuVe

Il valore del 100% del capitale economico alla data di riferimento è compreso tra circa Euro 135 milioni (centotrentacinquemilioni) e circa Euro 178 milioni (centosettantottomilioni); tale valore risulta in linea con quanto determinato secondo la metodologia di controllo adottata dagli Amministratori, ovvero un importo compreso fra circa Euro 140 milioni (centoquarantamilioni) e circa Euro 170 milioni (centosettantamilioni); pertanto, i Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione hanno ritenuto di attribuire al 100% del capitale netto di LuVe un valore di Euro 140.924.800 (centoquarantamilioninovecentoventiquattromilaottocento) corrispondente all'applicazione all'EBITDA del Gruppo LuVe risultante al 31 dicembre 2014 di un multiplo di 6,2 (sei virgola due) coerente con le risultanze sia del metodo dei moltiplicatori di mercato che del metodo del DCF.

#### Valore del capitale economico di ISI

Il valore del 100% del capitale economico alla data di riferimento è pari a circa Euro 51,5 milioni (cinquantunomilionicinquecentomila) nello scenario di recesso minimo (nessuna azione recedente) e pari a circa Euro 36,7 milioni (trentaseimilionisettecentomila) nello scenario di recesso massimo (ipotesi di azioni ordinarie recedenti pari a 1.501.499, pari al 30% - 1 azione del totale di questa categoria).

Al fine di pervenire alla determinazione del Rapporto di Cambio, gli Amministratori delle Società oggetto della Fusione hanno poi proceduto a calcolare il valore unitario delle azioni di LuVe e ISI.

#### Valore unitario delle azioni LuVe


Il capitale sociale deliberato di LuVe alla data di riferimento delle valutazioni è costituito da n. 14.092.480 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale. LuVe non ha in circolazione strumenti potenzialmente dilutivi della base di capitale.

Pertanto, come illustrato dagli Amministratori nelle relazioni sul Progetto di Fusione, coerentemente alla valutazione del capitale economico di LuVe come sopra determinato, il valore unitario delle azioni di LuVe proposto ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio risulta pari a Euro 10,00 (dieci virgola zero).

#### Valore unitario delle azioni ISI

Il capitale sociale deliberato di ISI alla data di riferimento delle valutazioni è costituito da n. 5.155.000 azioni senza valore nominale, delle quali n. 5.005.000 azioni ordinarie e n. 150.000 azioni speciali.

Delle azioni ordinarie in circolazione, un numero massimo di 1.501.499, corrispondenti al 30% -1 azione del totale di questa categoria, sono potenzialmente oggetto del diritto di recesso da parte degli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare del Progetto di Fusione.



*Marchetti Carlo*

Sono inoltre in circolazione n. 2.502.500 "Warrant Industrial Stars of Italy S.p.A." convertibili in azioni ordinarie.

In relazione a quanto sopra, gli Amministratori hanno illustrato nelle loro relazioni al Progetto di Fusione, le considerazioni svolte in merito, evidenziando quanto segue:

- per le azioni speciali, gli Amministratori hanno considerato che queste sono prive del diritto ai dividendi deliberati fino al 28° (ventottesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, e del diritto di voto durante il quale incorporano un'opzione di conversione gratuita in azioni ordinarie; pertanto, sulla base di questi elementi, e considerando che la valutazione di ISI è sviluppata secondo una logica di tipo strettamente patrimoniale, gli Amministratori stimano il valore attribuibile alle azioni speciali pari a quello delle azioni ordinarie;
- per gli effetti connessi al diritto di recesso degli azionisti ISI che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione, il valore unitario delle azioni ISI è da calcolarsi con riferimento ad un numero di azioni ridotto del numero di azioni che saranno oggetto di riacquisto e annullamento per l'esercizio del diritto di recesso;
- per gli effetti connessi ai diritti dei Warrant e delle azioni speciali, gli Amministratori hanno tenuto conto che l'Accordo Quadro non prevede meccanismi di protezione rispetto alla diluizione derivante dalla futura conversione dei Warrant e delle azioni speciali, anche in sede di determinazione del Rapporto di Cambio.

Considerato quanto sopra, gli Amministratori ritengono che il valore unitario convenzionalmente attribuibile all'azione ISI ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio delle azioni LuVe debba essere calcolato con riferimento a n. 5.155.000 azioni ridotto del numero delle azioni che saranno riacquistate e annullate a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione.

Pertanto, il valore unitario delle azioni è determinato senza distinzioni di valore fra azioni ordinarie e azioni speciali e senza considerare gli effetti di diluizione che potranno derivare in futuro dall'esercizio dei Warrant e dalla conversione moltiplicativa delle azioni speciali.

Sulla base di quanto precede e tenendo conto della valutazione del capitale netto di ISI, il Consiglio di Amministrazione ha determinato, nell'ipotesi che prevede un recesso pari al 15%, che si colloca come punto centrale tra lo scenario di recesso minimo e quello di recesso massimo, il valore per azione in Euro 10,00 (dieci virgola zero zero).

Sulla base dei valori unitari delle azioni ISI e delle azioni LuVe, i Consigli di Amministrazione hanno proceduto alla determinazione del Rapporto di Cambio attribuendo:

- a. a LuVe un valore complessivo pari ad Euro 140.924.800 (centoquarantamilioninovecentoventiquattromilaottocento) e conseguentemente un valore unitario per azione pari ad Euro 10,00 (dieci/00); e
- b. a ISI un valore complessivo pari ad Euro 51.550.000 (cinquantunmilionicinquecentocinquantamila) e conseguentemente un valore unitario per azione pari ad Euro 10,00 (dieci/00)

così che il valore unitario delle azioni ordinarie di LuVe sia uguale al valore unitario delle azioni di ISI.

Al fine di considerare gli effetti connessi all'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ISI che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione, i Consigli di Amministrazione hanno proceduto al calcolo del Rapporto di Cambio con riferimento ai valori unitari delle azioni sia secondo lo scenario di recesso minimo che secondo lo scenario di recesso massimo.

Come argomentato dagli Amministratori nella relazione sul Progetto di Fusione, la differenza tra i valori delle azioni ISI riferiti ai due scenari determina una variazione del Rapporto di Cambio di importo non materiale e sostanzialmente stabile nell'ambito del suddetto intervallo.

Pertanto, i Consigli di Amministrazione, pur non conoscendo alla data attuale il numero delle richieste di recesso, hanno deliberato di identificare un Rapporto di Cambio sulla base di uno scenario che vede un recesso pari al 15%.

In conclusione, i Consigli di Amministrazione propongono un Rapporto di Cambio pari a:

n. 1 azione ordinaria ISI per ogni n. 1 azione ordinaria LuVe,

n. 1 azione speciale ISI per ogni n. 1 azione speciale LuVe.

Non sono previsti conguagli in denaro.

## 8. Lavoro svolto

### a. Lavoro svolto sulla documentazione utilizzata, menzionata al precedente paragrafo 4.

Gli interventi e le attività di seguito illustrati sono stati svolti nella misura necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'incarico conferitoci.

Come indicato in precedenza, la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2014 di ISI ed il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 di LuVe sono stati assunti quali situazioni patrimoniali ai sensi dell'art. 2501<sup>quater</sup> del Codice Civile; il bilancio d'esercizio di LuVe è stato assoggettato a revisione contabile da parte delle Società di revisione incaricata che, in data 20 marzo 2015, ha emesso la relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 senza rilievi.

Per quanto riguarda la relazione finanziaria semestrale di ISI al 31 dicembre 2014, predisposta in base ai principi contabili nazionali, è stata assoggettata a revisione contabile volontaria da parte della Società di revisione che, in data 19 gennaio 2015, ha emesso la relazione sulla revisione contabile limitata senza rilievi.

Per quanto riguarda il bilancio d'esercizio e consolidato di LuVe al 31 dicembre 2014, esaminati dalla Società di revisione, sono stati svolti incontri e discussioni con la Direzione della Società, al fine di rilevare i principi contabili utilizzati e i fatti salienti concernenti la loro redazione.

Inoltre, nell'ambito delle procedure svolte ai fini del presente incarico, per acquisire informazioni integrative, non direttamente riscontrabili dalla lettura dei bilanci, è stato svolto un incontro con la Società di revisione di LuVe e si è proceduto alla lettura critica dei report e delle relazioni di due diligence predisposte con riferimento a LuVe.

Abbiamo raccolto, attraverso discussione con le Direzioni di entrambe le Società, informazioni circa gli eventi verificatisi dopo la chiusura delle situazioni patrimoniali ex art. 2501<sup>quater</sup> che potrebbero avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del nostro esame e ci è stato confermato che, dalla data di chiusura delle predette situazioni patrimoniali alla data di emissione della presente Relazione, non si sono verificati eventi o circostanze che richiedano una modifica della valutazione delle Società partecipanti alla fusione e/o una modifica del Rapporto di Cambio.

Abbiamo esaminato la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione a favore dei soci recedenti di ISI ai sensi dell'art. 2437<sup>ter</sup> del Codice Civile, la quale illustra i criteri di determinazione del valore unitario delle azioni che verrà riconosciuto ai soci che non concorreranno alla deliberazione assembleare della Fusione.



*Handwritten signature*

Su tale valore sono stati ottenuti dagli Amministratori di ISI i pareri del Collegio Sindacale e della Società di revisione che concordano con le valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione.

Abbiamo riscontrato nella migliore dottrina e nella prassi professionale la ragionevolezza della percentuale adottata dagli Amministratori delle Società nel definire lo "sconto di liquidità" ricompreso in un intervallo variabile tra il 35% e il 45%.

Per il piano industriale di LuVe e per le conseguenti previsioni dei flussi di cassa, ferme restando le incertezze e i limiti connessi a ogni tipo di dato previsionale, abbiamo discusso con la Direzione della Società le principali caratteristiche del processo di previsione e i criteri utilizzati per la redazione del citato piano.

Considerando le finalità dell'incarico conferitoci, con riferimento alla redazione delle situazioni patrimoniali delle due Società e del piano industriale di LuVe, e per le conseguenti previsioni dei flussi di cassa, non sussistono motivi per ritenere che le assunzioni fatte dagli Amministratori non siano ragionevoli.

#### **b. Lavoro svolto sui metodi utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio**

Abbiamo svolto un esame delle metodologie seguite dagli Amministratori per la determinazione del valore economico delle due Società e per la conseguente determinazione, da parte degli Amministratori, del Rapporto di Cambio, verificando l'idoneità tecnica, nelle specifiche circostanze, dei suddetti metodi.

Abbiamo ripercorso le suddette metodologie utilizzate dagli Amministratori, verificandone la ragionevolezza, sulla base della prassi e della dottrina maggioritarie, e la corretta applicazione delle stesse.

Abbiamo, altresì, verificato la ragionevolezza dei parametri utilizzati dagli Amministratori.

Abbiamo, inoltre, svolto le seguenti procedure:

- analisi critica dei Progetti di Fusione approvati dai Consigli di Amministrazione di ISI e LuVe in data 23 marzo 2015 e delle Relazioni degli Amministratori redatte ai sensi dell'art. 2501<sup>quinquies</sup> del Codice Civile. Tali documenti sono stati ottenuti in via anticipata dalle Società onde consentire lo svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'emissione del presente parere;
- verifica della completezza e uniformità dei procedimenti seguiti dagli Amministratori nella determinazione del Rapporto di Cambio, nonché la coerenza dei metodi di valutazione rispetto alle caratteristiche delle due Società;
- sviluppo di analisi di sensitività nell'ambito dei metodi di valutazione adottati dai Consigli di Amministrazione, con l'obiettivo di verificare quanto il Rapporto di Cambio sia influenzabile da variazioni nelle ipotesi e nei parametri ritenuti significativi;
- verifica della coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento e alla "Documentazione utilizzata" descritta al precedente paragrafo 4;
- verifica della correttezza matematica del calcolo dei rapporti di valori derivanti dall'applicazione dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori;
- verifica della correttezza matematica della determinazione del numero di azioni di nuova emissione in applicazione del Rapporto di Cambio proposto;
- analisi critica della metodologia di determinazione del valore di liquidazione a favore dei soci recedenti che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di Fusione;
- incontri con le Direzioni delle Società per discutere in merito all'attività svolta, alle problematiche incontrate e alle soluzioni adottate.

Abbiamo inoltre ottenuto attestazione che, per quanto a conoscenza delle Direzioni delle due Società, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, né si sono verificati eventi tali da modificare le valutazioni espresse dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di Cambio.

Le sopradescritte attività sono state svolte soltanto nella misura necessaria per le finalità dell'incarico indicato nel precedente paragrafo 1.

#### 9. Commenti sull'adeguatezza dei metodi utilizzati e sulla validità delle stime prodotte

Con riferimento al presente incarico, riteniamo opportuno sottolineare che la finalità principale del procedimento decisionale degli Amministratori consiste in una stima dei valori relativi alle singole Società, effettuata attraverso l'applicazione di criteri diversi per le due Società ma comunque tali da ottenere risultati omogenei ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio; tale stima, pertanto, non è utilizzabile per finalità diverse.

Ferme restando le considerazioni in precedenza svolte circa la valenza, la portata e i limiti delle valutazioni nell'ambito delle operazioni di fusione, si osserva che:

- i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori sono largamente diffusi nella prassi professionale italiana e internazionale, hanno consolidate basi dottrinali e si basano su parametri determinati dagli Amministratori attraverso un percorso metodologico di generale accettazione;
- i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori quale metodologia principale appaiono adeguati nella fattispecie, in considerazione delle caratteristiche delle due Società;
- la scelta del metodo patrimoniale per ISI e del metodo dei moltiplicatori di mercato per LuVe, utilizzati come metodi principali da parte degli Amministratori, risulta giustificata dall'attività svolta dalle due Società;
- conformemente al contesto valutativo richiesto in sede di fusione, i metodi sono stati sviluppati in ottica *stand-alone*, ovvero sia le valutazioni sono state effettuate in ipotesi di continuità di gestione di LuVe e ISI e non sono state considerate stime relative alla possibilità di realizzazione di sinergie tra le due aziende;
- l'applicazione del metodo DCF per LuVe trova ampia applicazione nella prassi professionale e la scelta degli Amministratori di far ricorso a tale metodo, sia pure con esclusive finalità di controllo, risulta pertanto adeguata, nelle circostanze;
- l'approccio metodologico seguito dagli Amministratori di LuVe e ISI, che ha previsto l'applicazione di metodologie di valutazione diverse in considerazione delle caratteristiche delle due Società, ha comunque consentito di ottenere risultati omogenei ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio;
- abbiamo riscontrato nella migliore dottrina e nella prassi professionale la ragionevolezza della percentuale adottata dagli Amministratori delle Società nel definire lo "sconto di liquidità" ricompreso in un intervallo variabile tra il 35% e il 45%;
- le considerazioni svolte dagli Amministratori in merito alla sostituzione dei Warrant ISI con i Warrant LuVe, in precedenza richiamate, appaiono adeguate nelle circostanze;
- gli Amministratori, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, parificano il valore delle azioni speciali di ISI a quello delle azioni ordinarie, tenuto conto che la logica di determinazione del valore di ISI è di tipo patrimoniale e, pertanto, non influenzata dalle diverse caratteristiche delle azioni speciali rispetto alle azioni ordinarie; quindi, l'approccio seguito dagli Amministratori appare, sotto questo profilo, adeguato nelle circostanze e non arbitrario.



*Marchetti*

**10. Limiti del revisore nell'espletamento del presente incarico**

Come in precedenza evidenziato, nell'esecuzione del nostro incarico abbiamo utilizzato dati, documenti e informazioni fornitici dalle Società partecipanti alla fusione, assumendone la veridicità, correttezza e completezza, senza svolgere verifiche al riguardo. Allo stesso modo, non sono state eseguite, sempre perché estranee all'ambito del nostro incarico, verifiche e/o valutazioni della validità e/o efficacia dei negozi stipulati da LuVe e ISI, né degli effetti della fusione sui medesimi.

- i) Relativamente alle principali difficoltà ed ai limiti specifici incontrati nell'espletamento del presente incarico, si evidenziano i seguenti limiti:
- in relazione all'utilizzo di dati previsionali nella valutazione di LuVe secondo il metodo del DCF che sottendono per loro natura alcuni elementi di incertezza, abbiamo presupposto che questi siano stati preparati in modo obiettivo su elementi di ipotesi che riflettono le migliori previsioni attualmente disponibili per gli Amministratori, in relazione ai futuri risultati economico finanziari;
  - i moltiplicatori utilizzati per la valutazione di LuVe sono calcolati sulla base dei prezzi di borsa dei titoli delle società del settore; tuttavia le società del campione proposto presentano differenze talvolta significative, per il profilo dimensionale e il portafoglio di attività svolte, rispetto a LuVe;
- ii) Si richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che, come già indicato, la Fusione è sottoposta alla condizione risolutiva legata all'esercizio di recesso da parte degli Azionisti di ISI che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale.

**11. Conclusioni**

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro come illustrati nella presente Relazione, fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 10, riteniamo che i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori di LuVe e ISI siano adeguati, in quanto nella circostanza ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio delle azioni contenuto nel Progetto di Fusione pari a:

- n. 1 azione ordinaria Industrial Stars of Italy S.p.A. per ogni n. 1 azione ordinaria Lu-Ve S.p.A.,
- n. 1 azione speciale Industrial Stars of Italy S.p.A. per ogni n. 1 azione speciale Lu-Ve S.p.A.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Milano, 23 marzo 2015

BDO S.p.A.  
  
Maurizio Vanoli  
(Un Amministratore)

All. "B" al n. 11956/6201 di rep.

**Regolamento  
dei "Warrant Lu-Ve S.p.A."**

**Art. 1 – Definizioni**

Nel presente regolamento i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:

Assemblea di Emissione =	L'assemblea straordinaria della Società svoltasi il 28 aprile 2015.
Azioni =	Le azioni ordinarie di Lu-Ve prive di indicazione del valore nominale.
Azioni di Compendio =	Le massime numero 2.153.151 Azioni al servizio dell'esercizio dei Warrant.
Comunicazione di Accelerazione =	La comunicazione, da effettuarsi tramite comunicato stampa pubblicato sul Sito, dell'avveramento della Condizione di Accelerazione.
Condizione di Accelerazione =	L'evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore al Prezzo Soglia.
Fusione	La fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy S.p.A. in Lu-Ve in occasione della quale il presente regolamento è stato adottato.
Mercato =	Un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
Operazione Rilevante =	La Fusione e la contestuale ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Periodo Ristretto =	Il periodo dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia convocato una Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio sino al giorno (incluso), in cui la stessa abbia avuto luogo e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea.
Prezzo di Sottoscrizione Azioni =	Euro 0,10.
Prezzo Strike =	Euro 9,30.
Prezzo Medio Giornaliero =	Il prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato.
Prezzo Medio Mensile =	La media dei Prezzi Medi Giornalieri nel corso di ciascun mese dell'anno.

Prezzo Soglia =	Euro 13,00.
Rapporto di Esercizio =	Il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di un Warrant.
Sito =	Il sito internet ufficiale della Società, che è attualmente: <a href="http://www.luvegroup.com">www.luvegroup.com</a> ; che potrà essere successivamente modificato, previa comunicazione sul Sito stesso.
Società o Lu-Ve =	Lu-Ve S.p.A. con sede legale in Varese (VA), Via Vittorio Veneto n. 11 codice fiscale e Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese 01570130128 R.E.A. n. VA-191975.
Termine di Decadenza =	La prima tra le seguenti date: (i) il quinto anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (ii) il trentesimo giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione.
Warrant =	I Warrant Lu-Ve S.p.A. emessi a seguito della delibera assunta dell'Assemblea di Emissione.

#### Art. 2 - Warrant Lu-Ve S.p.A.

L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro: (i) di emettere massimi n. 7.507.500 Warrant di cui massimi n. 2.502.5000 da attribuire gratuitamente, ai soggetti che erano azionisti di Industrial Stars of Italy S.p.A. il giorno antecedente alla data di efficacia della Fusione (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso), entro il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, n. 1 (uno) Warrant ogni n. 2 (due) azioni ordinarie di Industrial Stars of Italy S.p.A. detenute dagli stessi il giorno antecedente alla data di efficacia della Fusione; (ii) di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 215.316, mediante emissione di massime numero 2.153.151 Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna Azione di Compendio, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant.

I Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213. I Warrant circolano separatamente dalle Azioni cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili.

#### Art. 3 - Condizioni di esercizio dei Warrant

1. I portatori dei Warrant, potranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni in qualsiasi momento, a partire dal mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, Azioni di Compendio in ragione del seguente Rapporto di Esercizio a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo Strike:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

-----  
Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni<sup>1</sup>

2. Nel caso in cui si verifichi la Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant, dovranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni le Azioni di Compendio entro e non oltre 30 giorni dalla Comunicazione di Accelerazione in ragione del seguente Rapporto di esercizio:

Prezzo Soglia – Prezzo Strike

-----  
Prezzo Soglia – Prezzo di Sottoscrizione Azioni<sup>2</sup>

Nel caso di avveramento della Condizione di Accelerazione, la Comunicazione di Accelerazione sarà effettuata dalla Società senza indugio e comunque entro 10 giorni dalla fine del mese di riferimento.

3. La Società comunicherà senza indugio e comunque entro il secondo giorno di Mercato aperto successivo al termine di ciascun mese, il Rapporto di Esercizio relativo tramite comunicato stampa pubblicato sul Sito.
4. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo del mese con riferimento al Rapporto di Esercizio pubblicato entro il secondo giorno ai sensi del precedente comma. L'esercizio dei Warrant avrà efficacia entro il decimo giorno di Mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta quando la Società provvederà ad emettere le Azioni di Compendio sottoscritte, mettendole a disposizione per il tramite di Monte Titoli.
5. Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese.
6. L'esercizio dei Warrant sarà in ogni caso sospeso nei Periodi Ristretti. Le sottoscrizioni effettuate fino al giorno precedente la delibera consiliare di convocazione dell'Assemblea, restano valide ed assumono effetto al termine del Periodo Ristretto.
7. All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai tempi della "Regulations S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

<sup>1</sup> A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari ad Euro 11,00 allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula  $(11,00 - 9,3)/(11,00 - 0,10)$ , ovvero pari a 0,15596.

<sup>2</sup> A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari ad Euro 14,00 (ovvero superiore al Prezzo Soglia) allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula  $(13,00 - 9,3)/(13,00 - 0,10)$ , ovvero pari a 0,28682.

#### Art. 4 - Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Società

Qualora la Società dia esecuzione:

1. ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant* o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo Strike sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

$P_{cum}$  rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Medi Giornalieri "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;

$P_{ex}$  rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Medi Giornalieri "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;

2. ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incrementato ed il Prezzo Strike diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
3. al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato ed il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
4. ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non sarà modificato il Prezzo Strike;
5. ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, non sarà modificato il Prezzo Strike;
6. ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell'assemblea della Società.

Qualora (i) si proceda a modifiche del Prezzo Strike in applicazione del presente articolo, il Prezzo Soglia ed il Rapporto di Esercizio saranno a loro volta modificati in funzione del Prezzo Strike rideterminato, (ii) venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il Prezzo Strike secondo metodologie di generale accettazione, previa - ove necessario - deliberazione dell'assemblea della Società.

#### Art. 5 - Parti Frazionarie

In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

#### **Art. 6 - Termini di decadenza**

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

#### **Art. 7 – Regime Fiscale**

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

#### **Art. 8 – Ammissione alle negoziazioni**

Verrà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa. Qualora per qualsiasi motivo, i Warrant e/o le Azioni venissero revocati o sospesi dalle negoziazioni, la Condizione di Accelerazione non si potrà realizzare.

#### **Art. 9 – Varie**

Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul Sito.


Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

*M. Gigliobechi*



*[Handwritten signature]*



Allegato "C" al n. 11956/6201 di rep.

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

##### **Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"LU-VE S.P.A."

##### **Articolo 2 - Oggetto**

La Società ha per oggetto la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, l'immagazzinaggio, l'assemblaggio, il commercio in genere, sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria di altre ditte, anche estere, di condensatori, evaporatori, raffreddatori di liquido, scambiatori di calore ed apparecchi termodinamici in genere per tutte le applicazioni. La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari connesse con lo scopo sociale; la società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente rispetto all'oggetto sociale: e' escluso dall'oggetto sociale il compimento delle attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, l'intermediazione finanziaria ed in generale lo svolgimento delle operazioni che risultino riservate o vietate dalla presente o futura legislazione.

##### **Articolo 3 – Sede e domicilio**

1. La Società ha sede in Varese.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie o rappresentanze e di sopprimerle.
3. Il domicilio inteso come l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, dei consiglieri, dei sindaci, del revisore e/o della società di revisione, per i rapporti con la società e' quello risultante dai libri sociali.

##### **Articolo 4 – Durata**

La durata della Società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

### TITOLO II

## CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E OBBLIGAZIONI

### Articolo 5 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale e' di Euro 62.495.800 rappresentato da n. 19.247.480 azioni senza indicazione del valore nominale (le **Azioni**), di cui:

- (a) n. 19.097.480 azioni ordinarie (le **Azioni Ordinarie**);
- (b) n. 150.000 azioni speciali (le **Azioni Speciali**).

2. L'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2015 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 215.316 (duecentoquindicimilatrecentosedici), da attuarsi mediante emissione entro il mese successivo alla scadenza del quinto anno dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant di Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM, di cui infra, di massime numero 2.153.151 (duemilionicentocinquantatremilacentocinquantuno) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Lu-Ve" in conformità al relativo Regolamento, entro 5 (cinque) anni dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia.

3. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, il capitale sociale potrà essere aumentato anche (i) con l'emissione di Azioni aventi diritti diversi dai diritti delle Azioni Ordinarie anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, e/o (ii) con l'emissione di Azioni da liberarsi con conferimenti non in denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

4. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza dei limiti e delle modalità stabiliti dalla legge.

5. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali, inclusa l'assegnazione di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia partecipazione.

6. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

### Articolo 6 – Azioni

1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione

accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.

4. Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

(a) sono intrasferibili fino alla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant Lu-Ve* alle negoziazioni sull'AIM Italia;

(b) sono prive del diritto di voto nelle assemblee generali dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società;

(c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant Lu-Ve* alle negoziazioni sull'AIM Italia, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

(d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 27.2.

(e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:

(i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) decorsi 7 (sette) giorni dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant Lu-Ve* alle negoziazioni sull'AIM Italia;

(ii) (A) nella ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant Lu-Ve* alle negoziazioni sull'AIM Italia, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria; ovvero

(B) nella ulteriore misura di n. 100.000 Azioni Speciali (pari ai 2/3 del loro ammontare)

nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant Lu-  
Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) o (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle stesse ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

## **Articolo 7 - Finanziamenti**

**1.** E' espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri azionisti, come pure da società controllanti gli stessi, controllate o collegate agli stessi o da controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.

**2.** Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, la Società può emettere strumenti finanziari partecipativi.

## **Articolo 8 - Obbligazioni**

**1.** La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

**2.** L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione a deliberare

L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

#### **Articolo 9 – Diritto di Recesso**

1. I soci hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
2. È espressamente escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti: (a) la proroga del termine di durata della Società; e (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

### **TITOLO III**

#### **OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO – PARTECIPAZIONI**

##### **SIGNIFICATIVE**

#### **Articolo 10 – Offerta Pubblica di Acquisto**

1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).
2. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..
3. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
4. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.
5. Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.

6. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

7. La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

8. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

#### **Articolo 11 – Partecipazioni Significative**

1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento AIM Italia"), la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.

2. Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

3. Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

4. In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

#### **TITOLO IV**

#### **ASSEMBLEA**

##### **Articolo 12 – Competenze e deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed a questo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

4. Fino alla data ultima di conversione di tutte le Azioni Speciali, per la modifica dell'articolo 6.3, del presente Statuto è necessaria la preventiva approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.

##### **Articolo 13 – Convocazione**

1. L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.

2. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, qualora la legge lo consenta, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

5. Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali.

##### **Articolo 14 – Intervento e voto**

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate

dalla normativa vigente.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

#### **Articolo 15 - Svolgimento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti; in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

3. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non azionista e, se crede opportuno, può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

#### **Articolo 16 - Verbalizzazione**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente, firmato dal Presidente e dal segretario.

2. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo crede opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

### **TITOLO IV**

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

##### **Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, fermo restando che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti per essere qualificato amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo decreto.

2. Gli amministratori sono nominati per 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.
4. Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
5. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.
6. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

#### **Articolo 18 - Poteri e rappresentanza**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.
2. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie: (a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (e) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis del codice civile anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-ter, ultimo comma; e (f) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.
3. La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente (se nominato e nella misura in cui tale firma e rappresentanza gli siano state espressamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione) e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.

#### **Articolo 19 – Presidente e organi delegati**

1. Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, elegge il proprio Presidente e, ove lo reputi opportuno, un Vice Presidente con poteri vicari. Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un segretario, anche estraneo alla Società.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.
5. Gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 mesi, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

#### **Articolo 20 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, in altro Stato membro dell'Unione Europea o nella Confederazione Elvetica, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o da due Sindaci.
2. L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con notifica di lettura da consegnarsi o spediti almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizioni che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al

soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali condizioni, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.

4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione quando siano intervenuti tutti gli amministratori e sindaci in carica.

#### **Articolo 21 – Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente.

2. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal relativo Presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto ai sensi di legge.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

#### **Articolo 22 - Nomina e sostituzione degli amministratori**

1. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

3. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti.

4. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza prescritto dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

## **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Articolo 23 – Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, e ne nomina il Presidente, determinando la loro retribuzione.
3. I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
4. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio o teleconferenza, al condizioni che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

### **Articolo 24 – Revisione legale dei conti**

1. La revisione legale dei conti è esercitata dalla società di revisione abilitata ai sensi di legge.
2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

## **TITOLO VI**

### **ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

#### **Articolo 25 – Bilancio**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio a norma di legge.

#### **Articolo 26 - Utili**

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo il prelievo di almeno il 5%

per la riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il minimo di legge, saranno attribuiti alle azioni giusta deliberazione dell'assemblea, la quale potrà deliberare anche di portarli tutti o in parte a riserve.

2. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

## TITOLO VII

### SCIoglimento E SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Articolo 27 – Scioglimento e Liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri, fermo restando che il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci secondo il seguente ordine:

(a) *in primis*, ai soci titolari di Azioni Ordinarie, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);

(b) per il residuo ai soci titolari di Azioni Speciali, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);

(c) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

3. L'organo liquidatore procederà, successivamente al pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione tra i soci dell'attivo residuo.

4. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge.

5. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

**TITOLO VIII**  
**NORME FINALI**

**Articolo 28 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.
2. Qualora le azioni della Società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del codice civile, 111-*bis* delle disposizione di attuazione al codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

F.to Iginio Liberali

F.to Carlo Marchetti notaio

All. "D" al n. 11956 / 6201 di rep.

**Deloitte**

Deloitte & Touche S.p.A.  
Via Tortona, 25  
20144 Milano  
Italia

Tel. +39 02 83322111  
Fax: +39 02 83322112  
www.deloitte.it

20 aprile 2015

Spettabile  
**LU-VE S.p.A.**  
Via Caduti della Liberazione, 53  
21040 UBOLDO (VA)

*Alla cortese attenzione del Dott. Iginio Liberali,  
Presidente del Consiglio di Amministrazione*

e

Spettabile  
**Collegio Sindacale**  
**LU-VE S.p.A.**  
Via Caduti della Liberazione, 53  
21040 UBOLDO (VA)

*Alla cortese attenzione della Dott.ssa Carla Ceppi,  
Presidente*

Egregi Signori,

facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, siamo lieti di sottoporVi la nostra proposta per la revisione legale del bilancio d'esercizio della LU-VE S.p.A. (di seguito anche la "Società") e del bilancio consolidato del Gruppo LU-VE (di seguito anche il "Gruppo") per il triennio 2015-2017 ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ("il Decreto").

## 1. NATURA DELL'INCARICO

L'incarico oggetto di questa proposta comporterà l'espletamento delle attività di revisione legale dei conti previste dall'art. 14 comma 1 del Decreto. In particolare:

- (a) esprimeremo un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato;
- (b) verificheremo nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'incarico sarà svolto secondo i principi di revisione internazionali (ISA Italia) e comporterà anche la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, come previsto dall'art. 14 comma 2 del Decreto.

Astoria Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova  
Palermo Parma Roma Torino Verona Venezia

Sede Legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano - Cap. Soc. Euro 10.128.720,00 i.v.  
Codice Fiscale/Registro delle Imprese Milano n. 03503060166 - R.E.A. Milano n. 1220239  
Partita IVA IT 03049060166

Member of Deloitte Touche Tohmatsu limited



*Liberali*

La revisione contabile sarà effettuata sui bilanci redatti dalla Società sulla base delle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione interpretate e integrate dai principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Saranno altresì effettuate le verifiche volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali (Modelli Unico, IRAP, Consolidato Nazionale e Mondiale, 770 Semplificato e 770 Ordinario) in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

#### **Revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato**

Come già indicato, la revisione contabile sarà da noi svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Tali principi richiedono l'osservanza di principi etici nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi. La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi ("Rischi") nel bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, nel cui ambito verranno identificati i Rischi che richiedono una speciale considerazione ("Rischi Significativi"). La revisione contabile comprende anche la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso.

In ragione dei limiti intrinseci alla revisione contabile, insieme ai limiti intrinseci al controllo interno, vi è il rischio inevitabile che alcuni errori significativi possano non essere individuati, anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Nell'effettuare le nostre valutazioni del rischio, considereremo il controllo interno relativo alla redazione del bilancio della Società al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società.

Nel corso del nostro lavoro di revisione, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, potrà rendersi necessario impiegare consulenti esterni in materie specialistiche quali ad esempio quelle informatiche, legali o tributarie, naturalmente con l'impegno della riservatezza da parte loro.

#### **Verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio**

La verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e consolidato sarà svolta secondo quanto previsto dal principio di revisione di riferimento (SA Italia 720B).

#### **Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale**

Nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta effettueremo la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale secondo quanto previsto dal principio di revisione di riferimento (SA Italia 250 B).

La verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili verrà effettuata attraverso le procedure di revisione finalizzate all'espressione del giudizio sul bilancio.

Alle verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale si applicano gli stessi limiti insiti in ogni procedimento revisionale. Tra di essi si segnalano i limiti insiti nell'applicazione del metodo del campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile-amministrativo ed al relativo sistema dei controlli interni. Pertanto, non si può escludere che errori ed irregolarità, anche di entità significativa, possano non essere rilevati.

L'indicazione del lavoro previsto in ciascuna verifica periodica viene fornita nella successiva sezione "Modalità di svolgimento dell'incarico".

### **Responsabilità e attestazioni degli Amministratori**

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e della loro corretta rappresentazione in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori.

Gli Amministratori sono inoltre responsabili per quella parte del controllo interno che ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Compete altresì agli Amministratori e alla Direzione la responsabilità di fornirci:

- i) accesso a tutte le informazioni pertinenti per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di cui siano a conoscenza, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti;
- ii) ulteriori informazioni che possiamo loro richiedere ai fini della revisione legale;
- iii) la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito della Società dalle quali riteniamo necessario acquisire elementi probativi.

Le nostre attività di revisione contabile includono la richiesta di confermare per iscritto le attestazioni rilasciate ai fini della revisione.

La responsabilità del revisore è quella di esprimere un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso sulla base di una revisione contabile condotta in conformità ai principi di revisione di cui al precedente paragrafo "Revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato".

Le lettere di attestazione che Vi chiederemo in conformità a quanto previsto dal Documento 580 dei principi di revisione di riferimento e secondo quanto indicato dal modello contenuto nel Documento di Ricerca Assirevi in materia dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti della Società, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, e da coloro che sono responsabili dell'amministrazione e della predisposizione del bilancio.

E' inoltre responsabilità degli Amministratori informare il revisore circa il verificarsi di eventi che possono influire sul bilancio durante il periodo che intercorre fra la data della relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio stesso.



*Handwritten signature*

Data l'importanza che le informazioni e le attestazioni forniteci dagli Amministratori e dalla Direzione delle Società del Gruppo hanno per il corretto svolgimento della revisione legale, resta inteso che la Vostra Società dovrà tenere indenni la nostra società ed il suo personale da eventuali danni che dovessero subire in conseguenza dei servizi professionali oggetto di questa proposta a seguito di false informazioni e attestazioni fornite dai Vostri Amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori in genere.

## 2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

### Metodologia della revisione contabile

Gli aspetti salienti che caratterizzano il procedimento di revisione contabile, conformemente a quanto previsto dai principi di revisione sono la conoscenza dell'attività dell'impresa, il concetto di significatività nella revisione, la valutazione dei Rischi e del sistema di controllo interno e l'acquisizione degli elementi probativi dell'attività di revisione.

L'approccio che verrà applicato nell'espletamento di questo incarico riflette la metodologia di Deloitte, basata sullo sviluppo di una strategia generale e un piano dettagliato di revisione incentrato sulla valutazione dei Rischi e sulla identificazione delle aree significative per il lavoro di revisione, nonché sull'esecuzione tempestiva ed efficiente del lavoro di revisione stesso.

Nell'insieme il nostro piano di revisione è rivolto ad acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non sia viziato da errori significativi. Tale ragionevole sicurezza è raggiunta acquisendo sufficienti e appropriati elementi probativi attraverso un'adeguata combinazione di procedure di conformità e di verifiche di validità. La scelta degli elementi probativi necessari nelle circostanze tiene conto di svariati fattori, tra cui la valutazione dei Rischi a livello di bilancio nel suo insieme e a livello di asserzioni per singole classi di operazioni, conti e informativa di bilancio significativi, la capacità dei sistemi contabili e di controllo interno a fronteggiare tali Rischi, la significatività della voce di bilancio o dell'operazione esaminata e i risultati delle altre procedure di revisione, nonché le fonti e l'affidabilità delle informazioni disponibili.

Desideriamo, comunque, sottolineare che il nostro intervento nel corso dell'intero lavoro verrà dettagliatamente ed attentamente pianificato per:

- informarVi con largo anticipo sulle fasi del lavoro di revisione che richiedono un'assistenza da parte del Vostro personale o un coordinamento delle operazioni di verifica;
- identificare nelle fasi di pianificazione del lavoro di revisione situazioni che potrebbero rivelarsi problematiche e richiedere conseguenti approfondimenti;
- assegnare le priorità sia in termini di tempi che di risorse per l'esecuzione dei lavori di revisione delle aree di bilancio ritenute più significative.

A tal fine si segnala che il procedimento di revisione contabile di Deloitte si fonda su un largo utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, costituiti soprattutto da banche dati che consentono di effettuare analisi mirate delle varie problematiche.

#### Procedure di revisione del bilancio

Il nostro lavoro verrà organizzato in due fasi, *preliminare* e *finale*, rispettivamente prima e dopo la chiusura dell'esercizio.

La fase *preliminare* sarà prevalentemente dedicata alla pianificazione del lavoro di revisione, durante la quale verranno affrontati gli aspetti riguardanti:

- (a) la conoscenza dell'attività dell'impresa;
- (b) la comprensione del sistema contabile e degli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile;
- (c) la valutazione dei Rischi, inclusi i Rischi Significativi;
- (d) la definizione del livello di significatività ai fini della revisione contabile;
- (e) lo sviluppo del piano di revisione sulla base delle considerazioni riguardanti la specifica valutazione dei Rischi e dei risultati attesi dalla esecuzione di procedure di conformità e di validità;
- (f) l'identificazione di aree contabili significative o particolarmente complesse, incluse quelle che implicano stime contabili discrezionali o sottendono l'esistenza di eventuali rapporti con "parti correlate", per le quali saranno previste specifiche procedure di revisione.



Durante questa fase si provvederà anche a definire modalità, ampiezza e tempistica di esecuzione delle procedure di conformità e di validità, nonché la collaborazione che ci si aspetta di ottenere dal personale della Vostra Società, la composizione del *team* di revisione ed il coinvolgimento di altri revisori e/o di consulenti esterni.

Altro aspetto di particolare rilievo della fase *preliminare* del lavoro di revisione riguarderà la definizione delle modalità e delle tempistiche di raccolta degli elementi probativi basati su conferme esterne, avvalendosi di statuite procedure di revisione.

In particolare, verranno acquisiti elementi probativi per alcune poste specifiche di bilancio e alcune informazioni attraverso:

1. la richiesta di informazioni ai Vostri legali sulle rivendicazioni e sulle cause in corso;
2. la verifica dell'esistenza delle partecipazioni e degli strumenti finanziari, anche derivati, secondo i criteri stabiliti dalle specifiche procedure di revisione;
3. la richiesta di altre conferme esterne (ad es. clienti, fornitori, istituti di credito, fiscalisti, ecc.).

Si provvederà, inoltre, a definire appropriati metodi per la selezione delle voci da esaminare, adottando se del caso tecniche di campionamento, al fine di raccogliere gli elementi probativi necessari allo svolgimento delle procedure di revisione.

Inoltre, a completamento della fase *preliminare* è prevista la partecipazione alle rilevazioni fisiche delle rimanenze di magazzino in occasione dell'inventario fisico in programma a fine anno o in altra data da Voi preventivamente comunicataci.

La fase *finale* sarà dedicata all'esecuzione del piano di revisione definito nella fase *preliminare* con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- (a) aggiornamento e completamento dell'attività di raccolta degli elementi probativi, con riferimento sia alle procedure di conformità, sia a quelle di validità, con particolare riferimento all'esame delle risposte ottenute dalle conferme esterne;
- (b) valutazione dei risultati del campionamento;
- (c) verifica della correttezza delle valutazioni e dell'informativa sugli investimenti in immobilizzazioni finanziarie, anche attraverso l'esame delle risultanze dei lavori di revisione svolti sui bilanci delle relative società;
- (d) acquisizione di sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio;
- (e) esame di eventuali operazioni con "parti correlate", mediante analisi critica delle informazioni fornite dalla Direzione e di altra documentazione a supporto della esistenza, valutazione, corretta contabilizzazione ed esposizione in bilancio di dette operazioni;
- (f) analisi conclusiva del bilancio attraverso esame della nota integrativa e della relazione sulla gestione per verificarne la correttezza e la completezza della informativa, secondo quanto richiesto dalle norme di legge;
- (g) esame degli eventi successivi.

#### **Verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio**

Ai fini dell'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio previsto dall'art. 14, comma 2, lettera e) del Decreto, svolgeremo le procedure di verifica indicate dal principio di revisione di riferimento. In particolare verificheremo la coerenza delle informazioni finanziarie con il bilancio, attraverso il riscontro delle stesse con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato, i dettagli utilizzati per la predisposizione degli stessi, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti. Con riferimento alle altre informazioni contenute nella relazione sulla gestione, le nostre procedure consisteranno esclusivamente nella lettura d'insieme delle stesse sulla base delle informazioni acquisite nel corso del lavoro di revisione.

**Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili**

Il lavoro che verrà svolto nell'ambito delle verifiche periodiche includerà le sottoelencate attività:

- Acquisizione di informazioni in merito alle procedure adottate dalla Società, o aggiornamento delle informazioni già acquisite, relativamente alla tenuta dei libri obbligatori e all'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali.
- Verifica su base campionaria dell'esistenza, della regolare tenuta e del tempestivo aggiornamento dei libri obbligatori previsti dalla normativa civilistica, fiscale e previdenziale.
- Verifica su base campionaria dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali richiesti dalla normativa di riferimento, attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni.
- Esame della sistemazione delle irregolarità eventualmente riscontrate in precedenti verifiche.



I tempi di svolgimento di alcune verifiche periodiche potranno coincidere parzialmente con fasi del procedimento di revisione contabile del bilancio. Di conseguenza, alcune informazioni e alcuni dati potranno avere comune utilità per le finalità sia delle verifiche periodiche che del procedimento revisionale del bilancio.

**Revisioni contabili dei bilanci delle Società controllate e del bilancio consolidato**

Nella tabella in Allegato II alla presente proposta viene presentato il piano di revisione del Gruppo, in cui vengono indicate:

- le società controllate italiane oggetto di revisione contabile;
- le società controllate estere le cui situazioni contabili predisposte ai fini del consolidamento sono oggetto di verifica;
- le società per le quali si propone di effettuare un lavoro di revisione limitato.

Nell'Allegato II si forniscono inoltre le informazioni (società di revisione, durata dell'incarico, estensione del lavoro, ecc.) sugli incarichi delle società del Gruppo.

Il piano di revisione potrà essere modificato nel corso dell'incarico in conformità a quanto previsto dai principi di revisione di riferimento.

Le risultanze dei suddetti lavori di revisione delle società controllate verranno da noi utilizzate in funzione del duplice obiettivo di accertare la correttezza della valutazione delle partecipazioni ai fini del giudizio sul bilancio d'esercizio della Società e di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo nel suo complesso.

*Gubuch*

Inoltre, il nostro lavoro di verifica del bilancio consolidato includerà:

- la pianificazione delle attività di revisione che saranno svolte direttamente da noi, da altre società aderenti al nostro network e da altri revisori sulle componenti del Gruppo;
- lo svolgimento di procedure di analisi comparativa a livello di Gruppo sulle componenti non significative escluse dal piano di revisione;
- il riesame dei documenti che saranno ricevuti dagli altri revisori;
- il riscontro dei dati inclusi nel bilancio consolidato con le informazioni finanziarie relative alle società oggetto di consolidamento;
- la verifica della correttezza e della completezza delle scritture di consolidamento e del sottostante procedimento;
- la verifica della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva del Gruppo e della adeguatezza dell'informativa di bilancio.

L'art. 14 comma 6 del Decreto prevede che i soggetti incaricati della revisione legale del bilancio consolidato siano interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio. A tal fine, come indicato dalla menzionata norma di legge e allo scopo di assumere la responsabilità richiesta dalla medesima, saremo chiamati ad effettuare le procedure di revisione previste dai principi di revisione di riferimento e, in particolare, ci dovranno essere trasmessi, tra l'altro, i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate, inoltre potremo ottenere dai suddetti soggetti o dagli Amministratori delle società delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso le medesime società.

#### **Comunicazioni con il Collegio Sindacale e la Direzione**

L'attenzione costante al miglioramento dei processi aziendali, del sistema contabile-amministrativo e di controllo interno della Società assoggettata a revisione e la volontà di soddisfare le sue aspettative su tale area fanno parte dell'approccio professionale di Deloitte. Tale approccio si estrinseca in un rapporto continuo con la Direzione della Società, nel fornire suggerimenti e proposte per il miglioramento dei processi e dei sistemi aziendali.

Sarà pertanto nostro impegno comunicare tempestivamente alla Direzione della Società eventuali considerazioni, commenti, od osservazioni sul sistema contabile-amministrativo, sul sistema informativo, su quello di controllo interno e su altri aspetti dell'attività della Società che formano oggetto di analisi nel corso del procedimento di revisione, compresi gli argomenti di interesse per la *corporate governance*.

Inoltre, l'art. 2409-septies C.c. prevede lo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti acquisiti nel corso del nostro lavoro con il Collegio Sindacale per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Per mantenere un adeguato livello di comunicazione, è nostro intendimento incontrare periodicamente la Direzione della Società per:

- individuare le aspettative della Direzione e discutere il piano di revisione annuale identificando le aree su cui porre maggiore enfasi nel corso del lavoro;
- ottenere informazioni su importanti problematiche contabili o gestionali che possono avere un impatto sull'attività della Società e del Gruppo;
- comunicare i risultati del nostro lavoro di revisione, presentare proposte per il miglioramento dei processi e dei controlli ed esporre gli eventuali argomenti di interesse per la *corporate governance*.

Al termine del nostro lavoro, fermo restando quanto previsto dai principi di revisione di riferimento in tema di comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance, se ne ravviseremo la necessità o la opportunità, Vi invieremo una lettera, riservata al Consiglio di Amministrazione, contenente i nostri commenti sulle eventuali carenze riscontrate nel sistema di controllo interno e nel sistema amministrativo-contabile. Tale lettera sarà inviata anche al Collegio Sindacale.



#### **Sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli 770**

Ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli 770 saranno svolte le procedure di verifica di seguito indicate:

*Modelli di dichiarazioni dei redditi (Unico, IRAP, Consolidato Nazionale e Mondiale)*

- Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione;
- Analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente;
- Ottenimento di specifica lettera di attestazione;

*Modello 770 Semplificato ed Ordinario*

- Riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 Semplificato con quanto risulta in contabilità;
- Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770 Ordinario;
- Ottenimento di specifica lettera di attestazione.

In relazione alla natura dell'incarico non verrà da noi emessa alcuna relazione e l'incarico sarà concluso con la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni fiscali.

Resta inteso che in nessun modo dette sottoscrizioni rappresentano l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza delle suddette dichiarazioni fiscali, nonché il rispetto della vigente normativa tributaria. Dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e responsabilità della Vostra Società. In particolare, in caso di accertamenti da parte dell'autorità fiscale resta inteso che non assumiamo alcuna responsabilità nei confronti della Vostra Società, dei soci e degli Amministratori.

*Handwritten signature*

Si precisa che nella presente proposta non sono incluse le attività di verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni IVA e delle altre dichiarazioni fiscali ai fini della compensazione dei relativi crediti tributari.

### 3. DOCUMENTI FINALI

Al termine della revisione emetteremo per ciascun esercizio una relazione sul bilancio d'esercizio della Società ed una relazione sul bilancio consolidato, secondo le modalità previste dall'art. 14 del Decreto. Le suddette relazioni saranno redatte secondo quanto previsto dai principi di revisione di riferimento e terranno conto degli esiti del lavoro svolto.

La riproduzione o pubblicazione dei bilanci della Vostra Società e del bilancio consolidato del Gruppo, accompagnati dalle nostre relazioni, dovrà essere da noi preventivamente autorizzata e preceduta da una verifica della bozza di stampa per il nostro controllo di qualità.

Eventuali traduzioni in altre lingue delle nostre relazioni dovranno essere effettuate direttamente da noi.

### 4. PERSONALE IMPIEGATO, TEMPI, CORRISPETTIVI E ALTRE SPESE ACCESSORIE DELLA REVISIONE

#### Personale impiegato

Avuto riguardo alle caratteristiche ed alle dimensioni aziendali del Gruppo, nonché alle connesse esigenze di esecuzione dell'incarico, di supervisione e di indirizzo del gruppo di lavoro, riteniamo che il *team* professionale che svolgerà l'incarico di revisione presso il Vostro Gruppo debba essere formato da un socio responsabile del lavoro, da un dirigente esperto coordinatore del lavoro presso il cliente e da più revisori esperti ed assistenti.

Il nostro ufficio operativo di riferimento per lo svolgimento del presente incarico è quello di Milano.

Nel corso dello svolgimento delle nostre attività di verifica, potremo inoltre avvalerci della collaborazione di esperti in materia fiscale e dei sistemi EDP appartenenti al nostro network.

#### Tempi e corrispettivi


La determinazione dei nostri onorari per l'espletamento dell'incarico oggetto della presente proposta si basa su di una stima dei tempi di lavoro per ciascuna categoria professionale e delle relative tariffe orarie.

Per effettuare la stima dei tempi di lavoro, abbiamo utilizzato in termini generali gli elementi informativi relativi ai principali aspetti dell'attività e dell'organizzazione della Vostra Società e del Gruppo, tra i quali il suo sistema di controllo interno, acquisiti nei precedenti incarichi di revisione presso di Voi.

In particolare, tale stima risulta da una previsione analitica dell'impegno richiesto nelle varie fasi di cui si compone l'incarico (comprensione dell'attività, identificazione dei processi di controllo dei Rischi, ecc.) ripartito tra le varie categorie di personale professionale. Ai tempi di lavoro stimati per categoria sono state applicate le rispettive tariffe orarie, che peraltro variano nell'ambito di ogni categoria in rapporto ai livelli di esperienza.

Il riepilogo delle stime dei corrispettivi per l'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società e del relativo bilancio consolidato, nonché per le altre attività di revisione contabile sulle altre Società ricomprese in questa proposta, risulta essere il seguente:

	Ore	Onorari (Euro)
Revisione contabile del bilancio di LU-VE S.p.A., incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	430	35.000
Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento	170	18.000
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili	73	5.000
Procedure di analisi comparativa relative alla componente non significativa Metalluve S.r.l.	37	2.000
<b>Totale</b>	<b>710</b>	<b>60.000</b>



Gli onorari sopra indicati si riferiscono ad ognuno dei periodi di estensione del nostro incarico. Essi escludono gli onorari delle società controllate i cui incarichi sono stati conferiti autonomamente. Nell'**Allegato II** è presentato l'elenco di tutte le società partecipate con indicazione del tipo di lavoro svolto e della società di revisione incaricata.

I tempi di lavoro sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale della Società per la messa a disposizione di dati e documenti e delle elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione della revisione dei bilanci.

Nell'**Allegato I** vengono forniti il dettaglio delle ore e degli onorari suddivisi per categoria professionale per ciascuna tipologia di lavoro di revisione indicata in questa proposta.

#### Altre spese

Ai corrispettivi sopra indicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti nella stessa misura in cui sono sostenute. Verranno inoltre addebitate le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfettaria del 5%, oltre all'eventuale contributo di vigilanza nella misura dovuta nonché l'IVA.

#### Fatturazione

Secondo la nostra prassi, la fatturazione degli onorari relativi alla revisione del bilancio d'esercizio e consolidato avverrà secondo le seguenti modalità: 40% all'inizio dell'attività di revisione, 60% all'inizio della fase di revisione svolta dopo la chiusura dell'esercizio. Il pagamento dovrà essere effettuato a presentazione delle fatture.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Marchetti".

## 5. AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il numero di ore e quindi gli onorari precedentemente indicati sono riferiti alla situazione attuale e, pertanto, sono suscettibili di variazioni.

Se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella presente lettera di incarico quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura e dimensione della Società e/o del Gruppo, modifiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, l'effettuazione di operazioni complesse poste in essere dalla Vostra Società e/o dalle società del Gruppo, ulteriori procedure di revisione o obblighi supplementari per lo svolgimento della revisione legale nonché le eventuali attività addizionali effettuate in relazione alle società esaminate da altri revisori, provvederemo a comunicarVi le integrazioni conseguenti dei corrispettivi. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.

Inoltre, gli onorari precedentemente esposti dovranno essere adeguati per tenere conto delle variazioni delle tariffe nel tempo; l'adeguamento annuale sarà pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base mese di maggio 2015) e decorrerà dalla revisione dei bilanci dell'esercizio 2016.

## 6. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

L'incarico oggetto della presente proposta richiede l'accertamento dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 2399 e 2409-quinquies C.c..

A tal riguardo si precisa che, a seguito di chiarimenti legali intervenuti successivamente all'entrata in vigore della Riforma del Diritto Societario:

- l'onere dell'accertamento dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza compete al soggetto incaricato del controllo contabile;
- tale accertamento deve essere effettuato con riferimento ai componenti degli organi sociali del soggetto conferente l'incarico, delle sue controllanti, delle società controllate e di quelle sottoposte a comune controllo;
- al soggetto conferente l'incarico del controllo contabile spetta l'onere di comunicare, in sede di conferimento dell'incarico e successivamente ad ogni variazione, la composizione degli organi sociali delle società nei confronti dei quali il soggetto incaricato del controllo contabile deve accertare l'insussistenza delle cause di incompatibilità.

## 7. RISERVATEZZA DEI DATI

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico in oggetto saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali. Tali dati ed informazioni, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi di governance, potranno essere divulgati esclusivamente a:

- soci, personale professionale (dipendente e non) e personale indiretto di supporto appartenenti a tutte le società aderenti al network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A. nonché eventuali collaboratori esterni, coinvolti nello svolgimento dell'incarico e nelle nostre procedure di controllo interno, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A. sono soggetti alle procedure interne in materia di confidenzialità e riservatezza delle informazioni;
- autorità di vigilanza, italiane o estere;
- autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge;
- altre società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento, e associazioni di categoria nell'ambito dello svolgimento delle procedure di controllo qualità. In questi casi provvederemo ad ottenere il Vostro preventivo consenso scritto.

Per le finalità dell'incarico prospettato, desideriamo informarVi che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, i dati già assunti dalla nostra società o che ci verranno in seguito comunicati saranno utilizzati ai soli fini della revisione legale.

Tali dati saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di risk management del network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A.. Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

Vi informiamo, inoltre, che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.

Tutti gli Amministratori e dipendenti della nostra società sono tenuti al segreto previsto dall'art. 2407 del Codice Civile.

Nei casi in cui per lo svolgimento della nostra attività fosse necessario acquisire da terzi informazioni o dati e ciò richieda il consenso degli interessati, sarà Vostra cura procurare tale consenso in modo da consentirci il corretto esercizio dell'attività di revisione legale.

La mancata disponibilità di dati rilevanti ai fini del corretto e completo svolgimento della nostra attività può rendere più difficile, più costosa e, in alcuni casi, impossibile la revisione.

L'accettazione della presente proposta di incarico comporta il Vostro consenso affinché da parte nostra si possa accedere ai - e utilizzare i - dati che ci saranno necessari per lo svolgimento dell'attività di revisione legale.



*Di Giubaldi*

Vi informiamo che titolare del trattamento dei dati sarà Deloitte & Touche S.p.A. con sede in Via Tortona n. 25 20144 - Milano e che il responsabile del trattamento sarà il socio che assumerà la responsabilità dell'incarico.

Vi informiamo infine che l'articolo 7 del citato Decreto Legislativo conferisce all'interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela.

La Vostra Società accetta che: (i) Deloitte e la Società possano corrispondere o trasmettere documentazione per e-mail via Internet salvo espressa richiesta in senso contrario da parte Vostra, (ii) nessuna delle parti ha il controllo sull'effettuazione, attendibilità, validità o sicurezza delle e-mail via Internet, e (iii) Deloitte non potrà essere ritenuta responsabile per alcuna perdita, danno, spesa o inconveniente risultante dalla perdita, ritardo, intercettazione, danneggiamento, o alterazione di ogni e-mail provocata per qualunque ragione oltre il ragionevole controllo di Deloitte.

## 8. ALTRI ASPETTI

### Normativa antiriciclaggio

Deloitte & Touche S.p.A. è destinataria dei seguenti obblighi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio") e successive modificazioni:

- a) identificare e verificare l'identità del Cliente;
- b) verificare per il rappresentante legale o, se diverso, per il firmatario della proposta di servizi professionali, l'effettiva esistenza dei poteri di rappresentanza, mediante documenti ufficiali, consegnati dal Cliente, dai quali risulti il conferimento dei poteri di attribuzione dell'incarico o la legale rappresentanza;
- c) identificare e verificare l'identità dell'eventuale "titolare effettivo" e acquisire i dati identificativi dello stesso, ivi inclusi gli estremi di un documento di identificazione;
- d) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- e) registrare e conservare in un apposito Registro Elettronico Antiriciclaggio (REA) i sopra citati dati identificativi;
- f) segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), le operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- g) comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni rilevate alle disposizioni del Decreto Antiriciclaggio in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Gli obblighi di cui alle precedenti lettere da a) ad e) non sussistono qualora il Cliente ricada in una delle categorie soggettive individuate dall'art. 25 del Decreto Antiriciclaggio (i.e. senza alcun intento esaustivo: banche, imprese di assicurazioni ramo vita, intermediari finanziari, confidi, pubblica amministrazione o istituzione o organismo che svolge funzioni pubbliche, società quotata su un mercato regolamentato di un paese UE o di paese extra UE che preveda obblighi di comunicazione societaria conformi a quelli previsti dal diritto comunitario). In tale caso, vige comunque l'obbligo di raccogliere informazioni per stabilire se il Cliente rientri in una delle predette categorie.

L'obbligo di cui alla precedente lettera c) di identificare il titolare effettivo non si applica in relazione alle società che si trovino in rapporto di controllo, diretto o indiretto, con un soggetto appartenente a una delle categorie di cui all'art. 25 del Decreto Antiriciclaggio.

Il mancato rispetto degli obblighi di identificazione del Cliente e del titolare effettivo e l'omessa/incompleta o tardiva registrazione nel REA dei relativi dati acquisiti possono comportare l'applicazione di sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali di Deloitte & Touche S.p.A..

Si segnala che ai sensi dell'art. 21 del Decreto Antiriciclaggio ("Obblighi del cliente") i clienti hanno l'obbligo di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni aggiornate che siano necessarie per consentire alla nostra società, nella sua veste di soggetto destinatario delle normative antiriciclaggio, di adempiere agli obblighi gravanti in capo alla stessa.

L'eventuale segnalazione di operazioni sospette è presidiata dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, e non costituisce violazione di qualsivoglia obbligo di segretezza o restrizione alla comunicazione di informazioni e, se posta in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comporta responsabilità di alcun tipo in capo al soggetto segnalante.

Vi invitiamo a prendere visione delle annesse "Scheda antiriciclaggio" e "Attestazione Titolare Effettivo", necessarie ai fini dell'assolvimento del nostro obbligo di adeguata verifica della clientela. Entrambe tali schede dovranno esserci restituite debitamente compilate e firmate, unitamente alla documentazione necessaria alla verifica dei poteri di rappresentanza in capo alla persona fisica che viene identificata (cfr. *supra* lett. b)).

#### **Normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.**


In considerazione del fatto che i servizi professionali di natura intellettuale oggetto dell'incarico di cui alla presente proposta saranno resi prevalentemente presso i Vostri locali, si richiamano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) al fine di invitarVi a fornire, in contestualità all'accettazione della presente proposta e comunque non oltre la data concordata per l'avvio delle attività, tutte le più dettagliate informazioni in merito agli eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti di lavoro a cui il nostro personale avrà accesso, nonché a precisare quali siano le misure di prevenzione più appropriate da adottare per poter escludere tali rischi.

#### **Legislazione applicabile e foro competente**

La presente lettera, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere dalla, o in relazione alla, presente Lettera di Incarico o al suo oggetto, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi. Il Foro di Milano avrà esclusiva giurisdizione e competenza su ogni controversia relativa a questa Lettera di Incarico, al suo oggetto o alla sua interpretazione.

#### **Interruzione dell'incarico**

Le eventuali dimissioni dall'incarico, la risoluzione consensuale del contratto e la revoca per giusta causa sono disciplinate dalle disposizioni previste dall'art. 13 del Decreto, nonché dal regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.43 del 20 febbraio 2013.



*Autent.*

**Attività non rientranti nell'incarico di revisione**

Resta inteso che eventuali altre attività che, alla luce del nuovo quadro normativo, fossimo chiamati a svolgere, in relazione ad operazioni straordinarie cui partecipasse la Vostra Società (quali ad esempio: fusioni e scissioni, recesso dei soci, ecc.) od in relazione ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche, o ad altri pareri, relazioni e attestazioni che potrebbero essere richieste alla nostra società in quanto incaricata della revisione legale, non sono comprese nella presente lettera di incarico e saranno oggetto di volta in volta di lettere di incarico separate.

\* \* \* \* \*

Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti per l'opportunità offertaci e ribadire il nostro vivo interesse professionale per l'assegnazione dell'incarico, che svolgeremo con la massima cura.

Al fine di consentirVi di meglio apprezzare la nostra società di revisione e l'organizzazione Deloitte in Italia, siamo lieti di segnalarVi che nel nostro sito internet [www.deloitte.it](http://www.deloitte.it) è disponibile il Corporate Responsibility Report di Deloitte in Italia, che mostra puntualmente e con trasparenza quanto fatto sui temi di sostenibilità da Deloitte e che riteniamo rappresenti un ottimo strumento per condividere informazioni, aspettative e responsabilità con i nostri stakeholder. Vi segnaliamo inoltre che nel nostro sito internet [www.deloitte.it](http://www.deloitte.it) è disponibile la Relazione di trasparenza di Deloitte & Touche S.p.A., che contiene le informazioni richieste dall'art. 18 del Decreto.

Vogliate quindi cortesemente comunicarci la Vostra determinazione in ordine al conferimento dell'incarico di revisione, sulla base della deliberazione al riguardo da parte dell'Assemblea degli azionisti della Vostra Società in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Decreto, restituendoci, in caso di conferimento dell'incarico alla nostra società, la presente proposta firmata per accettazione.

Con i migliori saluti.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

  
Andrea Restelli  
Socio

Allegati

Per accettazione:

  
**LU-VE SpA**

**PREVENTIVO DETTAGLIATO DELLE ORE E ONORARI DEI LAVORI DI  
REVISIONE PREVISTI IN QUESTA PROPOSTA PER CIASCUN ESERCIZIO**

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale previsti per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della LU-VE S.p.A., ivi incluse le attività per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, è il seguente:

Categoria professionale	N. ore previste	Mix	Euro	
			Tariffa oraria	Importo
Partner	16	4%	450	7.200
Manager	60	14%	295	17.700
Revisore esperto	174	40%	155	26.970
Assistenti	180	42%	85	15.300
<b>Totale</b>	<b>430</b>	<b>100%</b>		<b>67.170</b>
Riduzione				(32.170)
<b>Totale onorari</b>				<b>35.000</b>

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alla revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo è il seguente:

Categoria professionale	N. ore previste	Mix	Euro	
			Tariffa oraria	Importo
Partner	6	4%	450	2.700
Manager	24	14%	295	7.080
Revisore esperto	80	47%	155	12.400
Assistenti	60	35%	85	5.100
<b>Totale</b>	<b>170</b>	<b>100%</b>		<b>27.280</b>
Riduzione				(9.280)
<b>Totale onorari</b>				<b>18.000</b>



*Handwritten signature*

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alle verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili è il seguente:


Categoria professionale	N. ore previste	Mix	Euro	
			Tariffa oraria	Importo
Partner	3	4%	450	1.350
Manager	10	14%	295	2.950
Revisore esperto	20	27%	155	3.100
Assistenti	40	55%	85	3.400
<b>Totale</b>	<b>73</b>	<b>100%</b>		<b>10.800</b>
Riduzione				(5.800)
<b>Totale onorari</b>				<b>5.000</b>

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alle procedure di analisi comparativa relative alla componente non significativa Metalluve S.r.l. è il seguente:

Categoria professionale	N. ore previste	Mix	Euro	
			Tariffa oraria	Importo
Partner	2	5%	450	900
Manager	5	14%	295	1.475
Revisore esperto	10	27%	155	1.550
Assistenti	20	54%	85	1.700
<b>Totale</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>		<b>5.625</b>
Riduzione				(3.625)
<b>Totale onorari</b>				<b>2.000</b>

**TABELLA INCARICHI - GRUPPO LU-VE**

SOCIETA' PARTECIPATE	INFORMAZIONI SULL'INCARICO				ORE E CORRISPETTIVI	
	SOCIETA' DI REVISIONE	DURATA INCARICO	DOCUMENTO OGGETTO INCARICO	ESTENSIONE LAVORO	N° ORE STIMATE	CORRISPETTIVO
Capogruppo	Deloitte & Touche S.p.A.	Triennale 2015 - 2017	Bil. esercizio Bil. consolidato	Revisione contabile Revisione contabile	503 170	40.000 18.000
SEST S.p.A.	Deloitte & Touche S.p.A.	Triennale 2015 - 2017	Bil. esercizio	Revisione contabile	370	29.000
TEGNAIR LV S.p.A.	Deloitte & Touche S.p.A.	Triennale 2015 - 2017	Bil. esercizio	Revisione contabile	230	17.000
TGD S.p.A.	Deloitte & Touche S.p.A.	Triennale 2015 - 2017	Bil. esercizio	Revisione contabile	300	24.000
METALLUVE S.r.l.	Deloitte & Touche S.p.A.	Triennale 2015 - 2017	Reporting Package	Desk Review	37	2.000
SEST LU-VE POLSKA	D&T Polonia - Warsaw Office			Full Audit		B
OOO SEST LU-VE RUSSIA	Local Auditor			Full Audit		B
LU-VE FRANCE	Deloitte & Touche S.p.A.	Triennale 2015 - 2017		Desk Review		A
LU-VE PACIFIC	Deloitte & Touche S.p.A.	Triennale 2015 - 2017		Desk Review		A
HTS	D&T Repubblica Ceca - Brno Office			Full Audit		B
LU-VE CONTARDO DEUTSCHLAND GMBH	D&T Germania - Stuttgart Office			Revisione limitata		B
LU-VE IBERICA	D&T Spagna - Madrid Office			Revisione limitata		B
LU-VE SWEDEN	D&T Svezia - Malmo Office			Full Audit		B
LU-VE PACIFIC	Deloitte & Touche S.p.A.	Triennale 2015 - 2017		Desk Review		A
LU-VE ASIA PACIFIC (HK)	Deloitte & Touche S.p.A.	Triennale 2015 - 2017		Desk Review		A
LU-VE CHANGSHU	Deloitte & Touche S.p.A.	Triennale 2015 - 2017		Desk Review		A
<b>Totale complessivo Gruppo</b>					<b>1.610</b>	<b>130.000</b>



Onerari inclusi nella proposta del consolidato  
Onerari definiti localmente

*[Handwritten signature]*

A  
R



A ll. "E" al n. 11956 / 6201 di rep.

**Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.  
13 D. Lgs. N. 39/2010**

Ai Signori azionisti della società.

Il Collegio Sindacale

PREMESSO

- che a seguito della risoluzione intervenuta tra la società e la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., l'assemblea dei soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;
- che in data 7 aprile 2010 è entrato in vigore il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante "attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
- che l'articolo 13 del D. Lgs. N. 39/2010 ha testualmente previsto che: "Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"

CONSIDERATO

- che è pervenuta al Collegio Sindacale una dichiarazione di disponibilità a ricevere l'incarico di revisione legale;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, la dichiarazione di disponibilità prevede, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione;
- che il corrispettivo indicato nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale, per ciascun esercizio risulta essere 60 mila euro (prevedendo al punto 5 della proposta l'ipotesi di aggiornamento dei corrispettivi al verificarsi di situazioni che comportino un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato)

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella dichiarazione di disponibilità anche considerate le ore e le risorse professionali previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico;
- che la dichiarazione di disponibilità contiene anche specifica e motivata dichiarazione concernente i requisiti d'indipendenza prevista dalla legge;
- che sulla base di quanto desumibile dalla proposta, la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;



*M. G. G. G.*

*GG*

*CM*

*CC*

- che la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A risulta disporre di organizzazione ed idoneità tecnico – professionali adeguate all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico;

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2015 - 2017 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico (nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico) a:

**Società di revisione**

Deloitte & Touche S.p.A

Via Tortona, 25

20144 Milano

**Nominativo del responsabile della revisione**

Dottor Andrea Restelli




Milano 28 04 2015

**Il Collegio Sindacale**

Carla Ceppi

Giancarlo Ballarati

Stefano Beltrame



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Varese

Firmato Carlo Marchetti

Nel mio studio, 22 aprile 2015

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

---

